

75.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1985

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

### INDICE

	PAG.		PAG.
ALOI: Sui motivi che ritardano la concessione dell'autorizzazione ministeriale alla pratica fidejussoria dei tabaccaj di Reggio Calabria con la locale Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, che consentirebbe agli stessi notevoli risparmi nelle spese cauzionali (4-08885) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	4664	lazione al notevole inquinamento atmosferico della zona (4-04888) (risponde BIONDI, <i>Ministro per l'ecologia</i> ).	4670
BATTISTUZZI: Sulle iniziative che si intendono adottare per la tutela delle imprese italiane che operano in paesi stranieri, anche in relazione alla controversia sorta tra l'impresa italiana Depami Construction e l'impresa saudita General Agency Corporation (4-09290) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4664	BOCCHI: Per la sollecita definizione della pratica di riversibilità della pensione di guerra a favore della signora Giulia Ghiretti, residente a Basilicanova di Montechiarugolo (Parma) (4-08577) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	4670
BERNARDI GUIDO: Sui criteri seguiti dall'Amministrazione delle finanze nella scelta dei funzionari adibiti al servizio centrale degli ispettori tributari e per l'adozione di provvedimenti volti a garantire che le promozioni del personale di tale amministrazione siano effettuate solo tramite scrutinio (4-05676) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	4666	BOSI MARAMOTTI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale nel palazzo del demanio di via del Sudario a Roma, in corso di restauro per accogliere la sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici, sarebbe stato allestito un appartamento del quale si ignora la destinazione (4-08505) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	4671
BERSELLI: Per la sospensione della costruzione della nuova officina dell'Azienda trasporti consorziali di Bologna nel quartiere Bolognina, in re-		BOZZI: Sulla ventilata soppressione con l'orario ferroviario estivo 1985 del treno rapido <i>Cygnus</i> che collega Genova con Milano e viceversa (4-09061) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	4671
		CARADONNA: Sull'opportunità di consentire l'iscrizione all'albo degli agenti di assicurazione anche ai piccoli e medi operatori (4-08187) (ri-	

	PAG.		PAG.
sponde <b>ALTISSIMO</b> , <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ).	4673	<b>FERRARI MARTE</b> : Sui danni ambientali derivanti dalla costruzione dell'elettrodotto progettato nel quadro del programma internazionale <i>Super Phoenix</i> e destinato ad attraversare le valli di Cogne e Champorcher in Val d'Aosta (4-05369) (risponde <b>BIONDI</b> , <i>Ministro per l'ecologia</i> ).	4678
<b>CARADONNA</b> : Per l'aggiornamento delle tabelle assicurative concernenti la valutazione dei danni alle persone per le invalidità temporanee e permanenti (4-08424) (risponde <b>ALTISSIMO</b> , <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ).	4674	<b>FERRARI MARTE</b> : Sugli orientamenti del Governo in merito all'utilizzo del fondo sociale europeo (4-07893) (risponde <b>FIORET</b> , <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4678
<b>CIFARELLI</b> : Per un intervento volto ad impedire l'esecuzione del progetto di ristrutturazione del complesso della Loggia dei tiratori di Gubbio (Perugia), per destinarlo a sede di una banca (4-02822) (risponde <b>GULLOTTI</b> , <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	4674	<b>FERRARI MARTE</b> : Sulle iniziative da assumere per tutelare i diritti economici e previdenziali dei lavoratori frontalieri (4-08730) (risponde <b>FIORET</b> , <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4679
<b>COLONI</b> : Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la prosecuzione dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali dell'Industria triestina gas compressi con sede a Trieste (4-05030) (risponde <b>DARIDA</b> , <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> ).	4675	<b>FINCATO GRIGOLETTO</b> : Sui motivi per i quali il Governo ha disatteso l'orientamento parlamentare riguardante il periodo di validità delle tabelle relative alle istituzioni culturali ammesse al contributo dello Stato (4-08018) (risponde <b>GULLOTTI</b> , <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	4680
<b>DANINI</b> : Per l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979, concernente la ricongiunzione dei periodi assicurativi anche ai lavoratori che hanno prestato servizi stagionali presso enti soppressi, con particolare riferimento al personale dell'ex patronato scolastico (4-06725) (risponde <b>GORIA</b> , <i>Ministro del tesoro</i> ).	4676	<b>FINI</b> : Sul mancato accoglimento da parte dell'ufficio del personale del Banco di Roma della richiesta avanzata dal presidente del Centro tempo libero tendente ad ottenere il riconoscimento di detto circolo a centro dopolavoristico dell'azienda (4-07659) (risponde <b>GORIA</b> , <i>Ministro del tesoro</i> ).	4681
<b>EBNER</b> : Per un intervento volto ad evitare la soppressione della stazione ferroviaria di Laives (Bolzano) (4-09473) (risponde <b>SIGNORILE</b> , <i>Ministro dei trasporti</i> ).	4677	<b>FIORI</b> : Sull'opportunità d'indirizzare verso l'IFAD una parte maggiore delle somme destinate agli aiuti al terzo mondo (4-09123) (risponde <b>RAFFAELLI</b> , <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4681
<b>FELISETTI</b> : Per sapere se ai dipendenti del monopolio di Stato, in pensione alla data del 1° gennaio 1980, spetta il diritto all'anzianità pregressa (4-03803) (risponde <b>GORIA</b> , <i>Ministro del tesoro</i> ).	4677	<b>FITTANTE</b> : Per l'adozione di provvedimenti volti a sopperire alla carenza di personale presso la sede INPS di	

	PAG.		PAG.
Lamezia Terme (Catanzaro) e per un intervento volto a sollecitare la costruzione della nuova sede (4-07371) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	4682	LOPS: Per la sollecita definizione della pratica di pensione intestata al signor Michele Sinisi, attualmente residente a Grenoble (Francia) (4-08865) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	4687
FITTANTE: Per un intervento volto ad accertare la regolarità dei rapporti finanziari intercorrenti tra il comune di Lamezia Terme (Catanzaro), la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, la Banca popolare di Nicastro e l'INPS, in relazione al pagamento dei mandati emessi da tale comune in favore dell'INPS stesso (4-07372) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	4683	MANCHINU: Per la predisposizione dei necessari interventi di difesa del suolo nelle zone della Sardegna colpite dagli incendi (4-00552) (risponde BIONDI, <i>Ministro per l'ecologia</i> ).	4688
FONTANA: Per il riconoscimento dello status di rifugiato anche ai cittadini dei paesi extraeuropei (4-07779) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4684	MARTELOTTI: Sulle iniziative da assumere con urgenza per garantire la ripresa produttiva e lo stato occupazionale delle aziende tessili Cesano e Roger Le Laon situate nella provincia di Pesaro e Urbino (4-08299) (4-08300) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	4689
FORNER: Per il potenziamento del servizio di navigazione tramite aliscafo sul lago di Como, anche in relazione alla frequente interruzione del traffico sulla strada statale Regina a causa del maltempo (4-08126) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	4686	MARTINAT: Sui motivi della mancata definizione della pratica inoltrata dal signor Antonino Branchina, residente a Torino, per ottenere la ricostituzione della pensione di profugo dalla Libia (4-08495) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	4690
GABBUGGIANI: Sulla opportunità di garantire un rimborso spese perequato a favore dei dipendenti del Ministero degli affari esteri che operano all'estero con figli a carico (4-09227) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4686	MASINA: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione ai risultati di una indagine condotta dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, sulla nocività del fumo (4-09195) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	4690
GIADRESCO: Sul rifiuto, da parte delle autorità svedesi, di pagare ai nostri connazionali emigrati la diaria di malattia nel caso in cui la malattia sia stata contratta o riscontrata durante il soggiorno in patria (4-08962) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4687	MATTEOLI: Sui provvedimenti che si intendono adottare per far rispettare i vincoli posti sull'area della Cosmopolitan, in località Tirrenia (Pisa), destinata ad attività cinematografica, stante l'intenzione del comune di Pisa di procedere a lottizzazioni edilizie nella suddetta zona (4-02750) (risponde BIONDI, <i>Ministro per l'ecologia</i> ).	4692

PAG.	PAG.
<p>MATTEOLI: Sull'opportunità di estendere l'iniziativa della Cassa di risparmio di Volterra concernente lo stanziamento di un miliardo di lire da destinare a finanziamenti agevolati per il restauro di immobili situati nel centro storico di Volterra (Pisa) (4-05787) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>nistrazione finanziaria nell'assegnazione degli incarichi di reggenza degli uffici centrali e periferici, anche in vista dell'applicazione della legge n. 301 del 1984, recante nuove norme per l'accesso alla dirigenza statale (4-05639) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>
4692	4696
<p>MATTEOLI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra del signor Perseo Carugi di Santa Maria a Monte (Pisa) (4-08485) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	<p>PARLATO: Sull'opportunità di mantenere, nel periodo estivo, l'apertura al pubblico dalle 9 alle 19 dei musei e dei monumenti e di abolire la chiusura del lunedì, con particolare riferimento alla città di Napoli e ai suoi dintorni (4-04633) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>
4693	4700
<p>MATTEOLI: Sulle perquisizioni personali nei confronti di coloro che si recano a visitare i propri familiari detenuti, con particolare riferimento a quanto verificatosi nel carcere di Rimini (Forlì) (4-08714) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>	<p>PARLATO: Sullo stato del procedimento aperto a seguito della denuncia inoltrata da un consigliere del MSI-DN della circoscrizione di Ponticelli (Napoli) in merito alla raccolta di fondi in favore dei terremotati dell'Irpinia avviata dal presidente della circoscrizione (4-07309) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>
4693	4700
<p>MATTEOLI: Sulla presenza fra gli amministratori della rivista <i>Giovanni Spadolini - Nuova antologia</i> del dottor Ennio Paoletti, il cui nome compare nelle liste della Loggia P 2 (4-09086) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>	<p>PASTORE: Per il potenziamento dell'organico della dogana di Savona (4-08626) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>
4694	4701
<p>MICELI: Per il potenziamento dell'organico della direzione provinciale del tesoro di Roma e sull'opportunità di affidare al centro pensionistico militare il compito di liquidare le pensioni ed i trattamenti di ausiliaria e di riserva al personale civile e militare della difesa (4-08410) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>	<p>PATUELLI: Sui provvedimenti che si intendono adottare per evitare la chiusura nei giorni festivi di importanti monumenti a causa della carenza di personale (4-04006) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>
4694	4701
<p>NAPOLI: Sulla crisi produttiva delle officine OMECA di Reggio Calabria a causa della riduzione delle commesse industriali (4-08024) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>	<p>PATUELLI: Sul progetto di risistemazione della zona dantesca di Ravenna (4-04422) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>
4695	4702
<p>ORSINI GIANFRANCO: Per una revisione dei criteri adottati dall'ammi-</p>	<p>PATUELLI: Sugli interventi da adottare in relazione allo stato di degrado del tetto della cattedrale di</p>

	PAG.		PAG.
Volterra (Pisa) e dell'annesso Oratorio della misericordia (4-04557) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	4702	della Banca d'Italia nei suddetti istituti (4-07897) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	4709
PAZZAGLIA: Sull'opportunità di procedere all'aumento delle sezioni del collegio medico-legale incaricato di emettere pareri in relazione ai ricorsi presentati per pensioni militari e di guerra (4-08546) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	4703	PORTATADINO: Sulle notizie-stampa riguardanti l'invio di soccorsi ai rifugiati afgani in Pakistan (4-09225) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4709
PAZZAGLIA: Sulla mancata corrispondenza della cassa integrazione ai dipendenti della SAR e della SAN di Porto Torres (Sassari) (4-09382) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	4703	PUJIA: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare i ritardi che si verificano nella definizione delle pensioni in regime di convenzione internazionale (4-07295) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	4710
PIRO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare le conseguenze negative per il trasporto mercantile italiano con l'URSS derivante dal basso costo dei noli praticato dalle navi mercantili sovietiche (4-07194) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4703	RALLO: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione privilegiata in favore di Luigia Tempio, residente a Leonforte (Enna) (4-08845) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	4711
PIRO: Per la sospensione di qualsiasi aiuto diretto od indiretto al regime cileno a seguito delle uccisioni commesse dagli squadroni della morte (4-08981) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4705	RAUTI: Per la tutela del patrimonio ambientale della zona di Campo Soriano nel comune di Terracina (Latina) minacciato dalla ventilata riapertura di quattro cave per la estrazione di pietra (4-07071) (risponde BIONDI, <i>Ministro per l'ecologia</i> ).	4711
POLI BORTONE: Per l'adozione di provvedimenti volti a definire lo status giuridico ed economico dei lavoratori assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 presso la sovrintendenza archivistica per l'Abruzzo e il Molise di Pescara (4-04332) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	4708	RONCHI: Sul degrado ambientale del fiume Magra, in provincia di La Spezia, con particolare riferimento al tratto che va dalla piana di Santo Stefano alla foce (4-05793) (risponde BIONDI, <i>Ministro per l'ecologia</i> ).	4712
POLLICE: Sullo stato delle trattative in merito alla fusione tra la Cassa di risparmio di Ancona e quella di Jesi, e per un'ispezione da parte		RONCHI: Sulla ventilata chiusura della caserma e sullo scioglimento e spostamento del secondo reggimento di artiglieria di Modena (4-08717) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i> ).	4713
		RUSSO FERDINANDO: Per la sollecitata realizzazione di un nuovo piano nazionale della componentistica in	

PAG.	PAG.
<p>grado di rendere indipendente ed autonoma l'industria italiana (4-08797) (risponde GRANELLI, <i>Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica</i>).</p>	<p>intestata a Filoteo Di Santo, residente a Vasto (Chieti) (4-07942) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>
4714	4718
<p>SAMA: Per la predisposizione di interventi per il consolidamento del promontorio di Capocolonna nel territorio di Crotone in cui si trovano i resti archeologici del Tempio di <i>Hera Sacinia</i> interessato da fenomeni di dissesto statico (4-05464) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).</p>	<p>SOSPURI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione intestata a Anna Anselmi di Lanciano (Chieti) (4-08881) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>
4715	4719
<p>SAMA: Sui motivi del ritardo nella definizione della pratica relativa alla concessione della pensione di guerra a favore della signora Emma Blaconà residente a Melissa (Catanzaro), sorella di Umberto Blaconà (4-07519) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulle interpretazioni date dall'INPS alle norme che regolano il calcolo delle pensioni delle gestioni speciali dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti (4-08105) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>
4716	4719
<p>SAMA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Emilia Garruba di Melissa (Catanzaro), vedova del soldato Francesco Pettinato, disperso in URSS nella seconda guerra mondiale (4-08193) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per la sollecita costruzione del nuovo carcere di Monza (Milano) (4-08482) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).</p>
4716	4721
<p>SANNELLA: Per un intervento volto ad impedire la chiusura, decisa dalla società Birra Peroni, dello stabilimento di Taranto denominato Birra Raffo (4-08704) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>STEGAGNINI: Per la ratifica dei due protocolli aggiuntivi alla convenzione di Ginevra, relativi ai conflitti armati internazionali ed ai conflitti interni, approvati nel 1977 alla conclusione della Conferenza diplomatica per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto umanitario (4-08029) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>
4717	4722
<p>SATANASSI: Sulle iniziative che s'intendono assumere per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'intera struttura produttiva dell'Arri-goni di Cesena (Forlì) (4-07115) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).</p>	<p>STERPA: Sull'opportunità di impartire disposizioni affinché agli ufficiali in ausiliaria, al termine del periodo in questione, non vengano più effettuate le ritenute in conto tesoro e in conto ENPAS sull'importo della pensione (4-08154) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).</p>
4718	4723
<p>SOSPURI: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra</p>	<p>TAMINO: Per la tutela, nell'ambito della realizzazione del parco archeologico di Selinunte (Trapani), del patrimonio paesaggistico, in riferimen-</p>

	PAG.		PAG.
to alla costruzione di un muro di cemento a poca distanza dai templi (4-06984) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	4724	TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra del signor Angelo Bona, nato a Naro (Agrigento) (4-08271) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	4727
TASSI: Sui motivi per i quali l'intendente di finanza, dottor Agostinone, non sia stato ancora reintegrato nel suo ufficio, stante il provvedimento adottato in tal senso dal TAR dell'Emilia-Romagna (4-08217) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ).	4725	TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Giuseppe Celavro, nato a Naro (Agrigento) (4-08876) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	4727
TOMA: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore della signora Lucia Vincenti di Taviano (Lecce) (4-07716) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	4726	URSO: Sul costo previdenziale della manodopera agricola spagnola con particolare riferimento al settore agrumicolo e vitivinicolo (4-07049) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	4727

ALOI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

nel dicembre 1983 i tabaccai di Reggio Calabria, ai fini del pagamento differito dei tabacchi, che attualmente si espletano tramite l'ECOMAP, hanno stipulato regolare atto di fidejussione con la locale Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, consegnato poi all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Messina, per l'inoltro al competente Ministero;

tale fidejussione bancaria consentirebbe ai tabaccai interessati notevoli risparmi nelle spese cauzionali ed agevolerebbe le operazioni di versamento tramite l'Istituto di credito —:

i motivi che ritardano la concessione dell'autorizzazione ministeriale alla pratica fidejussoria dei tabaccai di Reggio Calabria. (4-08885)

RISPOSTA. — *La Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a cui è stato regolarmente trasmesso l'atto fidejussorio, non ha ritenuto di poter aderire alla connessa richiesta degli interessati di essere ammessi al beneficio del pagamento differito dei generi di monopolio.*

*A giudizio della predetta direzione generale, invero, dopo una prima ed isolata sperimentazione in tal senso, si è reso opportuno formulare un quesito all'Avvocatura generale dello Stato circa l'interpretazione dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1962, n. 348, laddove non si esclude la possibilità che le cauzioni a favore dello Stato o di altri enti pubblici siano costituite anche tramite fidejussione bancaria.*

*Si assicura comunque che in relazione ai chiarimenti che in proposito verranno forniti dall'organo legale non si mancherà*

*di porre in essere i conseguenziali adempimenti.*

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

BATTISTUZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in molte occasioni imprese italiane impegnate nella realizzazione di opere di diversa natura in paesi stranieri ed, in particolare, in paesi arabi si sono viste negare il rispetto dei termini dei contratti stipulati con le compagnie di tali paesi;

tale inosservanza ha sempre comportato un grave pregiudizio economico per le suddette imprese e notevoli disagi ai nostri connazionali da esse dipendenti, i quali si sono trovati molto spesso a pagare con la limitazione della propria libertà personale gli effetti delle controversie insorte;

nella suddetta situazione si trova la impresa italiana « Depami Construction Inc. » che ha stipulato un contratto d'opera con l'impresa saudita « General Agency Corporation » senza veder rispettati da parte di quest'ultima i termini degli accordi, nonché il signor Michele De Pace, presidente della suddetta società, al quale le autorità saudite hanno ritirato il passaporto, negandogli la possibilità di rientrare in Italia per sottoporsi a cure mediche —:

quali misure si intendano adottare per poter risolvere la controversia tra le due suddette società e permettere al signor Michele De Pace di poter rientrare in Italia e quali iniziative si intendano intraprendere per creare delle generali condizioni di maggiore tutela per le imprese italiane che operano in paesi stranieri. (4-09290)

RISPOSTA. — 1) Il Ministero degli affari esteri e l'ambasciata di Italia in Riyadh hanno seguito e continuano a seguire con la maggiore attenzione la vicenda del signor Michele De Pace, sin dal sorgere del contenzioso fra la De Pami Construction Inc., di cui il connazionale è titolare, e il committente saudita.

La società italiana è da anni in complessi rapporti di affari con la ditta saudita General Agency Corporation (GAC), appartenente al gruppo Shobokshi, e ha ottenuto da quest'ultima in subappalto la esecuzione delle opere civili connesse con le moschee in costruzione a Yambu e a Medina.

In fase di attuazione del contratto, i rapporti tra le due società si sono deteriorati e hanno evidenziato l'esistenza di vari contrasti.

La ditta saudita lamenta la mancata ultimazione dei lavori effettuati dalla De Pami, che, per quanto concerne il progetto di Medina, sarebbero stati eseguiti in misura ben esigua, malgrado sia ormai prossimo il termine utile previsto per la consegna delle opere.

La società De Pami ascrive alla condotta del committente le cause dei ritardi nei lavori relativi al progetto Medina e reclama il pagamento dei corrispettivi pattuiti, anche per le opere che non sono state ultimate.

La società saudita intende, per contro, rivalersi sulla De Pami per la mancata esecuzione dei lavori e per le somme che a titolo d'anticipo sarebbero state corrisposte alla ditta del signor De Pace.

Quest'ultimo versa in precarie condizioni finanziarie dovendo, anche, far fronte alle richieste di terzi, con i quali ha contratto debiti.

2) Di tale situazione si sono avvertiti i primi sintomi nell'ottobre 1984, quando un gruppo di 13 lavoratori italiani impiegati della De Pami in Arabia Saudita si è rivolto alla nostra ambasciata, per lamentare di trovarsi in difficoltà e per sollecitarne l'intervento in loro favore. A seguito dell'interessamento dell'ambasciata, i

predetti lavoratori hanno potuto ricevere gli emolumenti arretrati e far quindi ritorno in patria.

Più complessa si presenta invece la posizione del signor De Pace, perché titolare della società ed impegnato in prima persona nei confronti di committente e di terzi. In tale veste egli è infatti chiamato a definire le varie pendenze, tanto più che il committente è anche garante dell'attività della De Pami in Arabia Saudita.

Appena appreso del suo desiderio di rientrare temporaneamente in Italia per sottoporsi a cure mediche, il Ministero ha inviato nuove istruzioni all'ambasciata in Riyadh, affinché intervenisse presso le competenti autorità locali al fine di superare le difficoltà ancora esistenti per lasciare il paese.

Per quanto giuridicamente estranee alla vicenda, le predette autorità sono state richieste di collaborare attivamente, in vista di trovare una via di uscita alla situazione in cui si trova il connazionale, che continua ad essere assistito dalla nostra ambasciata.

3) Mentre da parte del Ministero e delle rappresentanze diplomatiche in Arabia Saudita sarà portata avanti l'azione per definire positivamente, come avvenuto in altri casi, la vicenda del signor De Pace, va doverosamente sottolineato che quest'ultima si pone in termini complessi, in quanto il principale interlocutore non è il governo di Riyadh, bensì un imprenditore privato saudita, che, sulla base degli accordi a suo tempo stipulati, chiede garanzie contro eventuali inadempienze della sua controparte contrattuale.

I problemi del titolare della De Pami Construction Inc. originano infatti da un contenzioso di natura privata, nel merito del quale il Ministero degli affari esteri non può entrare, dovendo concentrare la propria azione di sensibilizzazione delle parti in causa, affinché addivengano ad un amichevole accomodamento della vertenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI

BERNARDI GUIDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

prima dell'entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, che detta nuove norme per l'accesso alla dirigenza statale, l'accesso alla stessa si conseguiva, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 « mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali »;

per oltre 10 anni, purtroppo, non è stato organizzato e espletato alcun corso di formazione dirigenziale come previsto dall'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali era disciplinato dall'articolo 59 e le promozioni alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dall'articolo 65, titolo terzo, disposizioni finali e transitorie, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

alcune amministrazioni, per coprire i vuoti nella qualifica di primo dirigente, verificatisi a seguito delle cosiddette « promozioni a catena », hanno fatto spesso ricorso a « leggine » di compiacenza, ultima quella del 30 settembre 1978, n. 583, creando forti sperequazioni di carriera, tra le varie amministrazioni statali;

il Ministero delle finanze, al contrario, sempre per coprire i vuoti, con criteri più fiscalisti, si era limitato a far varare prima la legge 24 aprile 1980, numero 142, articolo 17, che disciplina la temporanea reggenza degli uffici delle amministrazioni periferiche e poi la legge 27 novembre 1982, n. 873, articolo 7, che, richiamando l'articolo 17 della citata legge n. 142, estende la temporanea reggenza anche all'amministrazione centrale;

con la legge n. 146 del 1980 è stato istituito il servizio centrale degli ispettori tributari —

se sia vero che:

1) con l'adozione del sistema della reggenza, l'amministrazione ha in pratica fatto venir meno ogni adeguata valutazione comparativa fra gli aspiranti alle pro-

mozioni, in quanto le reggenze sono state attribuite dal direttore generale del personale non in base a delibere del consiglio di amministrazione, ma su designazione dei singoli direttori generali, effettuata con criteri disparati ed in relazione alle contingenti situazioni di vacanza delle funzioni dirigenziali esistenti presso le singole direzioni, condizionando così le future promozioni a primo dirigente;

2) nell'applicazione del sistema delle reggenze, non essendo stato seguito un organico criterio unitario, le reggenze stesse sono state attribuite senza tener conto della posizione di ruolo, dell'anzianità nella qualifica e dell'appartenenza al ruolo dell'amministrazione centrale; pare infatti che la reggenza sia stata attribuita anche ad un funzionario che occupa all'incirca l'80° posto nel ruolo ed addirittura a funzionari delle abolite ex imposte comunali, estranei al ruolo dell'amministrazione centrale, nonché ad un direttore aggiunto di divisione;

3) l'operato dell'amministrazione contraddice gli stessi motivi di appello del Ministro delle finanze per l'annullamento della sentenza n. 389/83 del TAR del Lazio (sezione seconda), notificata il 5 maggio 1983, che viene integralmente richiamata nella presente, nella quale, tra l'altro, si afferma: *omissis...* va, poi considerato che nel caso di specie, procedendo come indicato dalla decisione in esame, poiché la quasi totalità degli impiegati partecipanti allo scrutinio era pervenuta alla qualifica di direttore di sezione dal 1° luglio 1970, il ripetuto coefficiente di anzianità verrebbe attribuito a tutti costoro in unica misura.

In definitiva, così operando, risulterebbero danneggiati quegli scrutinati che hanno avuto un migliore svolgimento di carriera, tanto da conseguire la qualifica di ispettore generale.

Anche sotto questo profilo verrebbe vanificata la *ratio* della norma in discorso.

Per questi motivi si chiede che codesto eccellentissimo Consiglio di Stato annulli la sentenza del TAR del Lazio... ».

Come è evidente l'amministrazione ha adottato due pesi e due misure, poiché in sede giudiziaria afferma criteri che tengono adeguato conto della qualifica e delle posizioni di carriera raggiunta (ispettori generali) mentre mostra di ignorare tali criteri in sede di attribuzioni delle reggenze.

La situazione, che sembra alquanto caotica, scadrebbe ancor di più, alimentando il già nutrito contenzioso, se l'amministrazione, nel fissare i criteri per le future promozioni, attribuisse un punteggio alla voce « reggenze fiduciarie » conferite con i discutibili criteri sopra illustrati.

In questo caso le designazioni per la promozione alla qualifica di primo dirigente le avrebbe già fatte, in pratica, il direttore generale degli affari generali e del personale in base alle singole segnalazioni e non il consiglio di amministrazione al quale non spetterebbe altro compito se non quello della ratifica.

L'interrogante chiede altresì di sapere:

quali criteri sono stati seguiti nella scelta dei funzionari adibiti al Servizio centrale e degli ispettori tributari, tenuto conto che pare si voglia loro attribuire, per le promozioni, un particolare punteggio che potrebbe introdurre un ulteriore elemento di distorsione dello scrutinio per merito comparativo;

quale iniziativa intenda prendere qualora l'operato dell'amministrazione si sia concretizzato nei modi innanzi specificati per ricondurre nel giusto alveo il governo del personale specialmente nell'ambito dell'amministrazione centrale;

in particolare, se non ritenga ormai urgente prendere le opportune iniziative per rendere possibile promozioni secondo le normali modalità di scrutinio;

se non ritenga opportuno revisionare le reggenze adottando criteri da stabilirsi collegialmente dagli organi istituzionalmente competenti per la gestione del personale, prima che trovino applicazione le norme di cui alla citata legge 10 luglio 1984, n. 301.

(4-05676)

*RISPOSTA. — La normativa vigente in materia (articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873) non prevede, per il conferimento delle reggenze degli uffici finanziari, un sistema di valutazione quale quello dello scrutinio per merito comparativo, ma si limita solo a stabilire i requisiti di qualifica e di anzianità necessari per la nomina a reggente.*

*La suddetta normativa stabilisce altresì che le reggenze vanno attribuite mediante decreto del direttore generale competente, senza prevedere che tale decreto debba essere emanato sulla base di una delibera del consiglio di amministrazione.*

*Nell'uniformarsi alla disciplina appena illustrata, l'Amministrazione finanziaria tiene conto non solo dell'ordine di posizione occupato nel ruolo dai funzionari cui può essere attribuita la reggenza, ma anche dei servizi da essi prestati e della loro affidabilità a ricoprire incarichi dirigenziali.*

*A questo proposito va però rilevato che, per il conferimento delle reggenze in seno all'Amministrazione centrale, la scelta è stata di regola effettuata tra i funzionari che, oltre a possedere i requisiti prescritti, appartenevano alla medesima direzione generale da cui dipendeva la divisione rimasta priva di titolare. Essi, infatti, risultavano dotati di una più approfondita e diretta conoscenza delle attribuzioni e della specifica problematica operativa di tale ufficio, sicché maggiore appariva la loro affidabilità ad assumere l'incarico di reggente rispetto a colleghi di altre direzioni generali che pur li precedevano in ruolo.*

*Né sembra condivisibile l'obiezione secondo cui il Ministero si sarebbe ispirato, nell'affidamento delle reggenze, a considerazioni contrastanti con quelle svolte nell'appello proposto avverso la decisione in data 23 marzo 1983, n. 289 del TAR (tribunale amministrativo regionale) del Lazio, sezione seconda, con la quale è stata annullata la deliberazione del consiglio di*

amministrazione relativa alle promozioni alla qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione centrale conferite mediante lo scrutinio per merito comparativo svoltosi, in attuazione della legge 30 settembre 1978, n. 583, nella seduta del 18 dicembre 1978, proseguita il 21 seguente in successiva adunanza.

Nella predetta sentenza si afferma, fra l'altro, che, alla stregua dell'articolo 169 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il coefficiente per la valutazione dell'anzianità superiore a quella minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, doveva essere attribuito non soltanto agli ispettori generali ad esaurimento — come aveva, invece, stabilito il consiglio di amministrazione — ma a tutti gli scrutinati. La tesi contraria, sostenuta dal Ministero nell'appello prodotto contro la decisione del TAR, muoveva dalla considerazione che, in base alla norma sopra citata, il detto coefficiente doveva essere assegnato per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

Ora, poiché allo scrutinio in questione erano stati ammessi, in virtù del disposto dell'articolo 1 della menzionata legge numero 583 del 1978, impiegati con qualifiche di ispettore generale ad esaurimento, direttore di divisione ad esaurimento, direttore aggiunto di divisione e direttore di sezione in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, ne discendeva — sempre a parere dell'Amministrazione — che per qualifica immediatamente inferiore a quella di primo dirigente (che era la qualifica da conferire nel detto scrutinio) si sarebbe dovuta intendere solo quella di ispettore generale ad esaurimento, e ciò nella considerazione che la ratio della norma contenuta nel richiamato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 fosse quella di favorire gli impiegati con maggiore anzianità, quali erano, appunto, i funzionari della qualifica ad esaurimento da ultimo menzionata.

Diverso è stato l'avviso del Consiglio di Stato, sezione quarta, il quale, con la sentenza pronunciata il 10 luglio 1984, numero 721, ha confermato la decisione del TAR del Lazio, rigettando l'appello proposto da questo Ministero.

Il criterio seguito dall'Amministrazione per l'attribuzione del coefficiente di anzianità — criterio ispirato all'intento di agevolare gli scrutinati che avevano avuto un migliore svolgimento di carriera, tanto da conseguire la qualifica di ispettore generale ad esaurimento — non è comunque suscettibile di applicazione in sede di conferimento delle reggenze, atteso che gli organi di giustizia amministrativa lo hanno concordemente giudicato censurabile sotto il profilo della legittimità.

D'altra parte, quel criterio non poteva, in ogni caso, essere adottato anche ai fini dell'affidamento delle reggenze, dal momento che esso trovava il suo presupposto normativo in una disposizione — quella contenuta nel ripetuto articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 — che valeva, e vale, esclusivamente per gli scrutini per merito comparativo. A ciò deve aggiungersi che le reggenze, a differenza delle promozioni a primo dirigente, vengono conferite con riguardo a un ben determinato ufficio, sicché sembra logico che la loro attribuzione abbia luogo sulla base di valutazioni fondate, più che sull'anzianità di carriera, sul possesso della particolare preparazione professionale necessaria per dirigere la sede vacante. E di tale specifica preparazione devono presumersi maggiormente dotati i funzionari in servizio presso la medesima direzione generale da cui dipende la divisione rimasta priva di titolare, per cui è interesse dell'Amministrazione che proprio fra essi venga designato il reggente di quell'ufficio.

Non si può, pertanto, ritenere fondata la critica secondo cui, nei criteri seguiti per l'affidamento delle reggenze, sarebbe possibile individuare un preciso intento dell'Amministrazione di condizionare l'esito degli scrutini per la promozione a primo dirigente. L'incongruenza di tale cri-

tica risulta oltretutto dal fatto che l'attribuzione delle reggenze ha luogo già da anni, ben prima cioè che entrasse in vigore la legge 10 luglio 1984, n. 301 e quando era ancora vigente l'articolo 22 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1978, n. 748, che non prevedeva per l'accesso alla dirigenza il sistema dello scrutinio per merito comparativo, bensì quello del corso di formazione dirigenziale con esame finale.

Del resto, occorre sottolineare che la legittimità dei provvedimenti di conferimento delle reggenze trova una garanzia nel fatto che essi sono sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Quanto ai criteri seguiti per l'assegnazione dei funzionari al servizio centrale degli ispettori tributari, va osservato che la loro designazione ha luogo — ai sensi degli articoli 11 e 12 della ripetuta legge 24 aprile 1980, n. 146, nonché degli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10 — sulla base delle richieste avanzate dal direttore del servizio stesso che hanno sempre avuto esito favorevole, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici di appartenenza degli interessati.

Passando poi ad un altro rilievo formulato, va osservato che negli scrutini di promozione per merito comparativo alla qualifica di primo dirigente svoltisi in attuazione della menzionata legge n. 301 del 1984, è stato in effetti attribuito un punteggio sia alle reggenze sia al servizio prestato presso il SECIT (Servizio centrale ispettori tributari). Occorre però precisare che tale punteggio non è stato fissato in relazione a questi specifici scrutini, ma è stato invece assegnato — in conformità agli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 62, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — sulla base dei criteri di massima valevoli per tutti gli scrutini per merito comparativo nelle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria destinati ad essere effettuati nel triennio 1983-1985.

Va aggiunto che la determinazione dei criteri di massima relativi al suddetto triennio ha avuto luogo nella seduta del consiglio di amministrazione tenutasi il 13 dicembre 1983, cioè diversi mesi prima che venisse approvata ed entrasse in vigore la ripetuta legge n. 301 del 1984.

Non sembra superfluo precisare che il consiglio di amministrazione ha stabilito, in quell'occasione, un coefficiente di valutazione massimo di quattro punti per le reggenze, purché di durata non inferiore a sei mesi, mentre, per quanto attiene al servizio prestato presso il SECIT, ha previsto un coefficiente massimo di due punti; coefficiente che non è cumulabile con quello assegnato per le reggenze e che è destinato inoltre a valutare non solo il servizio disimpegnato presso il SECIT stesso, ma tutta una categoria di titoli assai variegata, comprendente, ad esempio, i periodi di attività svolti presso uffici quali il Gabinetto del ministro e l'ufficio legislativo, lavori di ufficio di speciale importanza, encomi rivolti con le modalità stabilite dall'articolo 37 del regolamento per il personale degli uffici finanziari, eccetera.

Se si tiene poi conto che il coefficiente massimo complessivo stabilito dal consiglio di amministrazione per la valutazione di tutte le categorie di titoli nell'ambito dei suddetti scrutini è di cento punti, cui se ne aggiungono altri sei come coefficiente di anzianità, si deve concludere che il punteggio massimo previsto per le reggenze e per il servizio presso il SECIT non può comunque considerarsi eccessivo, né, tanto meno, tale da aver inciso in maniera preponderante sull'esito degli scrutini cui si riferisce l'interrogazione parlamentare in parola.

Sulla base di quanto fin qui esposto devono dunque ritenersi infondati sia i rilievi formulati circa presunte irregolarità nel conferimento delle reggenze, sia i timori manifestati in ordine al corretto svolgimento degli scrutini per le promozioni a primo dirigente.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

BERSELLI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere —

premessi che:

nella via Saliceto di Bologna (quartiere « Bolognina ») è in corso di costruzione la nuova officina dell'Azienda trasporti consorziali, nel luogo ove era ubicato il deposito Zucca. La presenza di tale deposito, con il continuo andirivieni di centinaia di autobus, costituiva già da tempo una grave fonte di inquinamento atmosferico per tutti gli abitanti della zona. Con la costruzione dell'officina dell'ATC la situazione indubbiamente peggiorerà sia in termini di inquinamento atmosferico che acustico;

i cittadini del quartiere « Bolognina » hanno già presentato una petizione lamentando quanto sopra, laddove la giunta del comune di Bologna si è limitata a rispondere che la costruzione dell'officina sarebbe conforme alle previsioni dell'attuale piano regolatore e che sarebbe stata a suo tempo autorizzata dal consiglio del quartiere « Bolognina »;

da recenti studi in materia sono risultati maggiormente inquinanti gli scarichi dei veicoli con motori *diesel* rispetto a quelli con motori a benzina;

la costruzione della nuova officina dell'ATC aggraverebbe l'inquinamento atmosferico, già notevole nel quartiere « Bolognina », a causa dell'esistenza in zona della stazione ferroviaria, della tangenziale, del mercato ortofrutticolo, dell'ippodromo, della fiera e della manifattura tabacchi;

considerato anche che il quartiere « Bolognina » è altimetricamente il più basso del territorio comunale, nel quale inoltre si registra per questo un continuo, notevole ristagno dell'inquinamento atmosferico —

se non ritenga opportuno per le ragioni esposte di adottare con la massima urgenza tutte le iniziative del caso al fine di far sì che sia sospesa la costruzione dell'officina.

(4-04888)

RISPOSTA. — *Il consiglio comunale di Bologna, concordemente con l'assessorato regionale all'ambiente, ha costituito sin dall'ottobre 1984, una commissione tecnica incaricata di valutare l'impatto ambientale del progetto relativo alla costruzione del deposito Zucca dell'azienda trasporti di Bologna, con particolare riferimento alle normative internazionali e nazionali relative all'inquinamento ambientale e acustico, e di proporre soluzioni tecniche atte a garantire la compatibilità dell'opera con l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente.*

*Successivamente, il consiglio stesso ha disposto la sospensione dei lavori nell'area Zucca che ha destinato a verde e servizi.*

*Quanto alla nuova localizzazione del deposito, è in corso di esame una proposta relativa alla scelta di un'area posta a nord della località Dozza, di proprietà comunale e già destinata ad uso pubblico — che non desterebbe preoccupazioni per l'ambiente, data l'assenza di insediamenti abitativi.*

*Si assicura che questo ufficio seguirà con particolare attenzione le successive fasi di sviluppo della questione prospettata anche al fine di valutare la compatibilità con la normativa — in corso di emanazione — in tema di impatto ambientale.*

Il Ministro per l'ecologia: BIONDI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della reversibilità di pensione della signora Ghiretti Giulia, nata a Montechiarugolo (Parma) il 24 aprile 1913, e residente a Basilicanova di Montechiarugolo (Parma) in via Argini Nord 6, quale collaterale e orfana di caduto, iscr. n. 1.352.379. Si precisa che la Direzione provinciale del tesoro di Parma, trasmise documentata istanza al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, in data 14 gennaio 1984; fino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito; le particolari condizioni della signora Ghiretti Giulia, sollecitano il disbrigo della pratica stessa.

(4-08577)

RISPOSTA. — *Con determinazione del 10 maggio 1985, n. 1390283, alla signora Giulia Ghiretti, quale orfana di Giuseppe, è stata concessa la pensione di guerra indiretta tabella G, con assegno di maggiorazione, a decorrere dal 1° novembre 1983 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).*

*Detto provvedimento concessivo si trova attualmente all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.*

*Si assicura che appena il suddetto consenso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento concessivo, il relativo ruolo di iscrizione verrà trasmesso alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma per l'esecuzione.*

*L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BOSI MARAMOTTI E FERRI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere - premesso:*

*che la sede romana della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici soffre da tempo di carenza di spazi e risulta insufficiente alle necessità del personale;*

*che il Ministero sta restaurando un palazzetto del demanio in via del Sudario per trasferire gli uffici della Soprintendenza che non trovano degna collocazione nella attuale sede -:*

*se è vera la notizia secondo la quale si sta approntando nella sede di via del Sudario un piccolo appartamento, non si sa a chi destinato;*

*se non ritiene opportuno, data la carenza di spazi e i problemi che sempre sono sorti riguardo gli appartamenti in-*

*seriti nel corpo di sedi di uffici, quando non esistano precise necessità di custodia, destinare tutto l'immobile a uffici e servizi.* (4-08505)

RISPOSTA. — *La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, organo periferico di questo Ministero, il cui personale è aumentato nel quinquennio 1980-1985 a seguito della assunzione di circa 300 giovani ex lege n. 285 del 1977 ha in corso di restauro il palazzetto demaniale sito in Roma, via del Sudario n. 51, per trasferirvi l'archivio-deposito, due sezioni tecniche e l'ufficio disegnatori.*

*L'appartamento cui fanno riferimento gli interroganti è ubicato al quarto piano di via Monte della Farina n. 3, in un fabbricato demaniale dove già esistono concessioni a titolo oneroso attribuite, a suo tempo, dalla Direzione generale del demanio.*

*L'istanza con la quale un dipendente dell'Amministrazione per i beni culturali ha chiesto la concessione a titolo oneroso del suddetto appartamento è stata trasmessa in data 29 gennaio 1985 con parere favorevole dall'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero alla sovrintendenza in parola, la quale, in data 15 febbraio 1985, l'ha inoltrata, con parere favorevole, alla direzione del demanio.*

*Occorre sottolineare che l'assegnazione effettiva avrebbe potuto aver luogo, ovviamente, dopo il completamento dei lavori di restauro ed il riscontro delle puntuali esigenze di spazio degli uffici della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

BOZZI. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere:*

*se è vero che nell'orario ferroviario estivo, che dovrebbe entrare in vigore il 2 giugno prossimo, non figurerebbe più il treno rapido « CYCNUS » n. 927/929, col-*

legante Genova e le altre città della riviera dei fiori con Milano e viceversa;

in caso affermativo, se non si ritiene opportuno prendere le iniziative necessarie per mantenere il citato treno rapido, considerato che: l'eventuale sostituzione di esso con treni cosiddetti « cadenzati » comporterebbe un allungamento dei tempi di percorrenza, con conseguente sfasatura di tutta una serie programmata di soste-incroci; ne risulterebbe pesantemente penalizzato il settore turistico, tenuto conto che l'estremo ponente ligure vive principalmente di tale attività e che localmente la viabilità stradale versa in situazione di particolare disagio; le ferrovie della Francia stanno migliorando le loro linee con treni veloci (TGV) per permettere di raggiungere la Costa Azzurra in tempi brevi. (4-09061)

**RISPOSTA.** — A decorrere dal 2 giugno 1985 i servizi viaggiatori della linea Milano-Genova-Ventimiglia (come quelli della linea Torino-Milano-Venezia) sono stati completamente ristrutturati.

Gli studi condotti al riguardo, tenendo conto sia delle analisi delle correnti di traffico sia delle migliori caratteristiche del nuovo materiale rotabile, hanno avuto come obiettivo quello di servire i principali flussi di traffico con maggiore velocità commerciale e migliore comfort di marcia, realizzando per le altre correnti di traffico — facenti capo a centri che non sono serviti direttamente dai treni cadenzati — opportune possibilità di trasbordo, conseguendo, comunque, una riduzione dei tempi di percorrenza.

Il progetto relativo ai collegamenti a lungo percorso è stato sottoposto a suo tempo al benessere delle regioni aventi giurisdizione sulle aree interessate e successivamente discusso ed affinato nel corso di un'apposita riunione svoltasi nel mese di agosto 1984 e in successivi contatti epistolari.

Sostanzialmente, fra Milano e Ventimiglia circolano treni intercity Milano-Genova, espressi Milano-Ventimiglia e diretti Genova-Ventimiglia.

*Il nuovo assetto delle comunicazioni fra Milano e la Riviera di Ponente favorisce in misura apprezzabile la vocazione turistica della zona: i treni espressi Milano-Ventimiglia, infatti, pur fermando in undici località fra Ventimiglia e Genova, coprono il percorso di estremità in 4 ore e 40 minuti contro le 5 ore e 40 minuti di prima.*

*La rete di treni a lungo percorso ad orario cadenzato è comunque integrata da numerosi treni locali che assicurano i necessari collegamenti per l'utenza a carattere pendolare, nonché da varie possibilità di trasbordo sui treni cadenzati per le località non servite direttamente da questi ultimi.*

*Tutto ciò premesso relativamente alle profonde modifiche apportate alle comunicazioni Milano-Ventimiglia, circa la soppressione del treno Cycnus, si fa presente quanto segue.*

*Fino al 2 giugno 1985, il treno rapido 927/926 Cycnus collegava Ventimiglia con Milano, con partenza da Ventimiglia alle ore 17 ed arrivo a Milano alle ore 10,50; transitava per Genova-Porta Principe alle ore 9,5 con sosta di dieci minuti e fermava lungo la Riviera di Ponente, a Bordighera, a San Remo, ad Imperia Oneglia, ad Alassio, ad Albenga ed a Savona.*

*Da una analisi molto attenta della sua abituale utilizzazione si era rilevato che il treno serviva una corrente di traffico così articolata:*

*un flusso abbastanza consistente diretto a Genova;*

*un flusso altrettanto notevole originario da Genova per Milano;*

*un flusso di transito più modesto rispetto ai primi due dalle località della Riviera di Ponente verso Milano.*

*Inoltre, sempre durante l'orario 1984, il Cycnus poteva essere utilizzato, previo trasbordo a Genova, da viaggiatori provenienti da Diano Marina, da Loano, da Finale Ligure, da Albissola, da Varazze, da Cogoleto, da Arenzano e da Sampierdarena, che utilizzavano il precedente tre-*

no diretto 2735, il cui arrivo a Genova-Porta Principe era fissato alle ore 8,51.

Con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo del 2 giugno 1985, in seguito alla nuova offerta caratterizzata dall'applicazione del nuovo orario cadenzato sulla linea Milano-Genova-Ventimiglia, non si è potuto mantenere in vigore anche l'orario del treno Cynus. Comunque, per le correnti di traffico servite dal treno summenzionato sono state previste soluzioni alternative di collegamenti.

In pratica, la relazione Ventimiglia-Genova viene assicurata dall'espresso 555, con partenza da Ventimiglia alle ore 7 e con arrivo a Genova-Porta Principe alle ore 9,33; tale treno, oltre che nelle località servite prima dal Cynus, ferma anche a Taggia, Diano, Loano, Finale e Varazze. Nei soli giorni di sabato e domenica prosegue alla volta di Milano dove arriva alle ore 11,40: nei giorni dal lunedì al venerdì il proseguimento non risulta per ora possibile in quanto la linea Genova-Milano è interessata da indifferibili lavori di potenziamento che richiedono interruzioni diurne della circolazione per un periodo di tre ore.

La relazione Genova-Milano è assicurata dal treno intercity 382 Barbarossa, con traccia analoga a quella del Cynus (parte da Genova-Porta Principe alle ore 9,15 ed arriva a Milano alle ore 10,45) sia pure con fermata a Voghera e a Pavia.

Infine, l'utenza che proviene dalla Riviera Ligure e prosegue alla volta di Milano può utilizzare il diretto 2501, che parte da Ventimiglia alle ore 6,02 ed arriva a Genova-Porta Principe alle ore 8,55, con trasbordo sul già citato 382 Barbarossa, reso permanente. In effetti gli utenti provenienti dalle località prima servite direttamente dal Cynus subiscono, oltre all'onere del trasbordo, un allungamento dei tempi di percorrenza (di 53 minuti da Ventimiglia, ma di soli 17 minuti da Savona); altri viaggiatori delle località che già usufruivano del Cynus con trasbordo vedono ridotti sensibilmente i tempi di percorrenza per Milano; inoltre, altri centri della Riviera (complessivamente dieci) possono usufruire di tale beneficio utiliz-

zando il nuovo treno 2501 (località ove il treno 2735 non fermava).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che i collegamenti tra la Riviera di Ponente e Milano, considerati nel loro complesso, risultano migliorati: la soppressione del treno Cynus non può quindi essere considerata come provvedimento isolato ed arbitrario, ma va valutata, invece, nel contesto generale dell'offerta globale, senz'altro migliorativa, che si propone all'utenza con il nuovo orario.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

CARADONNA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere per quali considerazioni la legge istitutiva dell'albo dei brokers di assicurazione non dovrebbe permettere ai piccoli e medi operatori di esservi iscritti e, subordinatamente, per sapere se si ravvisi l'opportunità di norme transitorie che consentano l'iscrizione all'albo, nell'immediato, di tutti i brokers che hanno operato finora sul mercato. (4-08187)

RISPOSTA. — La legge del 28 novembre 1984 n. 792, che istituisce l'albo dei mediatori di assicurazione, recepisce la direttiva del consiglio della CEE del 13 dicembre 1976 (77/92 CEE), e costituisce il frutto di un lungo iter parlamentare di un disegno di legge che aveva ottenuto — tra l'altro — il consenso delle categorie interessate.

In considerazione di ciò e del brevissimo periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge, non si ritiene opportuno, al momento, che ad essa vengano apportate modifiche od integrazioni, che questo Ministero si riserva per altro di promuovere sulla base della problematica che in concreto potrà emergere dall'istruttoria delle circa 1.600 domande d'iscrizione presentate dai mediatori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ALTISSIMO.

CARADONNA. — *Al Ministro per l'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere: quali considerazioni hanno sino ad oggi consigliato di imporre basi realistiche, in campo assicurativo, per la valutazione dei danni a persona per le invalidità temporanee e permanenti. È assurdo, ad esempio che per le invalidità permanenti vengano ancora tabelle di capitalizzazione che risalgono a studi sulla sopravvivenza della popolazione basati sui censimenti del 1901 e del 1911, nonché sulle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912. Appare inoltre non equo che nella valutazione del danno fisico non venga tenuto conto della sofferenza fisica, essendo questa del tutto equiparabile al cosiddetto danno « biologico » e morale. È possibile che la disattenzione discenda da un intento calmieratore, ma se così fosse, sarebbe meglio confessare che non si può fare diversamente per la grave crisi economica generale del paese. (4-08424)

RISPOSTA. — *Le tabelle di capitalizzazione anticipata vitalizia approvate con regio decreto 9 ottobre del 1922, n. 1403, la cui inattualità viene posta in evidenza, furono predisposte con riferimento alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale della previdenza sociale, e necessitano certamente di un opportuno adeguamento. Detto istituto, a quanto risulta, tuttora se ne avvale per la determinazione delle prestazioni dovute.*

*Il ricorso alle suddette tabelle, anche per la valutazione del danno alla persona nelle ipotesi in cui allo stesso debbano provvedere gli assicuratori privati, è frutto invece di un consolidato indirizzo giurisprudenziale.*

*La stessa giurisprudenza, nell'affermare la validità di tale sistema di calcolo, non ha mancato di rilevare per altro che l'adozione di esso non può dirsi vincolante per il giudice, ma costituisce esercizio di una facoltà discrezionale.*

*Il ricorso alle tabelle non è pertanto obbligatorio per il risarcimento del danno e il giudice rimane sempre libero di utilizzare, come in concreto avviene, altri*

*criteri di valutazione nell'ambito dell'equità e secondo le circostanze del caso, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile, ove difettino elementi obiettivi che consentano il ricorso alle tabelle medesime.*

*Si fa infine presente che gli assicuratori privati si attengono, nella liquidazione stragiudiziale dei danni, ai criteri di massima enunciati nelle decisioni adottate dalla magistratura.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
ALTISSIMO.

CIFARELLI. — *Ai Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quale intervento intenda esplicitare per evitare che, nella divisata ristrutturazione del complesso edilizio della « Loggia dei Tiratori » in Gubbio sia attuato il progetto presentato al comune dalla Cassa di risparmio di Perugia, che trasformerebbe detto edificio in banca, con uno snaturamento sotto l'aspetto funzionale e uno stravolgimento sotto il profilo architettonico.

L'interrogante sottolinea che gli ambienti culturali, ed in particolare l'associazione Italia nostra, hanno espresso la loro opposizione al piano di recupero predisposto dall'amministrazione comunale, il quale è alla base del progetto di cui innanzi, della Cassa di risparmio di Perugia.

L'interrogante ricorda che il complesso edilizio in questione, costruito nel 1603 a ridosso del porticato trecentesco, con colonne doricizzanti e senza basamento, costituisce una rarissima testimonianza, e senza dubbio la meglio conservata, delle Corporazioni di mestiere eugubine. Il Tiratoio della lana fu all'origine concepito, e nel suo sviluppo storico utilizzato, come spazio atto ad una « pluralità funzionale » e caratterizzato da attività sociali e d'incontro, artigianali, di minuto commercio e così via; onde la privatizzazione del complesso è destinata a vanificare la ricchezza e varietà di vita, che hanno ca-

ratterizzato il Tiratoio fino ai nostri giorni.

Aggiungasi che la modifica di talune strutture, come quelle relative al pavimento del porticato superiore, e di altre, comporterebbe mutazione di parti architettoniche rilevanti, oltreché variazioni volumetriche, tutto ciò in dispregio della *ratio* della conservazione dei centri storici, come fortunatamente e fortunatamente impostata in Italia, nonché in violazione delle leggi vigenti. (4-02822)

**RISPOSTA.** — *La ristrutturazione del complesso edilizio Loggia dei tiratori non comporta affatto lo stravolgimento sotto il profilo architettonico dell'edificio in questione in quanto le strutture che vengono intaccate sono solo interne e di recente realizzazione.*

*Si precisa inoltre che la costruzione del complesso non risale al 1603 a ridosso del porticato trecentesco, bensì essendo molto più antico, è stato solo ristrutturato parzialmente al suo interno in quell'epoca, ristrutturazioni che tra l'altro sono state in questo secolo demolite parzialmente e tamponate con mattoni forati.*

*Non si può neanche parlare di privatizzazione del complesso in quanto la cassa di risparmio è per definizione e statuto un ente di diritto pubblico ed una parte dell'edificio acquistato sarà destinata a sala pubblica polivalente e per conferenze. Inoltre la chiesa rimane di proprietà della curia ed altri locali restano alla attuale destinazione di pizzeria, negozio di alimentari ed abitazioni private, utilizzazioni queste che non hanno suscitato mai alcuna opposizione.*

*Il pavimento del porticato superiore, formato da solai in ferro e laterizi a quote diverse e ricoperti con cartone catramato, verrà opportunamente ristrutturato, portandolo ad una unica quota, per altro non visibile dall'esterno e comunque opportunamente pavimentato. Il loggiato superiore non verrà, in alcun caso tamponato per realizzare un volume.*

*Tanto premesso questa Amministrazione ritiene che con tale piano di recupero vengano rispettate tutte le strutture storiche dell'edificio, nella totale osservanza delle leggi che è tenuta a rispettare e far rispettare.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

**COLONI E REBULLA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

la SpA « Industria Triestina Gas compressi » con sede a Trieste, ha registrato negli ultimi tempi una contrazione produttiva e occupazionale;

la prosecuzione dell'attività di questa società a partecipazione statale appare utile e possibile innanzitutto per le esigenze della società « Fincantieri » e perché si tratta dell'unica azienda operante nel settore nella regione Friuli-Venezia Giulia —:

se si intende aggiornare e mettere in esecuzione il progetto Italcantieri - SIO;

se è in predisposizione un piano di investimenti che consenta l'ammodernamento e lo sviluppo su basi economiche dell'azienda. (4-05030)

**RISPOSTA.** — *La Fincantieri, a seguito della incorporazione della Italcantieri, ha assunto la partecipazione totalitaria nella Industria triestina gas compressi società per azioni, operante nel campo della produzione e distribuzione di gas per usi industriali.*

*Tenuto conto per altro che tale attività non rientra tra quelle di interesse strategico per il gruppo IRI, la Fincantieri stessa è venuta nella determinazione di dismettere la partecipazione nella società in oggetto ed ha raggiunto un accordo con la Società italiana acetilene e derivati (SIAD) di Bergamo, operante nel medesimo settore dei gas tecnici.*

*Tale accordo prevede che la cessione dell'intero pacchetto azionario in parola avvenga alle seguenti condizioni:*

*prezzo di acquisto: tre miliardi di lire (importo superiore al valore di libro della partecipazione) da corrispondere in contanti all'atto della firma del fissato bollato;*

*750 miliardi di lire in due anni, sotto forma di sconto sulle forniture di ossigeno da parte SIAD, regolate al prezzo di mercato per i grandi consumatori industriali;*

*impegno della SIAD per il mantenimento dell'occupazione.*

Il Ministro delle partecipazioni statali: DARIDA.

DANINI, PICCHETTI E MIGLIASSO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere —*

*premessi che l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, stabilisce la ricongiunzione d'ufficio e senza onere alcuno, dei periodi assicurativi iscritti a più istituti previdenziali per quei lavoratori provenienti da Enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 —:*

*se gli istituti di previdenza e in particolare modo l'INPS hanno predisposto i propri servizi affinché ottemperino alla applicazione della norma citata, senza attendere intervento alcuno da parte del lavoratore assicurato;*

*se la CPDEL, a cui fanno capo gli enti e a cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha assegnato funzioni esercitate dagli enti disciolti, ha impartito disposizioni agli enti locali affinché siano trasmesse le necessarie documentazioni relative ai periodi previdenziali richiamati, a carico dei lavoratori provenienti dagli enti soppressi sopra richiamati:*

*tutte le disposizioni emanate sia dai Ministeri che dagli Enti previdenziali per la corretta applicazione del disposto di legge sopra richiamato;*

*se non si ritenga opportuno ed indispensabile emanare precise disposizioni vincolanti per gli enti previdenziali affinché l'articolo 6 della legge 29 venga applicato anche per quei lavoratori che hanno prestato servizi stagionali presso gli enti soppressi, stante le caratteristiche delle funzioni e dei compiti agli stessi assegnati.*

*Si fa riferimento, ad esempio, al personale dell'ex Patronato scolastico che per decenni fu adibito, nel solo periodo scolastico, al doposcuola e alla refezione o al personale assunto, sempre per ragioni di istituto, in modo temporale e precario, sempre assicurato ai fini previdenziali all'INPS.* (4-06725)

RISPOSTA. — *Il personale degli enti soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, transitato presso altro ente tenuto ad iscriverne i propri dipendenti alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali), ha titolo all'opzione per conservare l'iscrizione presso la pregressa gestione previdenziale.*

*All'uopo i dipendenti interessati, che hanno esercitato il diritto di opzione, debbono provvedere a segnalare la pregressa posizione di servizio e previdenziale all'ente datore di lavoro, il quale avrà cura di trasmettere alla CPDEL la relativa documentazione probatoria.*

*Per quanto concerne poi la ricongiunzione, d'ufficio, dei periodi assicurativi operata dall'INPS, si informa che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha riferito che l'istituto, in data 3 dicembre 1983, con circolare n. 629 RCV/230, ha impartito precise disposizioni alle dipendenze periferiche ai fini di una puntuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 29 del 1979.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

EBNER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che nella provincia di Bolzano e specialmente nel comune di Laives c'è una grossa preoccupazione per il fatto che la stazione ferroviaria non solo non è stata potenziata, ma dovrebbe essere chiusa completamente al traffico —;

in base a quali ragioni l'amministrazione delle ferrovie dello Stato vuole prendere questo drastico provvedimento, togliendo alla popolazione di Laives questo necessario servizio pubblico;

se non intende intervenire direttamente, dati gli innumerevoli interventi da parte della popolazione residente, del comune e della Giunta provinciale, affinché la stazione di Laives rimanga in funzione.  
(4-09473)

RISPOSTA. — *L'Azienda delle ferrovie dello Stato non ha deliberato la chiusura all'esercizio della stazione di Laives. Per altro, nell'ambito dei normali adeguamenti dei servizi alle effettive esigenze dell'utenza, in base ai dati di traffico, sono state soppresse alcune fermate, garantendo tuttavia i collegamenti da e per Bolzano maggiormente utilizzati da Laives, nelle fasce orarie pendolari, come risulta dal quadro seguente:*

treno	Laives	
7874	7.08	per Bolzano
3982	7.44	per Bolzano
7877	12.32	da Bolzano
10905	17.39	da Bolzano

Tali fermate, che non figurano nello orario ufficiale a causa di un disguido tecnico, sono state ampiamente pubblicizzate nella stazione interessata e sono state già partecipate ai sindaci di Laives e Vadenza con lettera del 2 maggio 1985 a cura della direzione del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Verona.

I provvedimenti di soppressione delle fermate dei treni meno utilizzati non incidono, tuttavia, sulle possibilità di spostamento dei cittadini di Laives, in quanto, oltre che delle fermate mantenute, l'uten-

za può servirsi di tutte quelle previste nella vicina stazione di Bronzolo, distante solo tre chilometri da Laives e con questa collegata da un apposito autoservizio che manca, invece, tra Laives e l'omonima stazione.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

FELISETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ai lavoratori in pensione alla data del 1° gennaio 1980 e già dipendenti dal Monopolio di Stato spetti il diritto all'anzianità pregressa contemplata dalla legge n. 283 del 1979.

Per sapere, in ipotesi positiva, a quale punto siano i relativi decreti ministeriali di liquidazione.  
(4-03803)

RISPOSTA. — *La recente legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti, prevede all'articolo 7 la riliquidazione delle pensioni del personale inquadrato nei livelli retributivi a norma della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391 e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432. I relativi benefici sono attribuiti in ragione del 50 per cento dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.*

Poiché con l'articolo 101 della legge n. 312 del 1980, espressamente richiamato dal citato articolo 7 del provvedimento di perequazione, la decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle nuove qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stata fissata al 1° luglio 1977, il beneficio compete al personale cessato dal servizio a partire dalla data suddetta.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri per l'ecologia e per gli affari regionali.* — Per conoscere — premesso che:

è in corso di realizzazione in Valle d'Aosta un elettrodotto, nel quadro di un programma-progetto internazionale Super Phoenix, in collaborazione fra gli enti per l'energia elettrica del nostro paese, della Francia e della Germania federale;

dalla stampa nazionale si evidenzia che tale intervento sta determinando gravi danni ambientali in zone fra le più belle, quali la Val di Cogne e quella di Champorcher;

la questione è stata proposta da diversi mesi alla giunta regionale della Valle d'Aosta dal gruppo socialista, ma non ha avuto alcun riscontro —

quali interventi si siano già determinati per adeguare il progetto, se necessario, alla realtà dell'ambiente ed evitare di compromettere il patrimonio di questa importante zona del nostro paese;

se non ritengano necessario sospendere con immediatezza i lavori. (4-05369)

RISPOSTA. — *Dagli elementi forniti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si evince che la linea Passo Piccolo San Bernardo-Rondissone costituisce il tratto in territorio italiano dell'interconnessione Rondissone-Alberville tra la rete dell'ENEL e quella dell'ente per la energia elettrica francese (EDF). Il progetto Super Phoenix, citato nella interrogazione, riguarda, invece la costruzione di una centrale nucleare in territorio francese e non ha rapporti significativi con l'elettrodotto in questione.*

*La linea Passo Piccolo San Bernardo-Rondissone, costruita su concessione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici con decreto del 17 aprile 1984, n. 146 segue, salvo varianti di modesta entità apportate su richiesta di alcune amministrazioni locali, il tracciato di una linea esistente dal 1954 ed ora in fase di demolizione. Ciò consente di non creare problemi di rilievo sotto il profilo ecologico.*

*L'assessorato regionale per l'agricoltura le foreste e l'ambiente naturale ha — per la parte di propria competenza — autorizzato la costruzione di piste e di nuove strade sino alla altezza degli alpeggi. Al di sopra di tale linea è stato consentito l'uso dell'elicottero al fine di evitare la costruzione di strade di accesso ai cantieri, che avrebbe comportato rilevanti danni all'ambiente.*

*In qualche caso, come evidenziato nella informativa della presidenza regionale, i limiti sono stati superati e l'ENEL ha assunto l'impegno di usare tutti gli strumenti a disposizione, oltre ai poteri di direzione e vigilanza, nei confronti delle imprese appaltatrici dei lavori, al fine di ottenere il ripristino delle aree attraversate dall'elettrodotto.*

*Attesa la particolare incidenza dell'opera, i cui lavori sono in via di completamento, sull'assetto ambientale, si assicura l'interrogante che la situazione continuerà ad essere seguita con ogni cura anche in vista del recepimento e della applicazione della normativa comunitaria in tema di impatto ambientale.*

Il Ministro per l'ecologia: BIONDI.

FERRARI MARTE, BARBALACE, ZAVETTIERI, ALBERINI E FIANDROTTI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere — premesso che:

nei giorni scorsi, e precisamente il 29 gennaio 1985, si è svolto su iniziativa della Commissione affari sociali del Parlamento europeo a Bruxelles un'importante riunione di verifica e di confronto sugli orientamenti di utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 1986, 1987 e 1988;

si è evidenziata, sulla base di una relazione del parlamentare Bachy, con notevoli rilievi critici alla prima fase di attuazione della riforma del Fondo, che come è noto è iniziata nel 1984, l'improrogabile necessità di una più marcata tendenza ad utilizzare tale « Fondo » non per

« azioni di generica formazione professionale », ma a sostegno di tutte quelle iniziative che possono essere dirette alla creazione di « nuovi posti di lavoro e di posti di lavoro aggiuntivo » -

quali siano gli orientamenti del Governo per fare sì che anche nel nostro Paese tali orientamenti trovino concreta ed effettiva attuazione anche nel corso del 1985 e non solo negli anni successivi. (4-07893)

**RISPOSTA.** — *Il trattato di Roma, nel determinare gli scopi del fondo sociale europeo, pone sullo stesso piano la promozione dell'occupazione e quella della mobilità geografica e professionale.*

*I laboriosi negoziati in sede di consiglio, svoltisi in occasione dell'ultima riforma del fondo, tendenti a definire in maniera più specifica i mezzi di intervento del fondo stesso, si sono conclusi prevedendo interventi specifici in favore dell'occupazione da realizzare prioritariamente attraverso attività di formazione professionale. Si ricorda, in particolare, la disposizione che prevede aiuti all'occupazione dei giovani di età inferiore ai 25 anni e di talune categorie di persone al di sopra di tale età.*

*Questo è il risultato di un difficile compromesso fra le esigenze di quei paesi, la grande maggioranza, che, in sede di dibattito sulla riforma del fondo, intendevano dirigere i contributi del fondo esclusivamente verso azioni di formazione professionale e quelle di altri paesi, tra cui soprattutto il nostro, che sostenevano la necessità di orientare maggiormente il fondo verso azioni destinate ad aumentare le possibilità di impiego.*

*Per quanto riguarda gli orientamenti di gestione del fondo, si sono da parte italiana svolte costanti pressioni sulla commissione, cui è affidata la loro elaborazione, perché lasciasse il più largo spazio possibile alle iniziative dirette a promuovere l'occupazione. Spetta ora ai promotori italiani, amministrazioni dello Stato, regioni, altri enti pubblici e privati il compito di elaborare programmi concreti volti ad utilizzare quei mezzi finanziari che il fondo sociale*

*mette a disposizione per interventi della natura desiderata.*

*Per quanto riguarda l'esercizio 1985, le richieste di intervento del fondo sociale europeo sono già state inoltrate il 20 ottobre 1984 sulla base degli orientamenti in vigore. Il negoziato con la commissione, conclusosi nel mese di maggio 1985, ha dato positivi risultati, specialmente per quanto concerne gli interventi nelle zone di ristrutturazione industriale e si stanno ora esaminando con la commissione stessa le concrete modalità di attuazione della partecipazione italiana, in relazione alle specifiche esigenze del nostro paese.*

*Il ministro del lavoro ha aperto con i suoi colleghi, in qualità di presidente di turno del Consiglio dei ministri del lavoro e degli affari sociali, un dialogo informale sulla riforma del fondo sociale europeo introdotta nel 1983, allo scopo di consentire l'uso del fondo stesso per azioni di più diretto sostegno dell'occupazione, specie nelle zone sfavorite della Comunità.*

*È necessaria, in questa ottica, anche una specifica qualificazione dei programmi delle regioni del nostro Mezzogiorno, utilizzando a tal fine anche le risorse del fondo progetti speciali per il sud, istituito dalla legge-quadro n. 845, incrementando così le disponibilità del fondo di rotazione istituito dalla medesima legge.*

*Qualora vengano varati nuovi strumenti di legge a favore dell'occupazione nel sud, si cercherà di far confluire anche i relativi progetti nel quadro delle richieste al fondo sociale europeo per rafforzare l'efficacia degli interventi. È noto, infatti, che il fondo stesso interviene in presenza di analoghi contributi pubblici.*

**Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIOMET.**

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, premesso che:

su *La Prealpina* di Varese del 24 febbraio 1985 pagina 9 è stata evidenziata, sia pure per sunti, un'interrogazione del deputato ticinese (Svizzera) signor

Agostino Bianda con il titolo « frontaliere con paghe da fame »;

tale interrogazione evidenzia che la « preoccupazione non è tanto per i posti di lavoro », ma per la « gestione del frontalierato » e, fra l'altro, afferma il deputato signor Bianda, « ci sono operatori che compensano le prestazioni ricevute con emolumenti che nulla hanno a che vedere con quanto comunemente viene definito mercede »;

si afferma altresì che « un muratore italiano è pagato con 1.200 franchi al mese, un'operaia di lavanderia ne riceve mensilmente 1.000 e una lavoratrice comune di 19 anni ne riceve 400 mensilmente;

si evidenzia che in genere il salario al sud delle Alpi è inferiore di un 20 per cento alla media svizzera, mentre per i lavoratori frontalieri questa diversità si spinge sino al 40 ed anche al 50 per cento in meno rispetto ai salari medi corrisposti oltre il Gottardo -;

se non intenda disporre concrete iniziative per un esame di tale situazione anche mediante la convocazione della commissione mista Italia-Svizzera;

se da parte delle nostre autorità consolari e dell'Ambasciata in Svizzera vi siano stati rapporti ed iniziative su tale « denunciata situazione » e quali le iniziative svolte per tutelare in concreto i diritti economici e previdenziali ai nostri lavoratori emigrati frontalieri. (4-08730)

**RISPOSTA.** — *L'ambasciata d'Italia in Berna ed i dipendenti uffici consolari in Svizzera seguono con particolare attenzione la situazione dei nostri frontalieri, assumendo di volta in volta le iniziative appropriate per la tutela dei singoli lavoratori. La situazione dei frontalieri è inoltre oggetto costante di negoziati italo-svizzeri, nei suoi vari profili (status, sicurezza sociale, disoccupazione, trattamento fiscale, eccetera).*

*Risulta che l'ufficio cantonale del lavoro ticinese ha accertato e represso un limitato numero di abusi. in occasione dei*

*controlli a campione periodicamente effettuati e che, d'altra parte, le organizzazioni sindacali sono intervenute nei casi in cui i lavoratori interessati - generalmente al termine del rapporto di lavoro - hanno segnalato le irregolarità.*

*Indipendentemente dalle situazioni illegali, resta il fatto che i frontalieri in Svizzera (con esclusione della zona di Sopraceneri) percepiscono in media salari più bassi di quelli degli altri lavoratori. Per altro i salari citati nell'interrogazione del deputato ticinese Bianda costituiscono casi-limite ed alcuni esempi citati appaiono erronei, come emerso da una verifica che sta effettuando l'ufficio cantonale del lavoro.*

*Le cause del fenomeno dei bassi salari sono ricollegabili al divario tra la Svizzera e le regioni italiane di confine, nei livelli di disoccupazione e costo della vita. Tale divario favorisce un afflusso abbondante di manodopera frontaliera in Ticino, tanto più che tale manodopera non è soggetta ai contingentamenti previsti per altre categorie di lavoratori in Svizzera. Ciò contribuisce a deprimere il livello medio dei salari, fenomeno che viene accentuato dalla concentrazione del frontalierato - attraverso il meccanismo della priorità della manodopera locale - in settori occupazionali tutelati in misura inferiore dai contratti collettivi (come tessili ed abbigliamento), ovvero che consentono comunque la corresponsione, anche a lavoratori qualificati, di salari corrispondenti a minimi di categoria.*

*L'ambasciata e gli uffici consolari in Svizzera continueranno a seguire attentamente la situazione dei frontalieri, per la loro migliore tutela e la repressione degli eventuali abusi.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

**FINCATO GRIGOLETTO.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere - premesso che:*

*la VIII Commissione permanente della Camera ha discusso la tabella delle isti-*

tuzioni culturali ammesse al contributo dello Stato, esprimendo su di essa un motivato parere;

nella motivazione del parere è ben presente il concetto (per il quale fu steso un ordine del giorno) che le tabelle avrebbero dovuto avere validità per un solo anno;

il relativo decreto ministeriale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 14 dicembre 1984, prevede viceversa una validità per il triennio 1984-1986 -

quale sia la valutazione del Ministro circa la motivazione espressa dalla Commissione, dal momento che tale orientamento parlamentare è stato successivamente disatteso dal Governo. (4-08018)

*RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834, che ha emanato la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, ha dovuto tener conto, per quanto riguarda la validità triennale, del disposto della legge 2 aprile 1980, n. 123, articolo 1, comma quarto.*

*Ma, proprio in considerazione delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame della proposta di revisione della suddetta tabella, ai sensi dell'articolo 1, comma primo della citata legge, è stato dato mandato, nella seduta del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali del 21 dicembre 1984, al competente comitato di settore e all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, di iniziare un attento esame per la revisione della tabella in questione.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

*FINI E MATTEOLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso che presso le Sedi Centrali del Banco di Roma sono in funzione due distinti centri ricreativi aziendali e che in data 3 gennaio 1985 l'ufficio del personale del Banco di Roma*

*ha ritenuto di non accogliere la domanda avanzata dal signor Giorgio Forcina, nella sua qualità di presidente del « Centro Tempo Libero - Sezione di Roma », per il riconoscimento di detto circolo con la motivazione che l'istituto bancario si prefigge un « contenimento dei costi ed un recupero di produttività » -;*

*se non ritenga detta motivazione in contrasto con l'anomala esistenza di due distinti centri dopolavoristici aziendali e tale da far sorgere il fondato sospetto che si voglia favorire surrettiziamente, per ragioni politiche e che nulla hanno a che vedere con il contenimento dei costi e con il recupero della produttività, gli attuali amministratori dei due circoli ricreativi già esistenti.* (4-07659)

*RISPOSTA. — La questione, esulando dagli aspetti di rilevanza pubblicistica della attività creditizia, non può costituire oggetto di indagine da parte degli organi preposti istituzionalmente alla funzione di vigilanza. Tale funzione, invero, si attua nei confronti degli istituti di credito di diritto pubblico, secondo le norme contenute nel titolo quinto del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni (legge bancaria), con particolare riguardo alle materie espressamente indicate negli articoli 28, 31, 32, 35 e 39, nessuna delle quali si riferisce alla questione segnalata.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

*FIORI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere - premesso che:*

*l'IFAD, agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo agricolo, è stata rifinanziata per il triennio 1985-1987, stante il meritevole ruolo fino ad oggi svolto in relazione al problema della fame nel mondo e alla necessità di creare negli stessi paesi del sottosviluppo quelle premesse affinché questi raggiungano l'autosufficienza agroalimentare;*

*l'Italia contribuisce finanziariamente all'IFAD in modo poco significativo in*

relazione al recente aumento di fondi disponibili —

se non si ritenga di intensificare i rapporti con l'IFAD, indirizzando verso tale Agenzia delle Nazioni Unite, una parte maggiore delle somme destinate agli aiuti al terzo mondo. (4-09123)

**RISPOSTA.** — *Il Governo italiano condivide pienamente il giudizio dell'interrogante circa il ruolo dell'IFAD in relazione ai problemi più urgenti dei paesi in via di sviluppo. In particolare, gli obiettivi perseguiti da tale organismo — e cioè il sostegno e lo sviluppo delle attività rurali esplicate da medi e piccoli imprenditori agricoli nel terzo mondo — coincidono largamente con l'attuale impostazione italiana della cooperazione allo sviluppo nel settore agro-alimentare, cooperazione che al di là degli aiuti di emergenza, deve promuovere in tali paesi un processo di sviluppo autocentrato che li avvii progressivamente sulla strada dell'autosufficienza alimentare.*

*L'Italia, che ospita e sostiene l'IFAD fin dalla sua entrata in attività, ha contribuito al finanziamento dell'ente con uno stanziamento superiore a 38 milioni di dollari per il triennio 1981-1983. Il negoziato per il secondo finanziamento per il triennio 1985-1987 ha incontrato notevoli difficoltà e non è ancora concluso.*

*L'Italia ha comunque confermato ulteriormente il suo appoggio a questa valida istituzione, annunciando di porre a disposizione della stessa un finanziamento pari a 17 miliardi di lire a titolo di anticipo sulla somma che sarà definita nel quadro del negoziato in corso.*

*Si rileva inoltre che sono attualmente in corso dei contatti con l'IFAD per studiare il miglior modo di realizzare operazioni di cofinanziamento di progetti nel settore agro-zootecnico in alcuni paesi in via di sviluppo (africani e non). Si tratta di un'iniziativa alla quale sia il Governo italiano sia l'IFAD annettono grande importanza, anche perché consentirà di mobilitare risorse aggiuntive per il fondo.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

**FITTANTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle inadeguatezze e delle disfunzioni che presenta la sede INPS di Lamezia Terme (Catanzaro), alla quale fanno capo 20 comuni, una popolazione di 120 mila abitanti e circa 25 mila pensionati. La situazione è preoccupante perché:

a) la sede è tuttora ubicata in un edificio costruito originariamente per civile abitazione, che si sviluppa su sei piani serviti da un solo ascensore;

b) agli uffici sono assegnati solo 10 dipendenti, tanti quanti erano al momento della istituzione che risale al 1972;

c) la gran parte del personale viene continuamente sostituita perché destinata ad altre sedi (Reggio Calabria, Crotona, la Sicilia, ecc.);

d) i reparti addetti alla ricostruzione delle posizioni assicurative ed alla liquidazione dei conguagli a favore delle imprese, non funzionano e si sono accumulate tutte le pratiche degli ultimi sette-otto anni;

se è vero che di recente, per un impossibile adeguamento dell'edificio alle esigenze di funzionalità, si è deciso di spendere circa 80 milioni per il rinnovo dell'impianto elettrico e circa 280 milioni per la realizzazione del centro unico informazioni (CUI);

se sono vere le notizie secondo le quali l'INPS avrebbe intenzione di acquistare l'immobile anziché — accogliendo i voti e le sollecitazioni espresse dal comitato provinciale e dalle organizzazioni sindacali — provvedere alla costruzione di un apposito edificio;

se è a conoscenza che il pagamento delle indennità di malattia in ritardo di anni, viene puntualmente accelerato ed effettuato nei periodi elettorali;

con quali misure e tempi intende far fronte alle carenze lamentate ed in particolare, se ritiene di:

1) provvedere alla stabile assegnazione di personale ed all'aggiornamento dell'organico che, secondo le stime dei Sindacati, dovrebbe passare dalle attuali 10 unità ad almeno 15;

2) decidere la costruzione della sede di Lamezia Terme, garantendo, fin dal programma di investimenti 1985, la necessaria copertura finanziaria;

3) assegnare aliquote di personale provvisorio per il rapido smaltimento delle pratiche arretrate relative alle ricostruzioni delle posizioni assicurative, alle liquidazioni dei conguagli a favore delle imprese e delle indennità di malattia;

se intende dare precise disposizioni perché le pratiche vengano esaminate secondo rigorosi criteri di precedenza cronologica e non sulla base delle scelte clientelari ed elettoralistiche per come è avvenuto finora. (4-07371)

**RISPOSTA.** — *La realizzazione di una nuova sede a Lamezia Terme non è stata prevista nei programmi operativi concernenti investimenti in immobili strumentali, redatti dall'anno 1982, ai sensi della legge n. 155 del 1981, e di conseguenza, non è stato ipotizzato alcuno stanziamento a riguardo.*

*L'attuale sistemazione degli uffici della sede in questione in locali assunti in affitto, infatti, pur non essendo ottimale, non è stata ritenuta dagli organi competenti tale da far inserire la costruzione di un nuovo fabbricato fra le esigenze prioritarie dell'istituto in materia.*

*In vista delle future necessità operative e tenuto conto dei tempi occorrenti per portare a compimento una operazione immobiliare, l'INPS ha per altro, preso contatti con il comune di Lamezia Terme, al fine di individuare un'area idonea alla costruzione di un apposito stabile di sua proprietà.*

*Circa le carenze di quello attuale l'istituto ha precisato, inoltre, di aver già provveduto alla definizione di notevoli opere di adeguamento e di trasformazione, di cui alcune, tra quelle più urgenti, già*

*appaltate ed eseguite (come l'adeguamento alle norme antinfortunistiche dell'impianto elettrico ed il rifacimento dell'ascensore) per complessivi 95 milioni di lire. Le opere di realizzazione del centro informativo, invece, per un ammontare di 36 milioni di lire, non sono state ancora autorizzate, come pure le ulteriori sistemazioni necessarie alla funzionalità della sede (CED, sale pubblico) la cui spesa è stata preventivata in 149 milioni di lire.*

*Per quanto concerne il fabbisogno di personale della sede in parola, previsto in 86 unità impiegate e attualmente coperto da 77 dipendenti, con una carenza, quindi, di nove unità, la maggior parte delle quali con qualifica di assistente, l'INPS ha di recente indetto un concorso pubblico per le sedi zonali della Calabria che, con l'assunzione dei vincitori ed eventualmente degli idonei, potrà consentire di portare alla normalità la situazione dei locali organici.*

*Al riguardo l'istituto ha fatto presente che, anche a causa di vincoli posti dalla legge finanziaria, nel 1984, ha dovuto dare precedenza alle sedi del nord, le cui vacanze organiche sono risultate di gran lunga superiori a quelle verificatesi presso le sedi meridionali.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: **DE MICHELIS.**

**FITTANTE.** — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:*

*a quali esigenze e regole rispondono le manovre che, secondo alcune voci, da tempo vengono effettuate fra comune di Lamezia Terme, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, Agenzia di Lamezia Terme, Banca Popolare di Nicastro ed INPS, Sede di Lamezia Terme (Catanzaro). Pare infatti che:*

*a) il suddetto comune emetta periodicamente i mandati di pagamento a favore di vari enti come l'INPS, trasmettendoli al proprio tesoriere, la Cassa di Risparmio; la Cassa, anziché provvedere a rimettere gli importi agli intestatari*

dei mandati, trasferisce i fondi alla Banca Popolare di Nicastro la quale, dopo alcuni giorni, provvede ad effettuare i versamenti per conto corrente;

b) la Cassa di Risparmio dichiara all'INPS la impossibilità, per mancanza di modelli, ad emettere alcune migliaia di assegni a favore di lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni e di altre indennità e che invece, a distanza di poche ore dal rifiuto del suddetto istituto, provveda la Banca Popolare di Nicastro, come si sarebbe verificato nel novembre 1984 per importi che superano i 10 miliardi;

se non ritengano che tali manovre se vere, producono quanto meno ritardi nella disponibilità dei mezzi finanziari da parte degli enti, godimento di valuta a favore degli Istituti di credito, aumento artificioso dei movimenti da parte della Banca Popolare. È infatti difficile ritenere che la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania non sia in grado di assolvere tempestivamente ai suoi doveri di tesoriere del comune e non disponga di un adeguato numero di modelli per assegni, una banca locale riesce invece a svolgere il ruolo di supplenza a tali carenze;

quali sono le iniziative che intendono assumere per accertare i fatti e per regolare i rapporti fra gli enti sopra menzionati in modo da renderli sempre più fluidi e trasparenti. (4-07372)

**RISPOSTA.** — *L'azione degli organi preposti al controllo del sistema creditizio è volta a verificare - nel rispetto dell'autonomia delle scelte operate dai competenti organi delle aziende di credito - che le linee di gestione adottate dagli enti creditizi nei diversi settori in cui si articola la loro attività non siano in contrasto con norme di legge e siano compatibili con il mantenimento di una equilibrata situazione tecnica complessiva delle aziende medesime.*

*Si significa, pertanto, che le questioni attinenti agli aspetti negoziali dei rapporti tra aziende di credito e loro clientela esu-*

*lano dall'ambito delle attribuzioni proprie degli organi di vigilanza.*

*In particolare, per quanto concerne il servizio di tesoreria svolto dall'agenzia di Lamezia Terme della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania a favore del comune di Lamezia Terme e dell'INPS, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato al riguardo, ha precisato quanto segue.*

*Le sedi periferiche dell'INPS effettuano, di regola, i diversi pagamenti, di natura prevalentemente non pensionistica, a mezzo assegni bancari tramite due o più banche con le quali è in atto una apposita convenzione. Nel caso di specie, presso la sede zonale di Lamezia Terme il servizio in questione è svolto utilizzando i moduli forniti dalla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, nonché dalla Banca popolare di Nicastro.*

*Infatti, nel periodo novembre-dicembre 1984, l'utilizzo degli assegni di conto corrente forniti dalle due banche è stato il seguente:*

*Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, assegni 16.116 per lire 10.424 milioni;*

*Banca popolare di Nicastro, assegni 6.070 per lire 4.299 milioni.*

*Si soggiunge, infine, che i pagamenti per la cassa integrazione guadagni sono stati effettuati per la prima volta nel citato periodo novembre-dicembre 1984, a mezzo assegno bancario, utilizzando i moduli forniti dalle due banche, secondo i seguenti volumi:*

*Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, assegni 3.139 per lire 2.935 milioni;*

*Banca popolare di Nicastro, assegni 514 per lire 434 milioni.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

**FONTANA.** — *Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere se non ritenga opportuno portare avanti le necessarie iniziative affinché lo status di profugo internazionale venga esteso anche ai cittadini*

dei paesi extraeuropei che siano costretti ad abbandonare la propria terra senza potervi fare ritorno. Oggi infatti non può essere sottaciuto che la limitazione dello status ai soli profughi europei costituisce una inammissibile e pesantissima penalizzazione per tutti coloro che in Africa, in Asia e nelle Americhe siano assoggettati a persecuzioni di natura politica e costretti a trovare rifugio altrove.

Già il ministro Colombo, nel corso del 1982, aveva dimostrato sensibilità per questo drammatico problema, proponendo di togliere la restrizione italiana all'estensione di validità della convenzione stessa, dichiarandosi favorevole così alle sollecitazioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

L'Italia fa parte della piccolissima schiera di quelle nazioni (in tutto il mondo 8 e in Europa 3: Turchia, Malta e Principato di Monaco) che limitano lo status di rifugiato ai soli cittadini europei, in quanto già nel 1954, anno di ratifica della convenzione di Ginevra, il nostro paese si è rifiutato di seguire la decisione degli altri Stati europei di estendere a tutti i cittadini del mondo la qualifica di rifugiato e questo indirizzo è stato ribadito nel 1967 all'atto della adesione al protocollo di New York.

Nonostante le attuali presenze di circa 800.000 cittadini dei paesi in via di sviluppo venuti in Italia soprattutto per motivi di lavoro e di quasi 3.000 cittadini dei paesi dell'Europa orientale, in particolare polacchi, si ritiene ugualmente doveroso per un paese come il nostro, che sta dimostrando tangibilmente grande attenzione per le condizioni e le vicende di tanti popoli extraeuropei in forte disagio, che questa discriminazione venga abbandonata e che quindi siano attuate le misure necessarie per l'auspicato ampliamento in favore dei profughi di tanti popoli oppressi.

(4-07779)

RISPOSTA. — *L'accoglimento in Italia dei profughi stranieri è regolato dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1954, n. 722.*

*La convenzione fu sottoscritta e ratificata dall'Italia con una riserva geografica, con cui fu stabilito che gli obblighi internazionalmente assunti dal nostro paese, scaturenti dalla convenzione stessa, dovevano intendersi riferiti soltanto ai profughi politici provenienti dall'Europa.*

*La nostra riserva è fondata sul fatto che l'Italia è un paese di primo asilo, che si trova esposto al flusso di notevoli contingenti di profughi provenienti dall'Europa orientale e dai paesi emergenti dall'area afro-asiatica, con una frontiera terrestre e marittima contigua con queste aree geografiche.*

*A tale riserva geografica, l'Italia ha, di fatto, applicato diverse eccezioni, per cui al verificarsi di eventi di particolare gravità, il nostro paese ha fornito testimonianze concrete di solidarietà internazionale, accogliendo sul proprio territorio alcune migliaia di profughi provenienti da paesi extraeuropei non aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato. In questo quadro, criteri di ampia liberalità vengono adottati soprattutto nei casi di ricongiungimenti familiari.*

*L'Italia, inoltre, si è mostrata aperta anche nei riguardi di quei profughi che non possono ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico, facilitando la loro successiva e definitiva emigrazione verso paesi presso i quali i rifugiati hanno la possibilità di trovare una permanente sistemazione.*

*Come conseguenza dei numerosi conflitti soprattutto interni che hanno sconvolto l'assetto politico e l'equilibrio di molti paesi, determinando rilevanti movimenti di popolazioni, il numero dei profughi che, da ogni area geografica, si riversano in Europa è aumentato enormemente, mentre i paesi di effettiva immigrazione (USA, Australia, Canada) concedono ridotte possibilità di accoglimento.*

*Nel 1982 l'Italia ha annunciato l'intenzione di ritirare la riserva geografica, ma il ritiro della riserva presuppone l'emanazione di una nuova disciplina organica tendente a regolamentare, nel contesto delle norme generali, l'intera materia del-*

*l'ingresso, del soggiorno e del lavoro degli stranieri in Italia.*

*A tale fine il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno nella propria specifica sfera di competenza ed in coordinamento con il Ministero degli affari esteri, stanno elaborando i necessari strumenti normativi che, malgrado la complessità della materia, per i riflessi sociali che essa riveste, dovrebbero essere portati in tempi brevi all'esame del Parlamento.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

FORNER, TREMAGLIA, PELLEGATTA E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che il cavaliere ufficiale Alberto Botta, sindaco di Acquaseria è più volte intervenuto presso il Ministero dei trasporti, la prefettura competente, il presidente della regione, il ministro per il coordinamento della protezione civile, onde ottenere interventi per rendere sostenibile la situazione di viabilità sulla strada statale Regina che, a causa di neve, frane, non era e non è transitabile, onde ottenere il potenziamento del servizio di navigazione tramite l'aliscafo nel tratto che va dal comune di Musso, Pianello Del Lario, Crema, S. Maria Rezzonico, Acquaseria di Sant'Abbondio —

quali provvedimenti intenda prendere per ovviare a tale grave inconveniente.

(4-08126)

RISPOSTA. — *L'interruzione sulla strada statale Regina, dovuta all'eccezionale maltempo verificatosi nel gennaio 1985, ha avuto brevissima durata. Il 18 gennaio 1985, infatti, dopo solo due giorni dall'invio del telegramma con il quale il sindaco di Acquaseria (Como) chiedeva il potenziamento dei servizi di navigazione per il collegamento dei comuni interessati dall'evento franoso, la strada Regina era nuovamente agibile e i servizi automobilistici regolari. Non è stato pertanto necessario apportare modifiche alle corse già*

*programmate sul lago di Como dalla gestione governativa.*

*Per quanto concerne l'istituzione di un servizio di aliscafo a carattere sia ordinario sia straordinario tra i comuni di Musso-Cremia-Pianello-Santa Maria Rezzonico e Acquaseria, la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ha fatto presente che ciò risulta inattuabile in quanto tre dei suddetti scali (Musso-Cremia e Acquaseria) sono disabilitati e quello di Santa Maria Rezzonico è inagibile da anni.*

*Inoltre, la brevità dei percorsi tra detti scali (circa nove chilometri tra il primo e l'ultimo di essi) non consente l'utilizzazione di aliscafi in quanto tali mezzi non dispongono di spazio sufficiente per acquistare la velocità necessaria per entrare in planata.*

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

GABBUGGIANI, PETRUCCIOLI, CANULLO E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

numerosi dipendenti del Ministero degli affari esteri che operano all'estero si trovano in stato di grave disagio e difficoltà per le spese che devono sostenere per la frequentazione dei propri figli in scuole straniere;

si determina una sperequazione fra i dipendenti con figli che frequentano scuole italiane in vari paesi dell'Africa e di altri continenti e per i quali appunto devono sostenerne gli oneri e i dipendenti all'estero con figli che frequentano scuole italiane in vari paesi europei e in altri continenti di cui beneficiano, giustamente, senza oneri;

il rimborso spese previsto per tutti i dipendenti all'estero con figli a carico corrisponde percentualmente unicamente al diverso trattamento economico tra i vari gradi e le funzioni dei dipendenti stessi che determina un'ulteriore sperequazione :

come intenda risolvere tali problemi onde assicurare: a) un rimborso spese pe-

requisito fra tutti i dipendenti impegnati all'estero con figli a carico; b) un trattamento adeguato per quelli che devono sostenere gli oneri per i figli a carico nei paesi che non dispongono di scuole italiane. (4-09227)

RISPOSTA. — *La situazione è conosciuta dall'Amministrazione degli affari esteri che, allo stato attuale, cerca di evitare sperequazioni ricorrendo a maggiorazioni delle indennità di servizio all'estero spettanti alle varie categorie di personale, ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.*

*In vista della revisione e dell'aggiornamento di tale provvedimento legislativo sono allo studio nuove e più adeguate soluzioni intese ad eliminare gli inconvenienti lamentati.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

GIADRESCO, SANDIROCCO, PETROCELLI, TREBBI ALOARDI E SAMA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

*se sia a conoscenza che una applicazione restrittiva, da parte delle autorità svedesi, delle norme in materia di sicurezza sociale fissate dalla convenzione bilaterale stipulata fra la Svezia e l'Italia, porta al rifiuto di pagare ai nostri connazionali la diaria di malattia nel caso in cui la malattia sia stata contratta o riscontrata durante il soggiorno dei connazionali in patria;*

*se ritenga corretta una tale interpretazione delle norme adottate tra i due Stati, tanto più che il diritto, ora non più riconosciuto dalle autorità svedesi, era preesistente alla stipulazione della convenzione bilaterale, la quale, peraltro, pur nella generica formulazione dell'articolo 12 non lo nega;*

*se intenda procedere ad una verifica insieme al governo svedese dello stato dei fatti, per giungere ad una comune inter-*

*pretazione della Convenzione bilaterale sì da riconoscere i diritti rivendicati dai nostri connazionali sulla base di una consuetudine che la lettera della Convenzione fra i due Stati non ha cancellato.*

(4-08962)

RISPOSTA. — *La legge svedese n. 960 del 1983, entrata in vigore il 1° gennaio 1984, dispone che la diaria di malattia non venga corrisposta per il periodo in cui l'assistito soggiorni all'estero, a meno che questi non si ammali mentre svolge attività lavorativa per una ditta o ente svedese, oppure sia un marittimo imbarcato su mercantile svedese, oppure si trovi già in cassa malattia, o, infine, si rechi all'estero con l'approvazione della cassa mutua.*

*La nuova legge si applica ai lavoratori svedesi e stranieri e non comporta limitazioni all'assistenza sanitaria, che non si interrompe durante i soggiorni all'estero, a qualsiasi titolo essi siano effettuati.*

*Sembra per altro che, in base all'articolo 12 della vigente convenzione bilaterale di sicurezza sociale italo-svedese, la diaria di malattia spetti comunque ai nostri connazionali in temporaneo soggiorno in Italia. La concessione della diaria non è infatti subordinata, nella convenzione, a condizioni di alcun tipo.*

*Il Governo italiano ha pertanto richiesto alle autorità svedesi che le prestazioni in questione vengano comunque erogate, in aderenza a quanto stabilito dalla convenzione e si è in attesa che da parte svedese venga specificato il motivo del rifiuto di pagare la diaria di malattia ai nostri lavoratori soggiornanti temporaneamente in patria.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIOMET.

LOPS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere i motivi che ostacolano la liquidazione della pensione soggetta alla regolamentazione internazionale inoltrata l'11 maggio 1981 dal signor Sinisi Michele nato ad Andria*

il 22 ottobre 1920 e residente a Grenoble (Francia), nonostante che nei primi mesi del 1984 gli è stato notificato l'accoglimento da parte dell'INPS di Bari, il quale istituto ha trasmesso la pratica alla Direzione generale reparto XIII servizio ragioneria dell'INPS nazionale. (4-08865)

*RISPOSTA. — L'INPS ha fatto presente di aver disposto in favore del signor Michele Sinisi il pagamento di un acconto sulle spettanze arretrate maturate dal 1° giugno 1981 al 30 aprile 1985 pari a 12 milioni di lire.*

*L'istituto ha, inoltre, assicurato che la pensione stessa, attualmente in fase di elaborazione meccanografica, sarà posta in pagamento con la periodicità del secondo quadrimestre del 1985.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

*MANCHINU. — Al Ministro per l'ecologia. — Per sapere — premesso che:*

gli incendi verificatisi in Sardegna questa estate, oltre a causare numerose vittime, hanno provocato la distruzione della copertura vegetale in numerose vaste zone;

le conseguenze, certamente devastanti dal punto di vista ecologico, si sono dimostrate ancora più preoccupanti in Gallura ed in particolare modo nel triangolo Tempio-Aggiuns-Bortigiadas;

in queste zone si ha una morfologia accidentata con la coltre granitica ridotta, in superficie, ad accumuli di massi più o meno rotondeggianti e spesso in equilibrio instabile;

la copertura vegetale fungeva da manto protettivo sia per la tenuta degli apparati radicali, sia per l'apparato chiomale che frenava e regolamentava l'arrivo delle precipitazioni al suolo;

oggi, là ove la vegetazione è scomparsa per gli incendi, è di colpo venuta meno tale protezione;

i massi e i detriti granitici sono pertanto nuovamente in equilibrio instabile e, non più trattenuti, pronti a franare o precipitare alla prima occasione: occasione che tanto più facilmente si potrà verificare allorché, con le prime piogge, le acque di scorrimento superficiali potranno accelerare il fenomeno, determinando serio pericolo alle popolazioni dei centri su citati —

se non ritenga opportuno e urgente, individuate le zone di frana, predisporre nel tempo breve, opere di contenimento delle frane o provocare frane e distacchi con interventi guidati, per evitare irrimediabili e possibili gravi danni a persone o cose. (4-00552)

*RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella cui competenza primaria ricade ancora la materia nell'attesa che venga approvato dal Parlamento il disegno di legge sulla istituzione del Ministero dell'ambiente, è impegnato in una azione di impulso e di sostegno degli interventi di ricostituzione boschiva che la regione Sardegna ha predisposto nell'ambito di un più vasto programma di azione comune forestale in alcune zone mediterranee, in attuazione del regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 269.*

*Il finanziamento del citato programma, per un importo complessivo di 99 miliardi di lire, di cui 41 a carico del FEOGA (Fondo comunitario di orientamento e garanzia dell'agricoltura), è stato interamente deliberato, ed i lavori sono in avanzata fase di esecuzione.*

*Ciò, consentirà di evitare ulteriori conseguenze dannose sull'aspetto geologico e sullo sviluppo socio-produttivo dell'area interessata e completerà un più vasto piano di interventi, che prevede, tra l'altro, la realizzazione di opere di consolidamento e di protezione dell'abitato.*

*Si assicura che per le particolari connessioni con l'assetto ecologico della zona interessata, questo ufficio seguirà con particolare attenzione le successive fasi di realizzazione del piano.*

Il Ministro per l'ecologia: BIONDI.

MARTELOTTI, GUERRINI E AMADEI FERRETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione delle due aziende tessili Cesano e Roger de Laon nelle province di Pesaro e Urbino, facenti capo allo stesso gruppo imprenditoriale e che interessano un totale di 370 lavoratori;

se è a conoscenza che ormai da oltre due anni le due aziende si trovano in regime di cassa integrazione, per altro non ancora erogata, e rischiano di trovarsi entro poco tempo in liquidazione senza che nulla si sia fatto, da parte della proprietà e degli enti competenti ad intervenire, per salvare notevoli potenzialità tecnologiche, professionali e di mercato;

quali iniziative sono state prese o quali si intendono prendere per scongiurare pericoli di chiusura che arrecherebbero un grave danno, oltre che alle famiglie interessate, alla economia di una vasta area e, conseguentemente, per favorire una ripresa produttiva delle due aziende.  
(4-08299)

MARTELOTTI, GUERRINI E AMADEI FERRETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso:

che da oltre due anni si protrae nella provincia di Pesaro e Urbino, la drammatica situazione delle aziende tessili Cesano e Roger de Laon facenti capo ad una unica proprietà e che interessano un totale di 370 dipendenti in grande parte donne;

che per lo stesso periodo i dipendenti si trovano senza salario ed i disagi e le difficoltà che questo arreca alle loro famiglie è facilmente immaginabile;

che in attesa del completamento dell'iter burocratico delle pratiche per la cassa integrazione e delle relative liquidazioni, i lavoratori interessati hanno acceso conti correnti a proprio nome presso

vari istituti bancari con l'impegno dell'imprenditore a rimborsare in tempi successivi gli istituti stessi delle cifre anticipate;

che la mancata erogazione della cassa integrazione guadagni e la situazione aziendale aggravatasi in virtù dell'accentuato disinteresse dell'imprenditore e degli enti competenti ad intervenire, hanno portato ad un aggravamento delle situazioni finanziarie delle famiglie dei lavoratori che si trovano ad avere debiti anche con le banche solo nominalmente iscritti a loro conto pur essendo dell'azienda e con in più gli interessi nel frattempo maturati;

che dal settembre 1983 per la Roger de Laon e dal febbraio 1984 per la Cesano sono state avviate le pratiche per diversi periodi di cassa integrazione, alcune delle quali hanno già ottenuto accoglimento dagli organi ministeriali competenti, senza che questo portasse alla loro liquidazione —:

quali sono le cause per cui sino a questo momento la cassa integrazione non è stata erogata nemmeno limitatamente ai periodi che hanno avuto parere favorevole da parte del CIPI;

se non ritenga, vista la particolare e difficilissima situazione e i disagi di tante famiglie, che si debba immediatamente procedere alle erogazioni di cui al punto precedente ed accelerare gli iter burocratici riguardanti gli altri periodi di cassa integrazione che interessano le due aziende citate.  
(4-08300)

RISPOSTA. — *La ditta Cesano, con sede e stabilimento a San Filippo sul Cesano di Mondavio (Pesaro e Urbino), che ha usufruito per un lungo periodo del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, a causa della generale condizione di crisi, soprattutto finanziaria, in cui si è venuta a trovare, ha ottenuto una proroga del beneficio dello stesso fino al mese di giugno del 1984, mentre è in corso l'istruttoria per la definizione delle ulteriori proroghe.*

*Per quanto riguarda, poi, la ditta Roger de Laon di Calcinelli di Saltara (Pesaro e Urbino), si fa presente che, dopo aver beneficiato anch'essa per lungo tempo dell'integrazione salariale straordinaria per ristrutturazione, ha ottenuto il riconoscimento di crisi aziendale e la proroga del beneficio fino al 7 ottobre 1984.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

MARTINAT E PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che il signor Antonino Branchina, nato ad Adrano (Catania) il 24 dicembre 1912 e residente a Torino in Via Gladioli, 4 ha inoltrato domanda il 3 giugno 1983 all'INPS di Torino allo scopo di ottenere la ricostituzione della pensione di profugo dalla Libia (legge 2 maggio 1983, n. 181) — quali sono le ragioni a monte della mancata definizione della pratica. (4-08495)

RISPOSTA. — *Il signor Antonio Branchina risulta titolare di due distinti trattamenti pensionistici, di categoria TT e di categoria 10/Suppl. e che quest'ultima pensione è stata liquidata dalla sede di Torino in relazione alla contribuzione obbligatoria versata per il periodo 23 giugno 1961-30 novembre 1965, per complessivi 221 contributi settimanali.*

*Appena, per altro, sarà stato provveduto da parte della sede INPS di Livorno al trasferimento a quella di Torino della contribuzione relativa alla pensione di profugo dalla Libia, l'istituto provvederà alla ricostituzione della pensione supplementare in favore dell'interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

MASINA, RONZANI, ALBERINI, BASANINI, GIANNI, TAMINO, VISCO, MANCUSO, MONTANARI FORNARI, BIRARDI, BOSELLI, MANNUZZU, GARAVAGLIA, AMADEI FERRETTI, NEBBIA E PERNI-

CE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

l'istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » di Milano, assai reputato negli ambienti scientifici per la sua attività, ha dato notizia dei risultati di un'indagine dalla quale risulta che le sigarette italiane si distinguono fra tutte quelle prodotte nel mondo per i valori particolarmente alti del catrame, nicotina, monossido di carbonio che si sviluppano durante il fumo;

tali sostanze sono notoriamente cancerogene;

l'aumento dei tumori polmonari da fumo è costante in Italia, tanto che si calcola che 80 mila decessi siano dovuti ogni anno all'uso del tabacco;

risultano particolarmente nocive proprio le sigarette a minor costo —

se ritengano, in attesa di più drastici provvedimenti:

a) di bloccare la produzione e lo smercio almeno dei tipi di sigarette più pericolosi (Esportazione, Alfa, Bis filtro, President doppio filtro, Esportazioni filtro, Nazionali filtro e N80 filtro);

b) di provvedere sollecitamente a una revisione dei prezzi delle sigarette che scoraggi l'uso dei tipi più pericolosi;

c) di apporre finalmente (come più volte da più parti proposto) su tutti i pacchetti di sigarette l'avvertenza: « Il fumo di sigaretta può causare cancro, enfisema, malattie di cuore; è dannoso in gravidanza e dà assuefazione ». (4-09195)

RISPOSTA. — *Sulla scorta degli elementi forniti dall'istituto Mario Negri, da oltre un anno è in atto sulla stampa italiana, quotidiana e periodica, una campagna anti-fumo che in realtà si concreta nella diffusione di dati che per il modo in cui sono esposti possono dar luogo ad equivoci e generare nel lettore il convincimento — del tutto erroneo — che le sigarette di produzione nazionale siano più nocive di quelle provenienti da altri paesi.*

Infatti, nel corso della menzionata campagna in una occasione (vedi Panorama - « Vite in fumo » del 5 marzo 1984) si è per esempio citato il contenuto in catrame (rectius, condensato) delle principali sigarette italiane secondo i risultati delle analisi effettuate in Europa sulla base delle norme del Coresta (un centro internazionale di studi sul tabacco) e, quindi, comprensivo della nicotina, raffrontandolo, poi, a quello medio delle sigarette americane secondo tabelle pubblicate negli Stati Uniti e quindi nicotine free (al netto della nicotina), senza cioè termini di confronto omogenei.

In altra occasione (vedi l'Unità - « E il fumo italiano ti ucciderà » del 14 aprile 1985) in calce ad una tabella riportante dati forniti dal predetto istituto, si è posto un dato fuorviante, quello relativo ai contenuti medi in condensato e nicotina delle sigarette americane immesse sul mercato dal 1979, raffrontandolo - quanto meno impropriamente - a quello di alcune marche italiane indicate nominativamente e comprendenti anche vecchi tipi di sigarette forti, ormai in via di naturale estinzione, per il mutamento del gusto dei consumatori.

In realtà è quanto meno doveroso puntualizzare che il nostro paese, in linea con la scelta pubblica operata nel comparto del tabacco lavorato con la gestione diretta del settore per mezzo dell'Amministrazione dei monopoli, si è sempre preoccupato dell'aspetto qualitativo dei prodotti e del conseguente obiettivo della tutela del consumatore, anche sotto l'aspetto sanitario.

Con legge 10 aprile 1962, n. 165, infatti, fu stabilito il divieto assoluto della pubblicità dei prodotti da fumo e fin dal 1965 fu messa in commercio la sigaretta Gala, primo esempio di prodotto a basso contenuto di nicotina. Con legge 11 novembre 1975, n. 584, fu anche stabilito il divieto di fumare nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto.

Dagli anni sessanta, inoltre, l'Amministrazione ha in pratica dimezzato il contenuto medio in condensato e nicotina dei propri prodotti e, quindi, il lamentato au-

mento costante, nel nostro paese dei tumori polmonari, sempre che sia da ascrivere al fumo, non può essere attribuito alle sigarette italiane.

I dati del 1984 evidenziano una media ponderale delle sigarette italiane di milligrammi 17 (milligrammi 15,9 nicotine free) di condensato e milligrammi 1,10 di nicotina, valori pressoché eguali a quelli medi delle sigarette americane che si attestano, rispettivamente, a milligrammi 15,4 (nicotine free) e milligrammi 1,07; ma i valori delle sigarette italiane stanno progressivamente migliorando, poiché l'Amministrazione ha recentemente perfezionato una serie di accorgimenti (impiego di tabacchi selezionati, di tabacco espanso, di carte più porose, di carta bocchino perforata per aumentare la ventilazione, eccetera) che consentiranno ulteriori abbattimenti dei contenuti in parola, talché i valori medi delle nostre sigarette possono ritenersi ormai allineati a quelli dei prodotti esteri e, ben presto, saranno, addirittura inferiori a questi ultimi. Ciò premesso in linea generale, si precisa quanto segue in ordine alle specifiche richieste avanzate nell'ultima parte dell'interrogazione:

a) il proposto divieto di vendita per alcune marche di sigarette dovrebbe ovviamente estendersi anche a ben 27 altre marche di sigarette estere con contenuto di condensato e/o nicotina superiore a quello delle Nazionali filtro e ciò potrebbe originare lamentele dei produttori interessati presso la Commissione delle Comunità europee;

b) un aggravio dei prezzi o della fiscalità per le sigarette ritenute più pericolose non è allo stato attuabile, a motivo della normativa comunitaria che non consente l'imposizione di differenziazioni di prezzo o di fiscalità basate sulla qualità o le caratteristiche dei prodotti;

c) il problema delle avvertenze sulla nocività del fumo, da stampigliare sulle confezioni dei tabacchi lavorati, è allo studio delle Amministrazioni interessate. Sono infatti all'esame del Governo proposte legislative che, in una alla previsione di diciture sulla nocività del fumo da ap-

porre sui prodotti ed alla pubblicazione ufficiale ed obbligatoria dei contenuti delle sigarette commercializzate, prevedono la conferma del divieto assoluto della pubblicità dei prodotti da fumo e la sanzione della radiazione temporanea dalla tariffa di vendita al pubblico per i tabacchi lavorati illegalmente pubblicizzati.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

MATTEOLI. — Al Ministro per l'ecologia. — Per sapere — premesso che:

in località Tirrenia (Pisa) la cosiddetta area Cosmopolitan è destinata da tempo ad attività cinematografica;

da anni la proprietà cerca di ottenere, con mille pretesti e con tutti i mezzi, il cambiamento d'uso, tanto che alcuni anni fa il cosiddetto « progetto Ponti » fu bloccato, dopo una lunga polemica, ponendo vincoli precisi del Piano regolatore generale sugli stabilimenti e sui terreni adiacenti —

se risulti al Governo rispondere al vero la notizia che, in virtù di un accordo sorto al momento in cui l'area della Cosmopolitan venne concessa al PCI, la giunta municipale di Pisa starebbe per concedere il cambiamento d'uso facendo sorgere sull'area una vera e propria lottizzazione comprendente complessi residenziali ed alberghieri;

se non ritenga che il provvedimento municipale, se attuato, chiudendo per sempre la possibilità che quell'area possa tornare ad attività cinematografiche che pur la resero illustre, recherebbe, oltre tutto, danni economici e morali non solo a Pisa ma all'intera Toscana;

se non ritenga infine che l'insediamento residenziale ed alberghiero, in una zona che nei periodi estivi è già sufficientemente satura, porterebbe danni notevoli, anche sotto il profilo ecologico. (4-02750)

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'interrogante è stata oggetto della più attenta considerazione. Si fa presente che

l'area in questione, ubicata sul viale Pi-sorno della frazione di Tirrenia (Pisa) di proprietà della società per azioni Cosmopolitan film, risulta, nel piano regolatore generale del comune capoluogo, suddivisa in tre parti, rispettivamente destinate a stabilimenti cinematografici, zona agricola panoramica, ampliamento del campo di golf.

Per ogni eventuale destinazione degli spazi ad uso diverso da quello indicato, è necessario apportare una variante al piano regolatore; appare, al momento, priva di fondamento, una eventuale lottizzazione per l'insediamento di complessi residenziali ed alberghieri. E del pari tramontata la possibilità che la RAI utilizzi gli studi cinematografici e televisivi; l'Ente si è riservato di esaminare attentamente la situazione.

All'esame della amministrazione comunale di Pisa è il progetto di utilizzare parte dell'area per il raddoppio del locale campo da golf, che assume, con le diciotto buche, caratteristiche di impianto internazionale, capace di contribuire al rilancio del turismo locale, insieme con un campeggio, un quartiere fieristico, un parco attrezzato. Poiché le varie iniziative sono ancora ad uno stadio progettuale, si assicura l'interrogante che si seguirà con vivo interesse la questione, al fine di evitare che vengano arrecati danni all'assetto ecologico dell'area interessata.

Il Ministro per l'ecologia: BIONDI.

MATTEOLI. — Ai Ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, per gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che la Cassa di risparmio di Volterra (Pisa) ha stanziato un miliardo di lire, destinandolo a finanziamenti agevolati fino a 10 milioni di lire al tasso di interesse dell'8 per cento, da rimborsare in cinque anni, mediante rate mensili di lire 20.276 (pari a lire 675 al giorno), a favore di coloro che vorranno restaurare le facciate delle case, le mura storiche, come gli infissi contemporanei ricadenti nel prestigio-

so centro storico dell'antica cittadina etrusca;

constatato lo sfascio dei centri storici di tutte le città italiane -

se si intenda estendere la lodevole iniziativa della Cassa di risparmio di Volterra a tutta l'Italia, e quali iniziative intendano prendere al riguardo. (4-05787)

**RISPOSTA.** — *Le scelte in materia di erogazione del credito non sono sottoposte a regolamentazione amministrativa, ma sono rimesse all'autonomia delle singole aziende di credito, i cui organi responsabili determinano la destinazione degli impieghi ritenuta ottimale. Non rientra quindi nella competenza degli organi di vigilanza creditizia una eventuale azione intesa ad incidere su tale libera determinazione.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

**MATTEOLI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Carugi Perseo nato a Santa Maria a Monte il 16 febbraio 1927 - posizione n. 437446/G RP-25945. (4-08485)

**RISPOSTA.** — *Nei riguardi del signor Perseo Carugi sono state emesse, in data 10 maggio 1985, determinazioni direttoriali n. 1390284 e n. 1390285. Con il primo dei cennati provvedimenti, all'interessato è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Lorino deceduto nel conflitto 1940-45, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° novembre 1981, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.*

*Con il secondo provvedimento e a far tempo dalla stessa data del 1° novembre 1981, al predetto richiedente è stato, invece, attribuito, quale orfano dell'ex invalido di guerra Ernesto, il trattamento di reversibilità della pensione di ottava categoria di cui era in godimento il padre deceduto il 12 luglio 1969.*

*Entrambe le surriferite determinazioni direttoriali si trovano, attualmente, all'esa-*

*me del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.*

*Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, cui sono state rivolte sollecitazioni, avrà approvato i provvedimenti in questione, i provvedimenti medesimi verranno inviati, con i relativi ruoli di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Pisa, per la corrispondenza degli assegni spettanti al signor Carugi. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

**MATTEOLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso:

che due coniugi ultrasessantenni, uno professore universitario titolare di cattedra dell'Università di Pisa, si sono recati a visitare il proprio figlio, detenuto di passaggio per un processo che si è svolto presso il tribunale di Pesaro, nel carcere di Rimini;

che è stata posta loro la condizione, se volevano vedere il figlio, di denudarsi completamente, il che non è stato accettato, e il colloquio con il figlio non è avvenuto;

che presso il carcere di Rimini mancava la vigilatrice -

se risponda al vero che norme così incivili vengano ancora nella Repubblica democratica italiana. (4-08714)

**RISPOSTA.** — *L'episodio riferito dall'interrogante risale al 27 febbraio 1985 ed il detenuto in questione corrisponde a Paolo Baschieri, definitivo, con fine pena al 19 dicembre 1988, per i reati di associazione sovversiva, costituzione di banda armata ed altro e giudicabile per concorso in sequestro di persona, danneggiamento, partecipazione a banda armata ed associa-*

zione sovversiva con finalità di terrorismo ed altro. I genitori del detenuto Paolo Baschieri si sono recati nel febbraio 1985 a trovare il figlio momentaneamente associato presso la casa circondariale di Rimini per presenziare alle fasi di un processo a suo carico presso il tribunale di Pesaro.

La madre del detenuto, signora Anna Maria Zarri, invitata a sottoporsi ai normali controlli, ex articolo 16, terzo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, e articolo 35, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, n. 354, per poter effettuare il colloquio col figlio, non accettava la perquisizione personale.

Al fine di consentire lo svolgimento della perquisizione nel massimo rispetto della persona, era presente, al momento dei fatti, la vigilatrice di turno, ma, a seguito di tale comportamento preclusivo nei confronti dell'espletamento delle predette formalità il direttore della casa circondariale di Rimini decideva di non ammettere la signora Zarri e suo marito al colloquio col figlio.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
MARTINAZZOLI.

MATTEOLI. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che il ministro per i beni culturali, nella sua risposta all'interrogazione numero 4-05487, dichiarava che la Fondazione « Giovanni Spadolini - Nuova Antologia », contravvenendo a tutte le norme di legge in materia di fondazioni, ha ommesso di registrare i propri atti nel pubblico registro del tribunale di Firenze —:

se fra gli amministratori della rivista, indicati nell'anno 1980, figurì il dottor Enrico Paoletti, consigliere delegato della casa editrice Le Monnier, il cui nome compare nelle liste del venerabile Licio Gelli. (4-09086)

RISPOSTA. — Questo Ministero, nella risposta scritta alla precedente interrogazio-

ne parlamentare n. 4-05487 del deputato Matteoli, aveva precisato che con nota del 13 novembre 1980, n. 10378, era stata richiamata l'attenzione della fondazione Spadolini - Nuova antologia sul disposto degli articoli 33-35 del codice civile e degli articoli 25 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice medesimo, relativi alla registrazione delle persone giuridiche e non anche che l'ente medesimo non aveva provveduto a tali adempimenti, in quanto tale circostanza non risultava e non risulta agli atti di questa amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, l'oggetto dell'interrogazione in argomento, si precisa che dall'atto costitutivo della fondazione in parola (rogito notaio G. Badini repertorio n. 42863/20327) non risulta tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo il nominativo del dottor Enrico Paoletti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

MICELI. — Ai Ministri del tesoro e della difesa. — Per sapere:

se siano a conoscenza del preoccupante stato di ormai cronica carenza di personale che travaglia la Direzione provinciale del tesoro di Roma, determinando danni gravissimi, patrimoniali e morali, al personale dello Stato collocato in quiescenza;

quali provvedimenti intendano adottare per eliminare sollecitamente tale deficienza;

in particolare se ritengano opportuno, in attesa del potenziamento della suddetta Direzione provinciale, affidare al Centro pensionistico militare di Roma, che si è sempre distinto per capacità ed efficienza, il compito di liquidare per il personale civile e militare della difesa, sia per la pensione provvisoria, come in atto avviene, sia quella definitiva, demandando altresì allo stesso Centro pensionistico militare la liquidazione del definitivo trattamento di ausiliaria e quello della riserva. (4-08410)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, al fine di porre rimedio agli inconvenienti segnalati, ha da tempo proposto un disegno di legge nel quale sono previsti non solo la riorganizzazione degli uffici, l'istituzione di un ruolo tecnico e la semplificazione delle procedure ma anche l'allargamento dell'organico. Tale disegno di legge, come è noto, già approvato dal Senato nella passata legislatura, è stato riproposto nell'attuale e, approvato dal Senato, trovasi ora all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 2619).*

*Per quanto concerne la proposta di affidare al centro pensionistico militare di Roma la liquidazione della pensione e del trattamento di ausiliaria e di riserva concernente il personale civile e militare della Difesa, si ritiene che il rimedio suggerito non possa costituire un vantaggio per i pensionati, anche perché, continuando gli interessati a percepire il trattamento provvisorio di pensione, non subiscono danni rilevanti a causa del ritardo col quale la direzione provinciale del tesoro provvede al pagamento della pensione definitiva, atteso che quest'ultima non si differenzia generalmente, in modo apprezzabile, dalla pensione provvisoria.*

*Al riguardo va comunque precisato che non sono certamente le soluzioni provvisorie e settoriali che possono recare vantaggio agli utenti dei servizi delle direzioni provinciali del tesoro, bensì quelle più radicali, quale appunto la ristrutturazione degli uffici stessi prevista dal citato disegno di legge. Si è, infatti, dell'avviso che, con la sua approvazione definitiva, le direzioni provinciali del tesoro, in tempi non molto lunghi, potranno assolvere alle loro funzioni con soddisfacente tempestività.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

NAPOLI, PUJIA E BOSCO BRUNO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti. — Per conoscere —*

*premessi che da tempo le officine OMECA di Reggio Calabria versano in stato di preoccupante crisi a causa della*

*riduzione di commesse di lavoro nel settore dei trasporti ferroviari e commerciali;*

*ricordato che più volte i successivi Governi si erano impegnati a sostenere la produzione alle officine OMECA allo scopo non solo di mantenere i livelli occupazionali ma di aumentarli —:*

*1) quale è la distribuzione delle commesse del settore tra le diverse industrie del paese;*

*2) quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare la produzione e la occupazione in una regione già stremata per l'alto tasso di disoccupazione e di aziende in crisi. (4-08024)*

RISPOSTA. — *La ditta OMECA (Officine meccaniche calabresi) di Reggio Calabria, singolarmente o quale facente parte di raggruppamenti, è risultata aggiudicataria — a seguito delle gare e trattative effettuate nel quadro di attuazione del piano integrativo approvato con la legge 12 febbraio 1981, n. 17 — delle seguenti commesse, per un importo complessivo di circa 218 miliardi di lire:*

*68 parti meccaniche di locomotive D. 445;*

*315 casse di carrozze (135 UIC-X e 180 per medie distanze);*

*950 carri merci (350 Gabs, 100 Habfis, 250 Gbs e 250 Gbhs).*

*È da tenere per altro presente che l'OMECA, in attesa che il piano divenisse operativo, aveva dato inizio — a suo rischio — ad alcune lavorazioni riguardanti carri e carrozze, allo scopo di far fronte a carenze di natura occupazionale. Per tale motivo la ditta stessa, avendo sviluppato una consistente mole di lavoro già a pochi mesi dal conferimento dei primi ordini, ha iniziato e proseguito le consegne con notevole anticipo rispetto ai termini contrattuali. A tutt'oggi, sono state effettuate le consegne di 300 casse di carrozze e di 700 carri merci.*

*Il termine delle consegne è previsto, per quanto riguarda il materiale per servizio merci, entro il mese di aprile 1986 e, relativamente alle carrozze, entro il mese di luglio 1985. Le consegne contrattuali delle 68 partite meccaniche di locomotive D. 445 sono iniziate nel primo trimestre 1985 ed avranno termine nel terzo trimestre 1987.*

*Per quanto riguarda le prospettive di lavoro a breve termine, si precisa che è stato già approvato il programma di costruzione dei rotabili per il completamento del piano integrativo di cui alla citata legge n. 17 del 1981. Come è noto, per il relativo rifinanziamento la legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) ha messo a disposizione 1.400 miliardi.*

*La ditta OMECA — nel pieno rispetto della normativa e delle procedure vigenti, nonché delle disposizioni di legge in materia di riserva al Mezzogiorno — è stata invitata e sarà ancora invitata a partecipare a tali gare e trattative e, qualora le sue offerte risultino concorrenziali rispetto a quelle delle altre ditte invitate, potrà aggiudicarsi uno o più lotti dei rotabili messi in gara. In tale ambito, nel mese di giugno 1985, la ditta in questione è risultata aggiudicataria di un lotto di 60 casse di carrozze a media distanza per un importo complessivo di 26,7 miliardi.*

*Le considerazioni suesposte valgono anche, in tempi più lunghi, per le gare e trattative che saranno indette a fronte del nuovo piano di potenziamento e di innovazione tecnologica (PIT) del parco del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato, il cui disegno di legge (Atto Camera n. 2782) si trova attualmente all'esame della Commissione trasporti.*

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

ORSINI GIANFRANCO. — *Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso che:*

*prima dell'entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, che detta nuove*

*norme per l'accesso alla dirigenza statale, l'accesso alla stessa si conseguiva, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 « mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali »;*

*per oltre 10 anni, purtroppo, non è stato organizzato e espletato alcun corso di formazione dirigenziale come previsto dall'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748;*

*l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali era disciplinato dall'articolo 59 e le promozioni alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dall'articolo 65 - titolo terzo disposizioni finali e transitorie - del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;*

*alcune amministrazioni, per coprire i vuoti nella qualifica di primo dirigente verificatisi a seguito delle cosiddette promozioni a catena, hanno fatto spesso ricorso a « leggine » di compiacenza, ultima quella del 30 settembre 1978, n. 583, creando forti sperequazioni di carriera, tra le varie amministrazioni statali;*

*il Ministero delle finanze, al contrario, sempre per coprire i vuoti, con criteri più fiscalisti, si era limitato a far varare prima la legge 24 aprile 1980, n. 142, articolo 17, che disciplina la temporanea reggenza degli uffici delle amministrazioni periferiche e poi la legge 27 novembre 1982, n. 873, articolo 7 che, richiamando l'articolo 17 della citata legge n. 142, estende la temporanea reggenza anche all'amministrazione centrale;*

*con la legge n. 146 del 1980 è stato istituito il servizio centrale degli Ispettori tributari —*

*se è vero che:*

1) *con l'adozione del sistema della reggenza, l'amministrazione ha in pratica fatto venir meno ogni adeguata valutazione comparativa fra gli aspiranti alle promozioni in quanto le reggenze sono state attribuite dal direttore generale del personale non in base a delibere del consiglio di amministrazione, ma su designa-*

zione dei singoli direttori generali, effettuata con criteri disparati ed in relazione alle contingenti situazioni di vacanza delle funzioni dirigenziali esistenti presso le singole direzioni, condizionando così le future promozioni a primo dirigente;

2) nell'applicazione del sistema delle reggenze, non essendo stato seguito un organico criterio unitario, le reggenze stesse sono state attribuite senza tener conto della posizione di ruolo, dell'anzianità nella qualifica e dell'appartenenza al ruolo dell'amministrazione centrale: pare infatti che la reggenza sia stata attribuita anche ad un funzionario che occupa all'incirca l'80° posto nel ruolo ed addirittura a funzionari delle abolite ex imposte comunali, estranei al ruolo dell'amministrazione centrale, nonché ad un direttore aggiunto di divisione;

3) l'operato dell'amministrazione contraddice gli stessi motivi di appello del Ministro delle finanze per l'annullamento della sentenza n. 389/83 del TAR del Lazio (sezione seconda), notificata il 5 maggio 1983, che viene integralmente richiamata nella presente, nella quale, tra l'altro, si afferma: « *omissis...* va, poi considerato che nel caso di specie, procedendo come indicato dalla decisione in esame, poiché la quasi totalità degli impiegati partecipanti allo scrutinio era pervenuta alla qualifica di direttore di sezione dal 1° luglio 1970, il ripetuto coefficiente di anzianità verrebbe attribuito a tutti costoro in unica misura.

In definitiva, così operando, risulterebbero danneggiati quegli scrutinati che hanno avuto un migliore svolgimento di carriera, tanto da conseguire la qualifica di ispettore generale.

Anche sotto questo profilo verrebbe vanificata la *ratio* della norma in discorso.

Per questi motivi si chiede che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato annulli la sentenza del TAR del Lazio... ».

Come è evidente l'amministrazione ha adottato due pesi e due misure, poiché in sede giudiziaria afferma criteri che tengono adeguato conto della qualifica e del-

le posizioni di carriera raggiunta (ispettori generali) mentre mostra di ignorare tali criteri in sede di attribuzioni delle reggenze.

La situazione, che sembra alquanto caotica, scadrebbe ancor di più, alimentando il già nutrito contenzioso, se l'amministrazione, nel fissare i criteri per le future promozioni, attribuisse un punteggio alla voce « reggenze fiduciarie » conferite con i discutibili criteri sopra illustrati.

In questo caso le designazioni per la promozione alla qualifica di primo dirigente le avrebbe già fatte, in pratica, il direttore generale degli affari generali e del personale in base alle singole segnalazioni e non il consiglio di amministrazione al quale non spetterebbe altro compito se non quello della ratifica.

L'interrogante desidera altresì conoscere:

quali criteri sono stati seguiti nella scelta dei funzionari adibiti al Servizio centrale degli ispettori tributari, tenuto conto che pare si voglia loro attribuire, per le promozioni, un particolare punteggio che potrebbe introdurre un ulteriore elemento di distorsione dello scrutinio per merito comparativo;

quale iniziativa intenda prendere se l'operato dell'amministrazione si è concretizzato nei modi innanzi specificati per ricondurre nel giusto alveo il governo del personale specialmente nell'ambito dell'amministrazione centrale;

in particolare, se non ritenga ormai urgente prendere le opportune iniziative per rendere possibile promozioni secondo le normali modalità di scrutinio, e se non ritenga opportuno revisionare le reggenze adottando criteri da stabilirsi collegialmente dagli organi istituzionalmente competenti per la gestione del personale, prima che trovino applicazione le norme di cui alla citata legge 10 luglio 1984, numero 301. (4-05639)

RISPOSTA. — *La normativa vigente in materia (articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e articolo 7 del decreto-*

legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873) non prevede per il conferimento delle reggenze degli uffici finanziari, un sistema di valutazione quale quello dello scrutinio per merito comparativo, ma si limita solo a stabilire i requisiti di qualifica e di anzianità necessari per la nomina a reggente.

La suddetta normativa stabilisce altresì che le reggenze vanno attribuite mediante decreto del direttore generale competente, senza prevedere che tale decreto debba essere emanato sulla base di una delibera del consiglio di amministrazione.

Nell'uniformarsi alla disciplina appena illustrata, l'amministrazione finanziaria tiene conto non solo dell'ordine di posizione occupato nel ruolo dai funzionari cui può essere attribuita la reggenza, ma anche dei servizi da essi prestati e della loro affidabilità a ricoprire incarichi dirigenziali.

A questo proposito va però rilevato che, per il conferimento delle reggenze in seno all'amministrazione centrale, la scelta è stata di regola effettuata tra i funzionari che, oltre a possedere i requisiti prescritti, appartenevano alla medesima direzione generale da cui dipendeva la divisione rimasta priva di titolare. Essi, infatti, risultavano dotati di una più approfondita e diretta conoscenza delle attribuzioni e della specifica problematica operativa di tale ufficio, sicché maggiore appariva la loro affidabilità ad assumere l'incarico di reggente rispetto a colleghi di altre direzioni generali che pur li precedevano in ruolo.

Né sembra condivisibile l'obiezione secondo cui il Ministero si sarebbe ispirato, nell'affidamento delle reggenze a considerazioni contrastanti con quelle svolte nell'appello proposto avverso la decisione in data 23 marzo 1983, n. 289 del TAR (tribunale amministrativo regionale) del Lazio, sezione II con la quale è stata annullata la deliberazione del consiglio di amministrazione relativa alle promozioni alla qualifica di primo dirigente dell'amministrazione centrale conferite mediante lo scrutinio per merito compara-

tivo svoltosi, in attuazione della legge 30 settembre 1978, n. 583, nella seduta del 18 dicembre 1978, proseguita il 21 seguente in successiva adunanza.

Nella predetta sentenza si afferma fra l'altro che alla stregua dell'articolo 169 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il coefficiente per la valutazione dell'anzianità superiore a quella minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, doveva essere attribuito non soltanto agli ispettori generali ad esaurimento — come aveva invece stabilito il consiglio di amministrazione — ma a tutti gli scrutinati.

La tesi contraria, sostenuta dal Ministero nell'appello prodotto contro la decisione del TAR, muoveva dalla considerazione che, in base alla norma sopra citata, il detto coefficiente doveva essere assegnato per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire.

Ora poiché allo scrutinio in questione erano stati ammessi, in virtù del disposto dell'articolo 1 della menzionata legge n. 583 del 1978, impiegati con qualifiche di ispettore generale ad esaurimento, direttore di divisione ad esaurimento, direttore aggiunto di divisione e direttore di sezione in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, ne discendeva — sempre a parere dell'amministrazione — che per qualifica immediatamente inferiore a quella di primo dirigente (che era la qualifica da conferire nel detto scrutinio) si sarebbe dovuta intendere solo quella di ispettore generale ad esaurimento e ciò nella considerazione che la ratio della norma contenuta nel richiamato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 fosse quella di favorire gli impiegati con maggiore anzianità, quali erano appunto i funzionari della qualifica ad esaurimento da ultimo menzionata.

Diverso è stato l'avviso del Consiglio di Stato, sezione IV, il quale con la sentenza pronunciata il 10 luglio 1984, nu-

mero 721/1984, ha confermato la decisione del TAR del Lazio, rigettando l'appello proposto da questo Ministero. Il criterio seguito dall'amministrazione per l'attribuzione del coefficiente di anzianità — criterio ispirato all'intento di agevolare gli scrutinati che avevano avuto un migliore svolgimento di carriera, tanto da conseguire la qualifica di ispettore generale ad esaurimento — non sarebbe quindi stato comunque suscettibile di applicazione in sede di conferimento delle reggenze, atteso che gli organi di giustizia amministrativa lo hanno concordemente giudicato censurabile sotto il profilo della legittimità.

D'altra parte quel criterio non poteva in ogni caso essere adottato anche ai fini dell'affidamento delle reggenze, dal momento che esso trovava il suo presupposto normativo in una disposizione — quella contenuta nel ripetuto articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 — che valeva, e vale, esclusivamente per gli scrutini per merito comparativo.

A ciò deve aggiungersi che le reggenze, a differenza delle promozioni a primo dirigente, vengono conferite con riguardo a un ben determinato ufficio, sicché sembra logico che la loro attribuzione abbia luogo sulla base di valutazioni fondate, più che sull'anzianità di carriera, sul possesso della particolare preparazione professionale necessaria per dirigere la sede vacante. E di tale specifica preparazione devono presumersi maggiormente dotati i funzionari in servizio presso la medesima direzione generale da cui dipende la divisione rimasta priva di titolare, per cui è interesse dell'amministrazione che proprio fra essi venga designato il reggente di quell'ufficio.

Non si può pertanto, ritenere fondata la critica dell'interrogante secondo cui, nei criteri seguiti per l'affidamento delle reggenze, sarebbe possibile individuare un preciso intento dell'amministrazione di condizionare l'esito degli scrutini per la promozione a primo dirigente. L'incongruenza di tale critica risulta oltretutto

dal fatto che l'attribuzione delle reggenze ha luogo già da anni, ben prima cioè che entrasse in vigore la legge 10 luglio 1984, n. 301 e quando era ancora vigente l'articolo 22 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1978, n. 748, che non prevedeva per l'accesso alla dirigenza il sistema dello scrutinio per merito comparativo, bensì quello del corso di formazione dirigenziale con esami finali.

Del resto, occorre sottolineare che la legittimità dei provvedimenti di conferimento delle reggenze trova una garanzia nel fatto che essi sono sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Quanto ai criteri seguiti per l'assegnazione dei funzionari al SECIT (Servizio centrale degli ispettori tributari), va osservato che la loro designazione ha luogo — ai sensi degli articoli 11 e 12 della ripetuta legge 24 aprile 1980, n. 146, nonché degli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10 — sulla base delle richieste avanzate dal direttore del servizio stesso che hanno sempre avuto esito favorevole, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici di appartenenza degli interessati.

Passando poi ad un altro rilievo formulato nella interrogazione va osservato che negli scrutini di promozione per merito comparativo alla qualifica di primo dirigente svoltisi in attuazione della menzionata legge n. 301 del 1984, è stato in effetti attribuito un punteggio sia alle reggenze che al servizio prestato presso il SECIT. Occorre però precisare che tale punteggio non è stato fissato in relazione a questi specifici scrutini, ma è stato invece assegnato — in conformità agli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 62, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — sulla base dei criteri di massima valevoli per tutti gli scrutini per merito comparativo nelle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria destinati ad essere effettuati nel triennio 1983-1985.

Va aggiunto che la determinazione dei criteri di massima relativi al suddetto triennio ha avuto luogo nella seduta del consiglio di amministrazione tenutasi il 13 dicembre 1983, cioè diversi mesi prima che venisse approvata ed entrasse in vigore la ripetuta legge n. 301 del 1984.

Non sembra superfluo precisare che il consiglio di amministrazione ha stabilito, in quell'occasione, un coefficiente di valutazione massimo di quattro punti per le reggenze, purché di durata non inferiore a sei mesi, mentre, per quanto attiene al servizio prestato presso il SECIT, ha previsto un coefficiente massimo di due punti; coefficiente che non è cumulabile con quello assegnato per le reggenze e che è destinato inoltre a valutare non solo il servizio disimpegnato presso il SECIT stesso, ma tutta una categoria di titoli assai variegata, comprendente, ad esempio, i periodi di attività svolti presso uffici quali il Gabinetto del ministro e l'ufficio legislativo, lavori di ufficio di speciale importanza, encomi rivolti con le modalità stabilite dall'articolo 37 del regolamento per il personale degli uffici finanziari, eccetera.

Se si tiene poi conto che il coefficiente massimo complessivo stabilito dal consiglio di amministrazione per la valutazione di tutte le categorie di titoli nell'ambito dei suddetti scrutini è di cento punti, cui se ne aggiungono altri sei come coefficiente di anzianità, si deve concludere che il punteggio massimo previsto per le reggenze e per il servizio presso il SECIT non può comunque considerarsi eccessivo, né, tanto meno, tale da aver inciso in maniera preponderante sull'esito degli scrutini cui si riferisce l'interrogazione.

Sulla base di quanto fin qui esposto devono dunque ritenersi infondati sia i rilievi formulati circa presunte irregolarità nel conferimento delle reggenze, sia i timori manifestati in ordine al corretto svolgimento degli scrutini per le promozioni a primo dirigente.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PARLATO. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:

se concordi con la opportunità, evidenziata dal Sindacato nazionale autonomo beni culturali ed ambientali (UNSA-SNABCAL), che nel periodo estivo i monumenti ed i musei restino aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle 19, abolendo altresì la chiusura del lunedì. Tale misura da un lato incrementerebbe con positivi effetti la domanda e la agibilità turistica e, dall'altro, darebbe una positiva risposta in termini occupazionali;

se, almeno per gli scavi di Pompei ed Ercolano ed altre strutture monumentali e museali siti in Napoli e nei suoi dintorni, proprio per la duplice valenza del provvedimento, in rapporto alle caratteristiche socio economiche ed occupazionali della zona, non si ritenga di avviare da subito una specifica sperimentazione. (4-04633)

RISPOSTA. — In data 13 giugno 1985, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente, in sede legislativa, il disegno di legge recante la istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, dove tra l'altro è previsto che i predetti complessi restino aperti tutti i giorni dell'anno onde favorire la massima fruizione possibile.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per conoscere a quale punto si trovi il procedimento aperto presso la procura della Repubblica di Napoli, con denuncia del 14 giugno 1984, dal consigliere circoscrizionale del MSI-DN di Ponticelli Claudio Abbatangelo, il quale con documentati elementi chiedeva fossero effettuati accertamenti in ordine ad una raccolta di fondi avviata dopo il terremoto del 1980 dal presidente della circoscrizione, il comunista Giovanni Squa-

me in favore dei terremotati dell'Irpinia, non essendo le somme stesse (le cui modalità di raccolta e di utilizzo apparivano assai disinvolve) mai giunte a destinazione ed apparendo ora ancora più concrete le ipotesi di reato anche per la « opinabilità » assoluta della documentazione giustificativa dell'« operazione », della quale è venuto in possesso il consigliere Abbatangelo. (4-07309)

RISPOSTA. — *A conclusione del procedimento scaturito dalla denuncia cui si riferisce l'interrogazione, il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli ha emesso, in data 27 marzo 1985, decreto di impromovibilità dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale.*

*Dalla motivazione del predetto provvedimento emerge, infatti, che la somma di lire 1.724.000 fu messa a disposizione del consiglio circoscrizionale, rappresentato dal presidente Giovanni Squame, per gli scopi che esso riteneva prioritari quindi senza altro vincolo che non fosse l'interesse pubblico, interesse che è stato pienamente rispettato essendo state le somme predette impiegate per spese inerenti all'attività del consiglio.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
MARTINAZZOLI.

PASTORE. — *Al Ministro delle finanze. — Per conoscere quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere per ovviare al problema dell'inadeguatezza dell'organico della dogana di Savona, destinata ad aggravarsi per imminente trasferimento o collocamento in quiescenza di quattro funzionari di grado elevato.*

*L'interrogante fa presente che il potenziamento dell'organico della dogana appare condizione indispensabile per l'attuazione dei programmi di sviluppo interessanti i bacini di Savona e Vado Ligure e le interconnesse aree peri-portuali.*

(4-08626)

RISPOSTA. — *La dotazione di personale della dogana di Savona può ritenersi essenzialmente corrispondente alle effettive necessità operative di quell'ufficio. Infatti — giusta dati contenuti nel Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del 14 maggio 1984 — non risultano vacanze di posti, disponibili per i trasferimenti a domanda, presso la circoscrizione di Savona, mentre invece risulta un'eccedenza di due funzionari direttivi, 14 impiegati di concetto, 17 esecutivi e tre ausiliari.*

*Si fa presente comunque che, in attuazione dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302, sono stati banditi concorsi speciali a 576 posti di segretario e a 224 posti di contabile di dogana, i quali prevedono per la Liguria i seguenti contingenti: 42 segretari e 20 contabili. Ovviamente, di tale rilevante apporto di personale non potrà non beneficiare anche la circoscrizione doganale di Savona.*

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PATUELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere come intenda superare la grave situazione venutasi a creare, per esempio a Ravenna (con pesanti conseguenze anche sui flussi turistici), con la chiusura nei giorni festivi di importanti monumenti per carenza di personale e come ritenga di poter integrare gli organici sottodimensionati.* (4-04006)

RISPOSTA. — *In attuazione della legge 5 marzo 1977, n. 54 concernente: Disposizioni in materia di giorni festivi, questa Amministrazione ha impartito agli uffici dipendenti, con apposita circolare del 28 marzo 1977, le opportune disposizioni in merito all'orario di apertura degli istituti di antichità e d'arte nei giorni festivi. Ciò premesso, si fa presente che non risulta che i monumenti di Ravenna rimangono chiusi nei giorni festivi, salve, ovviamente, le disposizioni della circolare ministeriale predetta ed, in particolare: chiusura to-*

tale nei giorni di capodanno, 25 aprile, 1° maggio, prima domenica di giugno (celebrazione della festa nazionale della Repubblica), 15 agosto, Natale ed orario ridotto tutte le domeniche, esclusa la prima di giugno, lunedì dopo Pasqua, primo novembre, Immacolata Concezione, 26 dicembre, santo patrono della città.

Quanto al problema della carenza di personale e della integrazione dell'organico della soprintendenza di Ravenna, si informa che, al momento, non risultano presentate richieste di trasferimento per quella sede, che la questione è tenuta ben presente e che si provvederà all'immediata assegnazione di personale; appena possibile, a seguito della immissione in ruolo, ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, del personale già assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

PATUELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

il comune di Ravenna ha bandito pubblico concorso per la risistemazione della zona dantesca e delle sue adiacenze;

detto concorso si è concluso con l'affermazione di un progetto che viene a modificare notevolmente la zona dantesca stessa —

se il Ministero è al corrente di detto progetto e quale valutazione ne esprime anche in considerazione dell'altissima importanza culturale di detta area.

(4-04422)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione è perfettamente a conoscenza del concorso bandito dal comune di Ravenna per il progetto di sistemazione dell'area dantesca. Il progetto vincitore, prima che sia reso esecutivo, dovrà necessariamente essere esaminato ed approvato dal competente ufficio periferico di questo Ministero, in quanto si tratta di interventi

in area monumentale soggetta alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Si informa inoltre che il progetto in questione non risulta ancora presentato per il prescritto parere alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, nonostante sia stato preventivamente richiesto dalla soprintendenza fin dal 12 agosto 1983 nelle osservazioni alla variante del piano regolatore generale. La valutazione del progetto potrà quindi essere espressa solamente dopo l'avvenuta presentazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

PATUELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere — premesso che:

lo stato di conservazione del tetto della cattedrale di Volterra e dell'annesso oratorio della Misericordia ha raggiunto un degrado tale da provocare pericolose infiltrazioni d'acqua piovana che hanno causato rilevanti danni a dipinti rinascimentali di notevole valore artistico e all'arredo interno e che minacciano la stessa stabilità degli edifici;

più volte sono stati sollecitati interventi di restauro alla Soprintendenza ai beni ambientali e culturali di Pisa, senza che al momento tali richieste abbiano trovato alcun concreto riscontro —

quali interventi si intendano adottare per evitare che questo stato di degrado comprometta definitivamente i monumenti in oggetto.

(4-04557)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, vista la situazione di precarietà delle strutture del duomo di Volterra (Pisa), ha predisposto lavori di restauro dell'immobile ed ha finanziato due perizie di lavori, precisamente una del 25 giugno 1983 per un importo di lire 80 milioni ed una del 15 marzo 1984 per un importo di 75 milioni.

*Detti lavori, consistenti nel restauro dei tetti della navata centrale, del coro e di cappelle laterali della cattedrale, sono stati ultimati in data 20 aprile 1985.*

*Si fa inoltre presente che il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto e realizzato lavori di rifacimento della copertura di una cappella annessa e contigua al duomo stesso per un importo di lire 50 milioni.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

PAZZAGLIA E FINI. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:*

*se, di fronte ai pesantissimi ritardi dell'espressione da parte del Collegio medico legale, di pareri in relazione ai ricorsi alla Corte dei conti in ordine alle pensioni militari e di guerra, non ritenga di dover articolare tale collegio in un numero di sezioni adeguato allo smaltimento dell'enorme arretrato, nonché di provvedere nello stesso modo per gli altri organi consultivi del Ministero; e tutto ciò perlomeno per il tempo necessario alla definizione del detto arretrato. (4-08546)*

RISPOSTA. — *Il collegio medico-legale, del cui parere tecnico-sanitario la Corte dei conti si avvale per definire i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie, è inquadrato nell'ambito della Direzione generale della sanità militare, alle dipendenze del Ministero della difesa.*

*Per quanto concerne invece gli organi consultivi di cui questa Amministrazione si avvale per l'istruttoria delle pratiche di pensione di guerra, in base alle norme vigenti, si precisa che gli stessi sono articolati nel modo seguente:*

*Comitato di liquidazione, suddiviso in adunanza generale, sezioni ordinarie, sezioni speciali: il numero di queste ultime è stabilito in relazione all'esigenza di assicurare il tempestivo esame da parte del comitato stesso di tutti i provve-*

*dimenti in materia di pensioni e dei relativi ricorsi gerarchici;*

*Commissioni mediche per le pensioni di guerra, sono in numero di diciotto, situate in altrettante diverse province; ciascuna ha propria competenza territoriale, al fine di assicurare una tempestiva esecuzione degli accertamenti disposti dall'Amministrazione centrale;*

*Commissione medica superiore con sede in Roma e suddivisa in tre sotto-commissioni, sicuramente in grado di assicurare il tempestivo espletamento delle richieste di pareri tecnico-sanitari.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:*

*i motivi per i quali i lavoratori dipendenti della SAR e della SAN operanti in Portotorres, in cassa integrazione fin dal 1978 in applicazione della legge 501, da ben 19 mesi non ricevono più alcun assegno;*

*se non ritenga disporre un urgente intervento in favore di tali lavoratori. (4-09382)*

RISPOSTA. — *L'INPS ha fatto presente che nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende SAR e SAN, licenziati fin dal 14 ottobre 1983, è stata regolarmente erogata l'indennità di cassa integrazione straordinaria ex lege n. 501 del 1977. L'istituto ha altresì precisato che, in occasione dell'ultimo pagamento, effettuato nel mese di aprile 1984, è stata corrisposta ai predetti lavoratori l'indennità di fine rapporto.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

PIRO. — *Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e del commercio con l'estero. — Per sapere se è vero che*

la flotta mercantile italiana sarebbe fortemente penalizzata nell'interscambio Italia-URSS, a causa della preferenza che verrebbe accordata alla flotta mercantile sovietica nei trasporti marittimi da e per i porti dell'URSS.

Tale situazione sarebbe conseguenza del modesto livello dei noli sovietici (che nasconderebbero vere e proprie pratiche di *dumping*).

Poiché la crisi di cui soffrono i nostri trasporti marittimi è sotto gli occhi di tutti, l'interrogante chiede che il problema del riparto dei noli tra l'Italia e l'URSS venga affrontato alla luce degli accordi sulla navigazione, di natura sia bilaterale che multilaterale. (4-07194)

**RISPOSTA.** — *La presenza della flotta mercantile sovietica nei traffici marittimi internazionali ha da tempo assunto un peso particolarmente rilevante che è andato ulteriormente aumentando in questi ultimi anni in modo consistente e ben al di là del ritmo di espansione degli scambi commerciali internazionali. La crescente affermazione sovietica in questo settore si spiega in larga parte con un'aggressiva politica di concorrenza che può essere esercitata in virtù del particolare regime economico ed organizzativo vigente in Unione Sovietica.*

*Tale azione si è andata sviluppando con tanta intensità ed efficacia da compromettere qualsiasi possibilità di difesa a livello meramente commerciale da parte dei tradizionali paesi marittimi. I rapporti marittimi italo-sovietici — al pari di quelli degli altri paesi europei — sono da tempo caratterizzati da una situazione di grave squilibrio a danno dell'armamento italiano. Le ragioni di tale squilibrio dipendono dalla diversa struttura dei noli ed oltre a ciò dal fatto che generalmente i sovietici acquistano in Italia imponendo nei contratti la clausola FOB (free on board) mentre vendono con la clausola CIF (cost, insurance, freight), riservandosi in tal modo il trasporto delle merci da importare e da esportare.*

*L'accordo di navigazione del 1972 che regola i rapporti marittimi tra l'Italia ed URSS non fissa alcun principio in materia di ripartizione del traffico marittimo.*

*L'assenza di una tale regolamentazione e quindi di specifici strumenti per garantire in concreto l'effettiva reciprocità nei traffici si è rilevata sempre più pregiudizievole per gli interessi italiani.*

*Dall'attuale situazione di squilibrio deriva infatti al nostro paese un grave danno valutario cui occorre porre al più presto rimedio soprattutto in una fase come quella attuale in cui abbiamo posto l'obiettivo del riequilibrio del disavanzo commerciale al centro dei nostri rapporti con l'URSS. A tale preoccupazione si accompagna ovviamente quella per i legittimi interessi dell'armamento italiano, che nella presente situazione si trovano ingiustamente penalizzati in un momento di gravi difficoltà per tale settore, che tra l'altro si ripercuotono pesantemente anche sul livello di occupazione.*

*Per la rilevanza che la questione presenta, e vista l'inutilità dei tentativi sinora esperiti in sede tecnica per ottenere un'applicazione a noi più favorevole dell'accordo operativo bilaterale del 1978, il Governo ha convenuto sulla necessità che la sua trattazione debba essere collocata nel più ampio quadro dei rapporti italo-sovietici, e quindi tenendo conto anche degli aspetti più propriamente politici. La posizione cui si è coerentemente attenuto il Governo è stata sinora quella di favorire la piena normalizzazione dei rapporti economici tra Italia ed URSS mediante il loro sviluppo equilibrato sulla base del mutuo vantaggio.*

*A tale posizione abbiamo inteso conformare la nostra azione volta a salvaguardare la pariteticità dei diritti dell'armamento italiano nel traffico marittimo tra Italia e URSS. In tale contesto non si è mancato di rappresentare nuovamente alle autorità sovietiche la nostra profonda insoddisfazione per l'attuale stato delle cose insieme alla ferma aspettativa a che sia sollecitamente ristabilito il giusto equilibrio nella partecipazione al traffico marittimo, onde evitare di dover ri-*

correre all'applicazione unilaterale di misure di tutela dei legittimi interessi dello armamento italiano, che la situazione venutasi a determinare nel settore dovrebbe altrimenti imporre.

Nell'impostare tale azione, il ministro della marina mercantile senatore Gianuario Carta nel corso di una sua visita effettuata nel mese di agosto 1984 a Mosca, ha già avuto occasione di avviare con la controparte sovietica delle discussioni dal cui prosieguo si auspica sia possibile pervenire in via negoziale ad intese che consentano di sviluppare i rapporti marittimi bilaterali sulla base del reciproco vantaggio ed attraverso il riconoscimento del diritto di ogni Stato a partecipare in base paritetica con gli altri Stati ai traffici marittimi bilaterali: principio che sino ad oggi non trova la sua previsione nella normativa che regola i rapporti marittimi tra Italia ed URSS.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

PIRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. — Per sapere se, dopo gli assassini di Juan Manuel Parada, Manuel Guerrero e Santiago Natino e di altri tre giovani, tutte vittime di una spietata esecuzione compiuta dagli squadroni della morte guidati dal terrorista Pinochet, non si ritenga necessaria la immediata sospensione di qualsiasi aiuto diretto o indiretto al regime del terrore. (4-08981)

RISPOSTA. — La situazione interna cilena, dal punto di vista politico, per i molteplici fattori negativi finora fatti registrare, non dà alcun adito per l'immediato futuro a speranze di inversione di tendenza. Lo stato d'assedio in Cile, entrato in vigore il 6 novembre 1984 per contenere ed annullare nelle intenzioni del governo militare, la protesta popolare anti-Pinochet e il dilagante terrorismo, è stato fin qui rinnovato due volte e cioè, una

prima il 15 febbraio 1985, e, successivamente, il 6 maggio 1985 per un ulteriore periodo di tre mesi. La proclamazione dello stato d'assedio che costituisce una notevole limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini cileni, consente al governo del generale Pinochet di poter adottare misure repressive, che limitano severamente lo svolgimento della vita politica e sindacale attraverso l'arresto di semplici sospettati e la relegazione al confino, di solito nel nord del paese, in località montane molto distanti dalla capitale, Santiago.

La ripresa del dialogo politico, che tante speranze aveva suscitato al suo sorgere, è da ritenersi completamente accantonata. La sostituzione, a seguito del rimpasto governativo del 10 febbraio 1985, del moderato premier e ministro dell'interno Onofre Jarpa, con una persona più ligia ed allineata al generale Pinochet, ma soprattutto la riaffermata intenzione nei fatti e nelle parole di quest'ultimo di restare al potere almeno fino al 1989, quando avrà termine il regime transitorio previsto dalla costituzione del 1980, sono segnali negativi per qualsiasi spirito democratico. In questo contesto è subentrata in Cile una diffusa rassegnazione che ha inficiato in parte l'effervescenza della mobilitazione popolare, quale si era manifestata nelle storiche giornate della protesta cilena. Va anche rilevato però che le difficoltà per l'opposizione si sono accresciute a seguito del disastroso terremoto che ha devastato nel marzo 1985 le zone centrali del paese, favorendo l'accentramento dei poteri. Da parte sua, l'opposizione democratica si presenta con mancanza di compattezza causa le divisioni sia tra i vari partiti sia all'interno degli stessi, mancanza che ha finito paradossalmente per favorire il regime militare.

L'assenza per ora di qualsiasi sbocco democratico, ha finito inoltre per alimentare la tragica spirale del terrorismo-repressione, nella quale si rincorrono il movimento democratico popolare, dichiarato nel mese di febbraio 1985 fuori legge dalla Corte costituzionale, e l'apparato politico e paramilitare di regime.

*In questo contesto va collocato il caso, segnalato nell'interrogazione, relativo al ritrovamento avvenuto alla periferia di Santiago in data 29 marzo 1985, dei corpi martoriati di tre oppositori di Pinochet: José Manuel Parada Maluenda, funzionario della vicaria della solidarietà, un organismo dipendente dall'arcivescovado di Santiago; Manuel Guerrero Ceballos, presidente del consiglio metropolitano ASECH associazione degli educatori cileni ed infine di Santiago Natino Allende, di professione bozzettista pubblicitario, che alla cittadinanza cilena univa quella italiana, per essere figlio di un emigrato del nostro paese. Mentre i primi due erano stati sequestrati da un gruppo di civili armati, le circostanze del sequestro di Santiago Natino Allende restano ancora oscure. Le persone ritrovate uccise facevano parte dell'opposizione ed erano in qualche modo legate al partito comunista cileno anch'esso fuori legge. Ma proprio in quegli stessi giorni del tragico ritrovamento dei tre corpi, si verificavano altri gravissimi fatti che portavano a sei il numero delle vittime: nel corso di uno scontro a fuoco venivano uccisi Rafael ed Arturo Vergara Toledo, entrambi aderenti al movimento della sinistra rivoluzionaria cilena (MIR), sorpresi, secondo la versione del governo cileno, dai carabinieri mentre stavano effettuando un assalto armato. La polizia, infine, nel corso di un'operazione di controllo alla periferia della capitale, uccideva una donna, successivamente identificata in Isabel Plaza Fierro, aderente al predetto MIR.*

*La tragica catena dei delittuosi avvenimenti ha dovunque suscitato profonda impressione, non solo perché coinvolgeva la opposizione cilena ed in particolar modo la sinistra, cui tutte le persone uccise erano legate, ma anche la vicaria della solidarietà che è un organismo dipendente dall'arcivescovado di Santiago. L'opposizione indicava, il giorno stesso dei funerali di Manuel Parada una giornata di lutto nazionale e, per il giorno dopo, uno sciopero nazionale dei professori e degli studenti, e nell'esprimere parole di condanna,*

*richiedeva che fosse disposta un'inchiesta giudiziaria per far piena luce sull'assassinio di Manuel Parada, Manuel Guerrero e Santiago Natino.*

*Il governo Pinochet, dal canto suo, che veniva a trovarsi in una situazione di serio imbarazzo, tanto più che il gravissimo episodio era venuto a verificarsi in vigenza dello stato d'assedio, proclamava la propria estraneità, avanzando perfino l'ipotesi che i delitti siano opera di estremisti stranieri interessati a creare una situazione di caos nel Cile. Venivano anche disposte immediate indagini da parte del magistrato inquirente, che si sarebbero concluse proprio in questi giorni con l'accertamento delle responsabilità di un gruppo speciale che opererebbe nell'ambito dei carabinieri.*

*Circa la domanda delle azioni svolte dal governo italiano in occasione del gravissimo episodio ed in particolare in favore della famiglia di Santiago Natino, che, come già rilevato, era anche in possesso della cittadinanza italiana, oltre quella cilena, va rilevato che la nostra ambasciata a Santiago ha preso immediato contatto con la famiglia Natino, al fine di prestare tutta la possibile assistenza, anche finanziaria. Fino ad oggi la famiglia Natino non ha rivolto specifiche richieste.*

*Sul piano generale, il nostro rappresentante a Santiago, anche in qualità di presidente in carica della Comunità europea, svolgeva un passo ufficiale presso quel governo per esprimere la preoccupazione dei Dieci per il clima di violenza estremista che si stava sviluppando in Cile unita all'auspicio che i colpevoli venissero presto assicurati alla giustizia.*

*Il susseguirsi di tragici eventi ed il costante accentuarsi della repressione in Cile hanno suscitato l'unanime riprovazione dell'opinione pubblica mondiale che si è, in proposito, espressa in termini di vigorosa condanna nei confronti del regime militare di Pinochet.*

*Il ministro degli esteri Andreotti ha espresso, in una dichiarazione alla stampa in data 3 aprile 1985, sdegno e condanna per gli efferati delitti della repres-*

sione ed ha riaffermato l'auspicio di tutto il popolo italiano a che il popolo cileno possa ritornare al più presto alla democrazia.

Per quanto concerne infine, sul piano più generale, le azioni intraprese dall'Italia, va rilevato che l'azione italiana negli appositi fori internazionali ha sempre mirato a promuovere quel consenso e quelle iniziative che suonassero come inequivoca condanna del regime cileno e come difesa dei diritti umani e delle libertà.

In particolare, nell'ambito della Comunità europea, sono state promosse più volte, con il fattivo concorso dell'Italia, dichiarazioni pubbliche con le quali veniva espressa la viva preoccupazione e la condanna per gli atti di violenza e di repressione e veniva rivolto un pressante invito al governo di Pinochet per la ripresa del dialogo con l'opposizione.

L'Italia ha anche copresentato in sede di trentanovesima assemblea generale della Nazioni unite una risoluzione di condanna del Cile che è stata successivamente approvata a grande maggioranza di voti. La presidenza italiana del Consiglio europeo, in una dichiarazione alla stampa in data 30 marzo 1985, ha infine espresso l'auspicio che anche il Cile, come è avvenuto recentemente per il Brasile e l'Uruguay, possa ritornare al più presto alla libertà ed alla democrazia.

Per quanto riguarda l'atteggiamento delle IFI (istituzioni finanziarie internazionali) nei confronti del Cile, si rileva che il rappresentante italiano negli organi decisionali delle predette istituzioni è di norma designato dal Ministero del tesoro, che ne riceve i rapporti e fornisce le relative istruzioni.

È evidente che in alcune fattispecie la valutazione generale della richiesta di intervento dell'istituzione da parte di uno Stato membro (sotto forma di prestiti, finanziamenti, garanzie, eccetera) comporta considerazioni di carattere politico ed economico che ne trascendono gli aspetti più specificamente tecnico-bancari e finanziari. In tali casi è quindi necessario che questo Ministero fornisca ai rappresentanti

italiani indicazioni di voto che tengano conto di tali, più articolate, considerazioni.

Su indicazioni della Presidenza del Consiglio, proprio a seguito del recente caso riguardante il Cile, è in corso di elaborazione una procedura organica di consultazione interministeriale che, nell'ambito delle competenze istituzionali di ciascun Ministero, consenta di evitare inconvenienti come quello verificatosi.

In tale ottica sarà altresì possibile identificare e concordare eventuali future azioni presso le IFI nei riguardi del Cile.

Per quanto riguarda le agevolazioni creditizie sul piano bilaterale esse sono individuabili nei crediti agevolati relativi ad operazioni commerciali correnti o in quelli connessi ad operazioni di rifinanziamento.

Circa i primi, organo deliberante è il comitato di gestione SACE il quale ha finora mantenuto nei confronti del Cile, anche tenuto conto della situazione economica di quel paese, un atteggiamento restrittivo, limitando l'apertura ammissibile a soli 15 miliardi di lire, differenziandosi in ciò da altri paesi europei. Per quanto riguarda la ristrutturazione debito, il Cile non si è per ora rivolto per richiederla al Club dei paesi creditori (club di Parigi del quale facciamo parte).

Infine, la Comunità europea non ha con il Cile alcun accordo preferenziale né intrattiene legami istituzionali.

Le relazioni si limitano quindi all'estensione da parte comunitaria al Cile del sistema preferenze generalizzate interessanti i paesi in via di sviluppo, e alla possibilità di concessione di aiuti di urgenza ove se ne determinino le circostanze.

Per quanto riguarda la cooperazione italiana, essa è preoccupata delle gravi conseguenze del terremoto che ha recentemente colpito il popolo cileno al quale ha ritenuto di dover dare un aiuto concreto nel quadro di quelle attività a fini umanitari volta in favore di popolazioni vittime di gravi calamità.

A tale scopo sono stati individuati — in collaborazione con la Caritas italiana — programmi di emergenza rivolti a soccor-

rere direttamente e con immediatezza le popolazioni civili colpite dal cataclisma.

In particolare è stato deciso di erogare un contributo finanziario straordinario di 100 mila dollari al suddetto organismo per provvedere all'acquisto di soccorsi per le zone disabitate. È stato inoltre messo a punto un progetto per la riabilitazione di tre ospedali con un costo stimato di 500 mila dollari, la cui esecuzione è stata affidata parimenti alla Caritas.

Si sottolinea che la canalizzazione di tali contributi italiani tramite la Caritas trova fondamento non solo nella opportunità di adeguarsi al metodo prescelto dai vari paesi europei — che hanno disposto aiuti tramite enti internazionali ed organismi religiosi — ma soprattutto alla circostanza che l'organismo in parola possiede una qualificata esperienza in materia di aiuti urgenti e conta sul posto di una capillare ed efficiente rete organizzativa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

POLI BORTONE E SOSPIRI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che i lavoratori ex legge n. 285 del 1977 della sovrintendenza archivistica per l'Abruzzo e il Molise di Pescara, associatesi alle numerose iniziative dei dipendenti degli altri uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali e in considerazione dell'ormai insostenibile condizione giuridica e trattamento economico, sono in agitazione — se non ritenga:

che le tanto attese graduatorie debbano essere subito pubblicate;

che l'immissione nei ruoli, anche in soprannumero nelle piante organiche attualmente insufficienti alle effettive esigenze del Ministero (in particolare nell'Amministrazione degli Archivi di Stato), debba avvenire per tutti al più presto, visto che il personale assunto ai sensi della citata legge viene effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle mansioni per cui è stato assunto:

che la mobilità debba essere volontaria, favorendo il passaggio ad altre Amministrazioni;

che debba essere riconosciuto a tutti gli effetti l'intero periodo di servizio prestatato;

che debba garantirsi il posto di lavoro per i non idonei e, comunque, per coloro che per motivi diversi non hanno potuto conseguire l'idoneità, in quanto anche questo personale è stato ed è effettivamente utilizzato dalle Amministrazioni. (4-04332)

RISPOSTA. — Le graduatorie ex lege 29 febbraio 1980, n. 33, sono state registrate alla Corte dei conti e pubblicate sul supplemento straordinario del Bollettino ufficiale di questo Ministero del 1° febbraio 1984, n. 2.

La legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la mobilità e la sistemazione definitiva del personale, già assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni, ha disciplinato l'immissione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, prevedendo che il predetto personale venga collocato in ruolo, anche in soprannumero, sia nell'amministrazione di appartenenza sia presso le altre amministrazioni dello Stato, attuando all'uopo eventuali trasferimenti. Sono stati in tal modo risolti i problemi di immissione in ruolo e di mobilità prospettati nell'interrogazione in parola.

Per quanto riguarda la sistemazione dei non idonei, il problema è stato risolto con la emanazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, concernente: Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che consente la partecipazione degli stessi ad un esame di idoneità per la qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale furono assunti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per sapere:

a che punto sono le trattative per la fusione tra la Cassa di risparmio di Ancona e la Cassa di risparmio di Jesi;

se è vero che nella trattativa in questione sono in ballo le poltrone di direttore generale con scambi di favori reciproci per aiutare l'uno (il direttore di Ancona) ad andare in pensione sulla base dello stipendio raddoppiato e per assumere l'incarico di Consulente della Cassa Nuova; e l'altro (il direttore di Jesi) a raggiungere l'età pensionabile di 60 anni in posizione di privilegio;

se infine la Banca d'Italia ha proceduto ad ispezioni accurate nelle due Casse di risparmio. (4-07897)

RISPOSTA. — *La Banca d'Italia, in materia di concentrazioni aziendali, interviene nella verifica della compatibilità delle scelte, liberamente effettuate dalle aziende interessate, con le finalità di carattere generale volte ad assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema creditizio nel suo insieme. Per quanto concerne gli accertamenti ispettivi sollecitati dall'interrogante presso la Cassa di risparmio di Ancona e la Cassa di risparmio di Jesi, si informa che, presso i due istituti di credito, sono state effettuate diverse indagini ispettive, una delle quali è tuttora in corso.*

*Al riguardo giova precisare che, in relazione agli specifici poteri attribuiti dalla legge all'organo di vigilanza, gli accertamenti ispettivi sono finalizzati alla conoscenza della situazione tecnica della banca, in particolare sotto l'aspetto patrimoniale, economico e della liquidità.*

*L'indagine ispettiva è, quindi, volta alla ricerca di giudizi globali su settori di attività e sul complesso della struttura operativa ed organizzativa dell'ente creditizio; in tale quadro l'indagine sui singoli fatti o atti è volta a conseguire risultanze utili per la valutazione della funzionalità degli enti creditizi senza che il principio di tipicità e di legalità, cui si informa*

*l'esercizio dell'attività di vigilanza, consenta deviazioni dal rispetto dei suddetti criteri.*

*Le risultanze di tali accertamenti sono, per altro, tutelate dal segreto d'ufficio, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge bancaria. Per effetto dei suindicati vincoli di segretezza, non è dunque possibile fornire o diffondere notizie acquisite dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni d'istituto.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PORTATADINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che nel n. 9 del settimanale *Dipco notizie* sotto il titolo « L'Italia invia soccorsi ai rifugiati afgani in Pakistan » si riporta la seguente notizia « Per le popolazioni afgane residenti nella provincia di Wardak (50 miglia a sud di Kabul) il dipartimento sta invece inviando medicinali essenziali per un valore di un miliardo di lire » —:

se si tratta effettivamente di popolazioni profughe, come si dovrebbe evincere dal contesto, ovvero di popolazioni formalmente e materialmente soggette al governo di Kabul, come risulta dalla lettera del solo periodo citato;

per quale tramite, in ogni caso, sono stati o saranno inviati gli aiuti previsti. (4-09225)

RISPOSTA. — *Gli aiuti di qualsiasi genere che l'Italia invia per i rifugiati afgani in Pakistan sono sempre concessi su richiesta delle competenti autorità del Pakistan e consegnati alle medesime autorità per il successivo inoltrare alle popolazioni profughe afgane. In tale ambito è stato in particolare disposto di recente, dal Ministero degli affari esteri, l'invio di medicinali per un miliardo di lire e di tremila tonnellate di farina del valore di circa 1,5 miliardi di lire. È stato inoltre deliberato un ulteriore stanziamento di un miliardo di lire per la fornitura di attrezzature per assistenza alle partorienti.*

L'invio e la consegna degli aiuti in questione formerà oggetto di intese con le autorità pakistane e con gli organismi internazionali operanti in loco. Parimenti si opererà per la selezione e dislocazione delle attrezzature per maternità. I medicinali saranno in particolare consegnati al Commissariato pakistano per i rifugiati afgani che ne effettuerà la distribuzione ai destinatari. Gli aiuti alimentari saranno invece distribuiti a cura del programma alimentare mondiale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

PUJIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

1) se gli siano note le continue e forti proteste e denunce dei lavoratori all'estero o rientrati in Italia e delle loro associazioni per i gravissimi ritardi che caratterizzano le trattazioni delle pensioni in regime di convenzione internazionale e per le disfunzioni nell'erogazione delle pensioni ai titolari residenti in Paesi stranieri;

2) quale sia il volume delle pratiche arretrate giacenti presso l'INPS ed il tempo al quale risalgono le più antiche;

3) se ritenga che il censimento INPS dei migranti proceda con la regolarità ed i tempi previsti e, in caso contrario, che cosa si intenda fare per renderlo effettivamente operante e produttivo;

4) quali iniziative intenda adottare perché l'inammissibile situazione di ritardi e disfunzioni, che colpisce lavoratori i quali avendo cessato il lavoro non hanno altra possibilità di sussistenza, abbia ad essere eliminata. (4-07295)

RISPOSTA. — L'INPS ha comunicato che la giacenza presso l'istituto delle domande di pensione in regime internazionale, che nel settembre 1984 era di 122.751, è risultata già ridotta alla fine dell'anno a 112.933, malgrado l'aumentato flusso di domande registratosi nel corso

del 1984, e tenuto anche conto del fatto che per oltre 40 mila di tali pratiche è già in pagamento una pensione italiana. L'ente ha, comunque, precisato come il problema della correttezza dei servizi per la definizione delle domande di pensione ai lavoratori migranti sia particolarmente gravoso, in quanto presenta aspetti che non possono essere controllati o disciplinati unicamente con intervento diretto dell'istituto.

Tali aspetti si possono identificare, principalmente, nella particolare situazione di obiettiva difficoltà in cui l'utenza interessata, specie se residente all'estero, si trova nei suoi rapporti con l'istituto, nella pluralità delle componenti necessarie per definire le richieste di prestazioni (sedi, enti stranieri, rappresentanze diplomatiche) e soprattutto nel notevole incremento, registratosi in questi ultimi anni, del numero degli utenti, a seguito sia dell'entrata in vigore di nuove e importanti convenzioni, sia dell'avvenuto raggiungimento dell'età pensionabile da parte dei lavoratori appartenenti ai grandi flussi migratori del dopoguerra.

Questa situazione di fatto, già pesante, viene sovente aggravata dall'emanazione di nuove leggi nazionali in materia pensionistica che comportano nuovi adempimenti e modifiche procedurali, rallentando così la definizione delle pratiche in corso. L'istituto, parallelamente alla nuova organizzazione interna nel particolare settore di lavoro, ha dato anche l'avvio a un'operazione di censimento dei lavoratori occupati o già occupati nell'ambito CEE, in Svizzera e in Canada.

Scopo primario del censimento è quello di mettere l'istituto in grado di conoscere, per il maggior numero possibile di lavoratori occupati o già occupati nelle aree territoriali interessate, i dati anagrafici completi e le notizie relative all'esigenza e ubicazione di posizioni assicurative in Italia e all'estero, onde poter essere in grado di operare celermente al momento della richiesta delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori migranti. La rilevazione dei dati viene effettuata a mezzo di un questionario, già in distribuzio-

ne, da compilarli e far pervenire all'istituto a cura degli interessati o per il tramite dei patronati.

In questo quadro è stato raggiunto un accordo con la Cassa nazionale di vecchiaia francese per la distribuzione del questionario direttamente al domicilio dei lavoratori italiani occupati in Francia, ed un'analogha iniziativa è stata assunta nei confronti dei lavoratori occupati in Germania federale. L'INPS ha provveduto, inoltre, alla introduzione ed estensione agli uffici periferici di un nuovo iter procedurale completamente modificativo degli schemi precedentemente adottati.

Caratteristica essenziale di questo nuovo iter è costituita dalla attribuzione ai reparti specializzati regionali di nuove competenze e di nuove funzioni di impulso e di verifica dell'operato degli uffici provinciali e zionali.

Quest'intervento e l'impostazione di una serie di piani trimestrali di smaltimento — onde affrontare in maniera organica il problema dell'arretrato — hanno già fornito buoni risultati sotto il profilo della riduzione delle giacenze, così come si è potuto riscontrare per i miglioramenti conseguiti nell'ultimo trimestre 1984.

Sono, infine, intervenuti accordi con il Ministero degli affari esteri, al fine di semplificare la documentazione che deve essere rilasciata dai richiedenti le pensioni per l'istruttoria delle domande di pensione e per la installazione, presso i consolati ubicati in aree di maggiore emigrazione, di terminali in linea utilizzabili per la consultazione degli archivi informativi centrali e per lo scambio delle informazioni relative a pratiche in trattazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

RALLO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere notizie della domanda di reversibilità della pensione privilegiata di 4<sup>a</sup> Categoria n. 7805303 del marito Brancè Carmelo, morto a causa della malattia contratta in guerra, presentata dalla vedova Tempio Luigia, nata a Leonforte il

2 luglio 1924 ed ivi abitante in Via Campo Sportivo, n. 77;

poiché la pratica è stata inviata dalla Direzione provinciale del Tesoro di Enna (n. 4924) il 21 maggio 1984 al Ministero del tesoro, dopo quasi un anno è maturo il tempo per una sollecita evasione.

(4-08845)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Luigia Tempio è stata emessa in data 6 maggio 1985, determinazione direttoriale n. 1389851.

Con il cennato provvedimento, alla predetta è stata concessa, quale vedova dell'ex militare Carmelo Brancè, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 24 aprile 1984, giorno successivo a quello di morte del marito. Nel contempo, inoltre, la signora Tempio è stata invitata a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni 1983-1984. E ciò per l'eventuale concessione, in aggiunta alla pensione indiretta di guerra, dell'assegno di maggiorazione previsto, per i casi di vedove in stato di disagio economico, dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La surriferita determinazione direttoriale dovrà, ora, essere approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale il provvedimento medesimo è stato già trasmesso, come prescritto dall'articolo 101 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Enna, per la corrispondenza degli assegni spettanti alla signora Tempio. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

RAUTI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per conoscere quale valutazione esprime sulla situazione di pericolosissimo degrado ambientale che si teme nella zona di Campo Soriano, in comune di Terracina (Latina) per effetto della ventilata riapertura di quattro cave per l'estrazione della pietra.

In effetti si è determinata nel problema - oltre a una vivace polemica - anche una spaccatura fra i vari « livelli » istituzionali e fra le forze sindacali della provincia e della regione, mentre non vi è dubbio che compatto è lo schieramento dei « no », da parte delle associazioni naturalistiche nonché di vari esponenti della vita culturale locale. Come ha ricordato il professor Emilio Selvaggi - noto ricercatore del territorio e componente del Centro studi di ecologia del Quaternario, in una intervista a Fabrizio Mascio su *Il Tempo* del 2 dicembre 1984 - è già da tempo noto negli ambienti scientifici che la vallata in questione « riveste un enorme interesse... non solo per i più vistosi aspetti paesaggistici del "campo carsico" ma soprattutto perché, attraverso le rocce affioranti, sono leggibili le tracce di lunghi periodi geologici che hanno interessato l'intero complesso degli Ausoni »; la zona ha - da questo punto di vista - caratteristiche quasi uniche in tutta l'area mediterranea e inoltre essa riveste « una importanza eccezionale nel sistema idrologico ausono... per la sua funzione di serbatoio di ricarica, atto a mantenere il precario equilibrio di tutto il sistema idrico-montano e sorgentizio pedemontano ». Con le cave, si romperebbe un equilibrio prezioso « frutto di milioni di anni di assestamento ».

Per conoscere altresì - ciò premesso - quali urgenti interventi si intendano effettuare. (4-07071)

RISPOSTA. — *La questione sollevata dall'interrogante è stata oggetto della più attenta considerazione. Al riguardo si rappresenta che per la conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche del campo carsico ricompreso nel territorio dei comuni di Sonnino e Terracina e*

*denominato campo Soriano sono state esperite dai competenti organi tutte le possibili soluzioni: dall'impostazione di un vincolo, all'esperimento delle complesse procedure per la rivendica degli usi civici nella zona, alla richiesta di intervento degli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, con il risultato di ridurre il degrado della zona.*

*Alle sollecitazioni delle istanze istituzionali e delle associazioni ecologiche la regione Lazio ha risposto promulgando la legge 27 aprile 1985, n. 56, concernente: Conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei comuni di Sonnino e di Terracina, denominato campo Soriano. Con tale legge il territorio interessato viene classificato monumento naturale, in quanto formazione geologica di particolare interesse scientifico e paesaggistico, sottoposto alla disciplina ed ai vincoli previsti, oltre che dalla stessa legge regionale, anche dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e destinato a parco intercomunale.*

*Nel plaudire alla iniziativa regionale, che si inserisce validamente in un quadro normativo di più ampia tutela dell'aspetto ambientale di aree dalle caratteristiche geomorfiche particolari, si assicura l'interrogante che sarà cura di questo ufficio predisporre e promuovere iniziative di armonizzazione della tutela stessa fra le varie realtà regionali e fra queste e la normativa comunitaria in corso di emanazione.*

Il Ministro per l'ecologia: BIONDI.

RONCHI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del progressivo degrado ambientale nel quale si trova il fiume Magra in provincia di La Spezia, in particolare nel tratto che va dalla piana di Santo Stefano alla foce;

2) se è a conoscenza che le sponde del fiume Magra stanno divenendo ogni giorno di più un ricettacolo di detriti e di scarichi industriali, in particolare di

residuati da fusione, di segatura di marmo, di lana di vetro e di amianto o simili;

3) se è a conoscenza della presenza di fanghi colorati sulle sponde del fiume Magra derivati presumibilmente da residuati di segherie di marmo;

4) se corrisponde a verità la notizia che esiste fondato pericolo di inquinamento della falda idrica con conseguente grave pericolo per la stessa salute dei cittadini;

5) quali provvedimenti concreti ed urgenti intende assumere per porre termine al degrado del fiume Magra e per tutelare l'equilibrio ambientale e la stessa salute degli abitanti della Val di Magra.  
(4-05793)

*RISPOSTA. — La questione sollevata dall'interrogante è stata oggetto di particolare attenzione. Va rilevato, in primo luogo, che la regione Liguria con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato nel luglio 1982, ha individuato i criteri, le metodologie, e le aree di intervento prioritario per il disinquinamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee ed ha indicato le risorse idriche che devono essere utilizzate per lo sviluppo degli interessi locali.*

*A questi provvedimenti fondamentali di pianificazione ha fatto seguito la legge regionale 19 novembre 1982, n. 43, concernente l'istituzione del parco fluviale della Magra, con le finalità della protezione e della valorizzazione del bacino idrografico, mediante varie fasi di intervento e di controllo riguardanti la fruizione pubblica delle risorse naturali, agricole, economiche e turistiche.*

*Lungo le sponde del fiume Magra sono state attivate alcune discariche di rifiuti provenienti da insediamenti industriali, autorizzate dalla Regione; per quanto concerne l'impianto della ditta SICAM, è stato richiesto l'intervento del pretore di Sarzana, data la presenza di scorie tossiche; per le altre non ancora bonificate, sono in corso accurati esami di la-*

*boratorio al fine di accertare eventuali indici di pericolosità dell'inquinamento.*

*Attesa la particolare incidenza del fenomeno lamentato sull'ambiente e sulla realtà socio-economica della zona interessata, si assicura l'interrogante che questo ufficio seguirà con particolare attenzione le iniziative di intervento che i competenti organi regionali predisporranno al fine di eliminare eventuali situazioni di danno.*

Il Ministro per l'ecologia: BIONDI.

RONCHI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che sui quotidiani di Modena già alla fine del 1984 viene riferita la notizia della chiusura della locale caserma dell'VIII campale e dello scioglimento e spostamento del II reggimento di artiglieria —:*

*se ciò corrisponde al vero e in quali tempi dovrebbe essere attuato;*

*se le autorità militari hanno informato di tali intenzioni le locali autorità civili;*

*se le autorità militari intendono cedere al locale comune di Modena il terreno e gli immobili dell'VIII campale, visto che questi sono di grande interesse per la città per la collocazione della caserma e in particolare per il progettato parco urbano attiguo a tale area e agli edifici.*  
(4-08717)

*RISPOSTA. — Lo scioglimento dell'ottavo reggimento artiglieria pesante dislocato in Modena s'inquadra in un programma a sviluppo pluriennale che prevede una progressiva contrazione del numero di unità di artiglieria in concomitanza con l'acquisizione di materiali più moderni e tecnologicamente più avanzati e con il potenziamento di altri settori carenti della forza armata. In tale contesto, era stato deciso di sciogliere il reggimento entro il 31 marzo 1984, reimpiegando il personale in servizio continuativo (ufficiali e sottufficiali) nella stessa sede di Modena o in sedi vicine.*

*Il provvedimento rientra anche nel programma di riassetto delle infrastrutture militari ubicate a Modena, finalizzato a meglio soddisfare le esigenze di forza armata adeguando, in particolare, le capacità ricettive dell'accademia militare alle esigenze determinate dall'adozione di un nuovo iter formativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Si precisa, comunque, che l'attuazione del provvedimento di soppressione del reggimento è stata temporaneamente sospesa.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere — premesso che*

la legge finanziaria ha ridotto il finanziamento del CNR e che con le disponibilità non si riesce a mantenere i programmi avviati e che il contingentamento delle esportazioni dei componenti strategici messo in atto dagli USA verso l'Europa garantisce la priorità della ripresa dell'industria elettronica americana su quella europea;

in effetti oggi la disponibilità della componentistica è solo all'estero (negli USA ad esempio nel caso dei tubi trasmettenti da terra) e che il perdurare di tale situazione di disparità nella disponibilità dei componenti rende dipendente la industria elettronica italiana da quella estera e non le permette il respiro sufficiente per una piena e paritaria concorrenzialità sui mercati esteri;

nel settore in particolare dei tubi trasmettenti l'industria giapponese ha risolto in proprio il problema della disponibilità dei componenti prima di installare il primo sistema ad onde millimetriche che il piano ITALSTAT copia con un ritardo di dieci anni;

l'industria USA dispone di tale componentistica studiata magari per applicazioni militari, pur non avendo un piano di comunicazioni civili —:

quali iniziative ritiene adottare perché un nuovo piano nazionale della componentistica sia di terra che di bordo sia accoppiato a quello attuale così da rendere l'industria italiana indipendente e autonoma;

relativamente alla realizzazione della unità ricevente *outdoor* di cui alla risposta n. 186/5 del 16 gennaio 1985 per televisione diretta da satellite, essendo state utilizzate delle somme dell'ordine di alcuni miliardi, quali *fallout* industriali sono previsti e presso quali industrie italiane anche per sfatare le informazioni che non esista nel settore ricaduta alcuna;

i contenuti del progetto finalizzato che comporta la spesa di 126 miliardi in 5 anni ed è strutturato nei seguenti sottoprogetti: 1) microstrutture VLSI; 2) materiali e dispositivi per microonde e per opto-elettronici; 3) dispositivi di potenza e semi-conduttori; 4) sensori; 5) affidabilità e diagnostica;

se non ritenga integrarlo, in base alle necessità dell'industria aeronautica e delle forze armate, prevedendo delle ricerche sugli intensificatori di immagine e sui sensori passivi già acquistati in grande quantità dagli USA, ed infine se la percentuale di legge per il Mezzogiorno sarà rispettata su indicazioni del Ministero in base alla preparazione degli affidamenti.  
(4-08797)

RISPOSTA. — 1) *Il ritardo nella componentistica può essere ridotto esclusivamente mediante un grosso sforzo economico ed organizzativo che coinvolga in modo coordinato industrie, enti di ricerca ed università. A questo scopo è stato varato, a cura di questi uffici, il progetto finalizzato: Materiali e dispositivi per l'elettronica a stato solido ed è in fase di avvio il programma nazionale di microelettronica. I due programmi, fra loro strettamente coordinati, e che riguardano rispettivamente obiettivi a lungo e medio termine, dovrebbero consentire di utilizzare adeguatamente tutte le principali competenze esistenti nel nostro paese e di mettere a loro disposizione finanziamenti congrui.*

2) *La realizzazione di circuiti integrati a microonde, quali sono necessari per il futuro impiego nelle unità outdoor degli impianti di ricezione diretta TV da satellite, implica lo studio e la messa a punto di avanzate tecnologie per l'integrazione monolitica di componenti attivi e passivi su arseniuro di gallio. Tali componenti, sia in forma discreta, sia integrata, trovano, ed ancor più troveranno in futuro, largo uso in tutte le parti a radio frequenza dei sistemi di telecomunicazione e di quelli di telerilevamento a radionavigazione. Pertanto, tutte le maggiori industrie elettroniche italiane sono interessate a queste tecnologie ed alcune di esse già partecipano attivamente al loro sviluppo, nell'ambito degli studi promossi dal piano spaziale nazionale e con programmi interni.*

3) *I contenuti del progetto finalizzato: Materiali e dispositivi per l'elettronica a stato solido sono chiaramente e dettagliatamente esposti nello studio di fattibilità approvato dal CIPE.*

4) *Per quanto riguarda i sensori passivi d'interesse civile e militare, essi vengono attentamente considerati in quanto dispositivi a stato solido nel progetto finalizzato; per altro il Consiglio nazionale delle ricerche prevede anche l'esecuzione di studi su sistemi e dispositivi elettroottici nell'ambito di un altro progetto finalizzato, attualmente all'esame di questa Amministrazione.*

5) *Le industrie, i laboratori di ricerca pubblici e quelli universitari, dislocati nel Mezzogiorno, hanno già attivamente contribuito alla elaborazione delle proposte e, saranno fortemente coinvolti, anche nella fase esecutiva del progetto.*

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: GRANELLI.

SAMA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere —* premezzo che:

l'intero promontorio di Capocolonna, nel territorio di Crotona, in cui si trova-

no i resti archeologici del tempio di Hera Sacinia (VI secolo avanti Cristo) è interessato da fenomeni di dissesto statico, causati sia da abrasione marina, sia da fenomeni più propriamente geologici, fratturazioni sub-verticali, eccetera, il tutto aggravato dal fatto che il sito rientra nelle zone sismiche di seconda categoria;

tale dissesto statico è giunto oggi ad un punto tale da compromettere la stabilità dell'unica colonna superstite;

nel giugno 1983 il geologo Giuseppe Gisotti, del Consiglio superiore del Ministero dell'agricoltura, dopo avere esaminato la natura del dissesto nelle sue conclusioni contenute in una relazione, ha messo in evidenza altresì le gravi conseguenze dei fenomeni geologici sul tempio di Hera Sacinia e sulle altre strutture ivi esistenti di epoca romana;

la stessa amministrazione comunale di Crotona ha promosso, nell'aprile del 1984, un convegno di studi in cui insigni geologi e studiosi dei problemi del territorio hanno esaminato dettagliatamente i fenomeni di dissesto nella zona ribadendo la necessità di operare con urgenza per non correre il rischio che ulteriori crolli, oramai imminenti, distruggano irrimediabilmente questo importante patrimonio archeologico —:

quali iniziative intenda assumere per la salvaguardia del promontorio Lacinio, oggi gravemente minacciato e la cui ulteriore rovina determinerebbe una perdita di valore incalcolabile dal punto di vista culturale e storico e con ripercussioni negative assai pesanti sullo sviluppo economico e turistico della città e della zona;

se non ritenga infine predisporre un programma d'interventi finalizzati al risanamento e alla bonifica della zona e al recupero degli altri reperti archeologici oggi ancora interrati; considerato che già nel 1980 codesto Ministero aveva preventivato per la zona di Capocolonna un intervento pari a 2 miliardi (mai divenuto esecutivo e mai realizzato), articolato in modo tale da fare rientrare nella spesa sia il prosieguo della campagna di scavi

per riportare alla luce altri resti, sia per effettuare i necessari lavori di consolidamento del promontorio di Capocolonna. (4-05464)

RISPOSTA. — *La difficile e precaria condizione del promontorio di Capocolonna è tenuta ben presente da questa Amministrazione, che ha effettuato ampi ed analitici sopralluoghi ed ha raccolto documenti e notizie sul dissesto geologico che investe soprattutto la parte nord-est di tale complesso naturale sul quale si trova il santuario di Hera Sacinia, il più noto dei santuari della Magna Grecia.*

*La sovrintendenza archeologica della Calabria ha segnalato che è prevista una variante al piano regolatore generale presentato dal comune di Crotona riguardante la destinazione dell'area, da zona a vincolo idrogeologico a zona per impianti tecnologici, nonché che sussiste il pericolo di dissesto idrogeologico e che l'abusivismo edilizio sviluppatosi nella località è notevole. Il competente ufficio centrale ha, per altro, richiesto alla sovrintendenza stessa una più ampia relazione sull'argomento ed ha segnalato alla regione Calabria ed al comune interessato l'inopportunità del cambio di destinazione dell'area di Capocolonna, chiedendo nel contempo l'esibizione di eventuali progetti di opere pubbliche presentati, per i provvedimenti di competenza. Si informa, infine, che è stato avviato uno studio per la redazione di un preciso programma concernente l'intero comprensorio di Capocolonna.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

SAMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica inerente la concessione della pensione di guerra alla signora Blaconà Emma, nata a Mandatoriccio (Cosenza) il 29 marzo 1903 e residente a Melissa (Catanzaro), che ha inoltrato domanda in data 8 febbraio 1979, intesa ad ottenere la pensione di guerra, quale

sorella del soldato Blaconà Umberto — matricola 9340 del distretto militare di Castrovillari (ora Cosenza) facente parte del 216° reggimento fanteria, 5ª compagnia — disperso sul campo il 17 agosto 1917. (4-07519)

RISPOSTA. — *Il trattamento pensionistico di guerra viene concesso al collaterale quando — sussistendo gli altri requisiti previsti dalla legge — il congiunto (militare o civile), deceduto a causa della guerra, non abbia lasciato vedova o figlio con diritto a pensione (articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

*Tale condizione non sussiste nel caso della signora Emma Blaconà in quanto l'ex militare Umberto Blaconà, deceduto il 17 settembre 1917 per causa di servizio di guerra, lasciò vedova e prole con diritto a pensione di guerra.*

*Infatti, attualmente, fruisce della pensione di guerra il signor Francesco Saverio Blaconà, nato a Mandatoriccio il 4 maggio 1913, in qualità di orfano maggiorenne inabile di Umberto.*

*Per i suesposti motivi, con determinazione del 24 maggio 1985, n. 2703545 non è stata accolta la domanda di pensione di guerra inoltrata dalla signora Emma Blaconà, collaterale di Umberto.*

*Il suindicato provvedimento di diniego trovasi attualmente presso il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e appena perfezionato sarà trasmesso al comune di residenza dell'interessata per la notificazione.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SAMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione giacente da anni presso l'VIII Divisione generale pensioni di guerra, posizione n. 518099/H, intestata alla signora Emilia Garrubba, nata a Melissa (Catanzaro) il 4 settembre 1920 ed ivi residente, in quanto vedova del soldato Pet-

tinato Francesco, classe 1919, disperso in URSS nella seconda guerra mondiale.

(4-08193)

RISPOSTA. — *Nei riguardi della signora Emilia Garrubba, vedova risposata dell'ex militare Francesco Pettinato, è stata emessa, in data 30 marzo 1985, determinazione direttoriale n. 1387591 con la quale la pensione indiretta di guerra - a suo tempo sospesa per il passaggio della predetta a nuove nozze - viene ripristinata, in applicazione della sentenza n. 184 emessa dalla Corte costituzionale in data 8 luglio 1975, a decorrere dal 1° agosto 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cenno benefico, all'interessata è stato inoltre concesso l'assegno di miglioramento nella misura di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.*

*La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 22 aprile 1985, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 5397923, alla competente direzione provinciale del tesoro di Catanzaro con elenco del 3 maggio 1985, n. 16, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Garrubba.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SANNELLA E ANGELINI VITO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere - premesso che:*

la società « Birra Peroni », ha deciso di chiudere lo stabilimento di Taranto denominato Birra Raffo che occupa 80 lavoratori;

la società ha già avviato le procedure per il licenziamento di 58 operai e 8 impiegati;

tale scelta, a giudizio dell'azienda, si rende necessaria perché lo stabilimento di Taranto non è competitivo;

le maestranze e le organizzazioni sindacali, da tempo hanno avanzato proposte concrete di interventi sia organizzativi che tecnologici rivolte ad aumentare l'efficienza, la produttività e quindi la competitività del gruppo e in particolare dello stabilimento di Taranto;

la direzione generale della Birra Peroni e della Birra Raffo, invece, non intendono assolvere un ruolo attivo sia verso le necessarie esigenze di ammodernamento e innovazione dei processi, sia verso un elevamento della qualità del prodotto -:

quali iniziative urgenti intendono mettere in atto per:

bloccare le procedure di licenziamento;

convocare la società Birra Peroni e le organizzazioni sindacali di categoria per ricercare le soluzioni più idonee tese a risolvere la drammatica situazione che si è determinata;

orientare la società in oggetto ad abbandonare la strada del disimpegno produttivo in un settore dove notevoli sono gli spazi di mercato. (4-08704)

RISPOSTA. — *Presso questo Ministero è stato siglato, nel corso del mese di maggio 1985, l'accordo sindacale inerente la società Birra Peroni ed, in particolare, lo stabilimento di Taranto denominato Birra Raffo.*

*Tale accordo, redatto sulla base della preintesa raggiunta nel mese di aprile 1985 tra le organizzazioni sindacali e la unione degli industriali di Roma e provincia, come da delega della associazione nazionale di categoria, prevede delle modalità di soluzione alla situazione venutasi a creare nello stabilimento di Taranto sopra citato, all'interno del sistema societario considerato nel suo complesso.*

*In particolare, data l'impossibilità per la sede in questione - sia sotto il profilo tecnico sia economico e produttivo - di continuare l'attuale attività, la società provvederà a trasformare, nel quadro del*

processo di ristrutturazione e riconversione aziendale in atto, la sede stessa in deposito.

Questa trasformazione comporterà la riduzione della pianta organica a 19 unità e, quindi, la sospensione dal lavoro, con contemporaneo ricorso al beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, per quelle eccedenti.

Per i problemi occupazionali che si verranno di conseguenza a creare, l'accordo sottoscritto dalle parti prevede interventi atti sia al riassorbimento del personale negli altri stabilimenti della società mediante trasferimenti agevolati, sia al prepensionamento volontario sia alle dimissioni opzionali incentivate.

La decorrenza degli interventi indicati è, comunque, prevista al termine del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui detto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

SATANASSI E SERAFINI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'Arrigoni S.p.A. con sede in Cesena è da tempo commissariata ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 (legge Prodi);

trattasi di una fra le più importanti industrie agroalimentari italiane ed europee, attualmente in grave crisi che ne minaccia la definitiva chiusura con prevedibili gravi conseguenze per l'economia emiliana romagnola;

una società cooperativa aderente alla Lega nazionale delle cooperative ha di recente manifestato interesse all'acquisto dell'intera struttura produttiva presentando validi programmi di ristrutturazione e rilancio, tali fra l'altro da assicurare congrui livelli di occupazione;

tali programmi potranno concorrere alla costruzione di una politica agroindustriale a scala regionale e nazionale conforme alle scelte strategiche del piano

agricolo nazionale e dei piani regionali e di zona;

il commissario straordinario della S.p.A. Arrigoni sta valutando l'offerta per proporla in tempi brevi agli organi della gestione commissariale e al Ministero dell'industria —

quali iniziative e quali comportamenti intende assumere al fine del buon esito della trattativa per consentire alla « Arrigoni » di riconquistare il prestigio di un tempo in un rapporto diretto ed immediato coi produttori agricoli entro un quadro compatibile con le scelte strategiche agroindustriali del nostro paese. (4-07115)

RISPOSTA. — Il commissario della società per azioni Arrigoni è stato autorizzato, il 30 marzo 1985, a cedere il complesso aziendale alla cooperativa Parma-sole, che si è impegnata a proseguire le attività nonché ad assumere progressivamente 51 dipendenti, utilizzando i rimanenti addetti, in forza alla Arrigoni, per almeno 101 giornate lavorative nel 1986 e 151 nel 1987.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
ALTISSIMO.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quale sia lo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra numero 5170269, già in godimento di Elisabetta Canti, deceduta nel 1966 e vedova del militare Nicola Di Santo, caduto in Albania il 15 agosto 1941; pratica intestata a Filoteo Di Santo, residente in Vasto (Chieti). (4-07942)

RISPOSTA. — Con istanza presentata alla direzione provinciale del tesoro di Chieti il 30 maggio 1984 e qui trasmessa per i provvedimenti di competenza, il signor Filoteo Di Santo chiese di conseguire pensione indiretta di guerra, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Nicola.

Essendo stata prodotta oltre i termini di scadenza stabiliti dagli articoli 100 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tale istanza non poteva essere produttiva di effetti giuridici, restando preclusa, per tardiva presentazione della stessa, ogni pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto a pensione, richiesto dal suindicato collaterale.

Nei termini di cui sopra, quindi, è stato emesso, in data 20 maggio 1985, formale provvedimento n. 5415/FT.

Detto provvedimento — contro il quale è ammesso ricorso gerarchico al ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti secondo le modalità prescritte dall'articolo 25 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 — è stato trasmesso, il 22 maggio 1985, al comune di Vasto per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

**SOSPURI.** — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di reversibilità (n. 50001235, categoria VO) intestata a Anna Anselmi, nata il 12 maggio 1912 e residente in Lanciano (Chieti), vedova di Saverio De Carolis, nato a New York il 24 aprile 1907 e deceduto in Lanciano. (4-08881)

**RISPOSTA.** — Secondo quanto riferito dall'INPS la pensione di reversibilità intestata alla signora Anna Anselmi è già stata definita e sono stati liquidati anche gli arretrati spettanti dal 1° giugno 1983 al 31 maggio 1984 con assegno bancario dell'aprile 1985. Le rate successive sono state regolarmente corrisposte all'interessata, con assegni bancari bimestrali, onde consentire il pagamento della parziale integrazione al trattamento minimo più favore-

vole tra la suddetta pensione di reversibilità e la pensione diretta di cui la signora Anselmi è titolare.

L'Istituto ha, inoltre, fatto presente che, appena disponibili le procedure per l'applicazione dei nuovi criteri dettati dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 per l'integrazione al minimo nel caso di concorso di due pensioni, la sede di Chieti provvederà alla riliquidazione delle due pratiche per l'attribuzione del trattamento minimo sulla pensione di reversibilità e il pagamento della pensione diretta nella misura effettivamente spettante, ovviamente non integrata al trattamento minimo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 regolamenta *ex novo* il calcolo delle pensioni delle gestioni speciali dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti;

in particolare, al comma 8 tale articolo prevede che l'importo delle pensioni liquidate a carico delle predette gestioni speciali non possa superare i limiti di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni stesse, fermo restando il riferimento alla data del 31 dicembre 1983;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale con circolare n. 8046 AGO del 12 marzo 1984 ha interpretato tale norma come applicabile anche alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983;

con successive circolari n. 973 EAD del 20 novembre 1984 e n. 53616 AGO del 3 dicembre 1984 l'INPS ha interpretato, in via ulteriormente estensiva, tale norma limitativa come applicabile anche al calcolo della nuova pensione di inabilità erogata ai lavoratori autonomi introdotta dalla legge n. 222 del 1984, di revisione della disciplina della invalidità pensionabile;

le richiamate interpretazioni fornite dall'INPS con le citate circolari non appaiono conformi alla legge, poiché:

a) per quanto riguarda l'ultrattività successiva al 31 dicembre 1983 dei limiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, si arriverebbe ad un assurdo giuridico comportante che ad una contribuzione ogni anno globalmente in aumento corrisponderebbe, a parità di anni di contribuzione, una prestazione previdenziale di valore via via decrescente, e ciò in stridente contrasto con il principio giuridico che sancisce la corrispettività delle prestazioni previdenziali, di cui al regio decreto-legge n. 636, del 14 aprile 1939, nonché con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione; verrebbe altresì vanificato il beneficio previsto dal citato articolo 6, derivante dalla rivalutazione del coefficiente di adeguamento della pensione base;

b) per ciò che concerne l'ipotesi dell'estensione della richiamata normativa limitativa al calcolo della nuova pensione di inabilità introdotta dalla legge n. 222 del 1984 — considerato che tale legge ha voluto riconoscere ai lavoratori autonomi riconosciuti inabili il medesimo trattamento di miglior favore previsto per i lavoratori dipendenti — si verificherebbe che, in pratica, i pensionati di inabilità ex lavoratori autonomi non riceverebbero alcun beneficio, continuando a percepire una pensione integrata al minimo, al pari dei titolari di pensioni di invalidità liquidate secondo la precedente normativa. In tal modo la nuova legge n. 222 del 1984 verrebbe resa di fatto inoperante nei confronti dei lavoratori autonomi riconosciuti inabili —:

se non ritenga illegittime le enunciate interpretazioni;

quali iniziative intenda assumere per ottenere dall'INPS una maggiore conformità alle disposizioni di legge. (4-08105)

RISPOSTA. — *Il nuovo sistema di calcolo delle pensioni delle gestioni speciali dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti previsto dall'articolo 6 della legge*

*n. 638 deve trovare applicazione, oltre che per le pensioni liquidate con decorrenza compresa nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1983, anche per quelle aventi decorrenza anteriore e successiva.*

*Il comma nono dello stesso articolo 6, infatti, nel disciplinare per gli anni successivi al 1983 la rivalutazione del coefficiente 5,74, fa riferimento alle pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 e da ciò sembra potersi chiaramente dedurre che le pensioni prese in considerazione dal comma ottavo sono in generale tutte le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e non soltanto quelle con decorrenza compresa nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1983.*

*Inoltre, ove il nuovo sistema di calcolo dovesse trovare applicazione esclusivamente con riferimento alle pensioni liquidate nel già citato ultimo trimestre dell'anno 1983, non avrebbe alcun senso la previsione — contenuta sempre nel comma nono — di un meccanismo di rivalutazione del coefficiente 5,74 con riferimento alle pensioni aventi decorrenza successiva al 1983.*

*Una ulteriore conferma, relativamente alla stretta connessione esistente tra i commi ottavo e nono, sembra potersi trarre dal riferimento esplicito a tali due commi contenuto nel successivo comma dieci, concernente la rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983.*

*Un argomento ancora più incisivo si desume poi dal comma 10-bis il quale — nel prevedere una rivalutazione della contribuzione base versata dai coltivatori diretti, per gli anni dal 1979 al 1983 — fa riferimento alla disciplina complessiva dei precedenti commi 8, 9 e 10 e, soprattutto, ha riguardo, in generale, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983.*

*Occorre poi osservare che, nella ipotesi che si dovesse seguire la diversa interpretazione prospettata nell'interrogazione stessa, verrebbe a mancare qualsiasi giustificazione, sul piano logico-giuridico, all'applicazione del doppio limite insito nel nuovo sistema di calcolo esclusivamente*

alle pensioni aventi decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, i cui titolari risulterebbero illegittimamente discriminati rispetto ai titolari di pensione con decorrenza anteriore o successiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, risulta evidente l'applicabilità del nuovo sistema di calcolo anche alle pensioni liquidate dal 1° gennaio 1984 in poi.

In merito, poi, alla presunta diminuzione della prestazione a seguito dell'incremento, di anno in anno, del valore della contribuzione versata, è da dire che per ogni anno di anzianità si ha un aumento di diecimila lire e un miglioramento del trattamento minimo.

Va, inoltre, osservato che la rivalutazione del coefficiente di adeguamento della pensione base risulta anch'essa produttiva di benefici concreti, in quanto non può non incidere positivamente sull'importo della pensione adeguata da liquidare nei confronti dei soggetti che non abbiano titolo all'integrazione al trattamento minimo.

Da quanto innanzi esposto, concernente l'applicazione del nuovo sistema di calcolo introdotto dall'articolo 6, commi 8, 9 e 10 della legge n. 638 del 1983 anche alle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, discende che detto nuovo sistema trova applicazione anche nei confronti della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984.

L'inconveniente lamentato dall'interrogante, relativo alla impossibilità di superare — anche con il computo della anzianità assicurativa figurativa afferente il periodo compreso fra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell'età pensionabile — il doppio limite di cui al citato articolo 6, comma ottavo, della legge n. 638 del 1983, è connesso alla struttura del sistema di calcolo, e riguarda tutte le pensioni a carico delle gestioni speciali in argomento, ivi comprese, quindi, quelle di vecchiaia alle quali, per l'appunto, il legislatore ha inteso

equiparare, quanto a consistenza temporale assicurativa, le pensioni di inabilità.

Si tratta, pertanto, di un problema che potrà trovare soluzione soltanto in sede di riforma del sistema pensionistico, nel cui ambito è prevista — come risulta dal relativo progetto recentemente approvato dal comitato ristretto della Commissione parlamentare speciale — una radicale modifica proprio del sistema di calcolo delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, modifica che, sulla base di criteri analoghi a quelli da tempo introdotti nel settore del lavoro dipendente attraverso il calcolo della pensione in forma retributiva, prevede, per le gestioni in argomento, l'abbandono del sistema di calcolo contributivo e l'introduzione di un sistema di calcolo della pensione agganciato al reddito di impresa conseguito dagli assicurati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che l'attuale carcere di Monza rappresenta un autentico focolaio di infezione e di degradazione sociale all'interno della città;

che da anni si parla della costruzione del nuovo carcere, ma il progetto è sempre rimasto sulla carta a causa di incomprensibili ritardi derivanti da oscure situazioni dovute ad uno scontro di interessi non sempre limpidi —:

quale è l'atteggiamento del ministro sulla vicenda e quali iniziative intende assumere per porre rimedio a questa insopportabile situazione. (4-08482)

RISPOSTA. — La casa circondariale di Monza (Milano) risente obiettivamente di una situazione di sovraffollamento, comune, per altro, a tutti gli istituti di pena della Repubblica, alla quale si cerca di far fronte operando periodici sfollamenti.

Attualmente appare adeguato, tenuto conto della situazione generale, anche lo organico degli agenti di custodia se si considera che a fronte di una popolazione detenuta mediamente oscillante intorno alle 100-110 unità risultano essere in servizio 42 militari. Numerosi, poi, sono gli interventi tesi al risanamento ed alla manutenzione della struttura edilizia della casa circondariale di Monza.

Ed infatti è stato recentemente ultimato un primo gruppo di lavori per l'installazione delle nuove porte alle celle (cosiddette monoblocchi); è stato autorizzato in data 21 marzo 1985 l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori per un importo complessivo di 590 milioni di lire relativi all'installazione dei rimanenti monoblocchi nonché alla ristrutturazione di tutta la sezione maschile, ivi compreso il risanamento dei locali adibiti a docce; sono in corso di elaborazione da parte del provveditore alle opere pubbliche gli atti peritali relativi alla sistemazione dei cortili di passeggio ed all'ampliamento ed alla ristrutturazione dell'ambulatorio e della caserma agenti.

Sulla scorta, infine, di un grafico progettuale trasmesso dalla direzione della casa circondariale di Monza, il competente ufficio della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena sta valutando la possibilità di reperire spazi da destinare a corsi professionali e ad attività lavorative, allo stato inesistenti per l'assoluta mancanza di locali idonei.

Si rappresenta infine, che gli attuali programmi di edilizia penitenziaria prevedono la realizzazione di una nuova casa circondariale in Monza con una capienza di 200 posti uomini, 50 donne e 30 semiliberi, nonché una caserma agenti per 150 militari, destinata a soddisfare le esigenze penitenziarie del circondario di Monza.

In ordine all'iter necessario per l'appalto dell'opera, ho comunicato, tramite il sottosegretario di Stato senatore Bausi, presidente dell'adunanza, nella seduta dell'11 aprile 1985 del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, il mio intendi-

mento di procedere alla costruzione della nuova casa circondariale di Monza.

Pertanto, saranno con urgenza intraprese le procedure per il sollecito esame del progetto di massima dell'opera in parola da parte della commissione ex articolo 3 della legge n. 404 del 1977, nonché i successivi adempimenti di competenza del provveditorato alle opere pubbliche di Milano. Per la realizzazione della nuova opera è, allo stato, disponibile un finanziamento di quindici miliardi di lire limitato al primo lotto di opere.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
MARTINAZZOLI.

STEGAGNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per conoscere — premesso che:

l'8 giugno 1977, a Ginevra, a conclusione di lavori svoltisi durante quattro sessioni a partire dal 1974, la « Conferenza diplomatica per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto umanitario » (diritto, che detta norme volte a proteggere in caso di conflitto armato, la popolazione civile e gli stessi combattenti dagli orrori della guerra), ha adottato due protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, uno (I) relativo ai conflitti armati internazionali, l'altro (II) relativo ai conflitti armati interni;

nel firmare i due documenti, il nostro paese si è limitato a dichiarare formalmente che « a causa delle diverse interpretazioni cui si prestano talune formulazioni, l'Italia si avvarrà della facoltà prevista dall'articolo 19 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (formulazione di riserve), in base ai principi generali del diritto internazionale »;

nei quasi otto anni trascorsi dalla loro firma, i documenti in questione sono stati finora ratificati: il I protocollo da 48 Stati, il II da 42;

in particolare: con riferimento al I protocollo, fra gli Stati che lo hanno ratificato, non ve ne sono del « Patto di Varsavia », mentre ve ne sono dell'Alleanza NATO (Danimarca e Norvegia) e fra gli altri paesi che hanno ratificato e che sono militarmente importanti figura solo la Cina;

riguardo al II protocollo, vi sono Stati che non lo hanno ratificato, pur avendo ratificato il I (Angola, Cipro, Cuba, Messico, Mozambico, Siria, Vietnam, Zaire) e ve ne è uno che lo ha ratificato astenendosi, con motivazione, dal ratificare il I (Francia) —:

quali siano gli ostacoli che si frappongono alla ratifica dei protocolli 1977 da parte dell'Italia.

Allo stato delle conoscenze, appare infatti incomprensibile l'inerzia del Governo nell'aderire a norme aventi finalità esclusivamente umanitarie, anche nella considerazione che sono trascorsi molti anni dalla firma dei due documenti e quindi vi è stato largo lasso di tempo per valutarne la portata e formulare eventuali riserve o dichiarazioni interpretative su determinate norme ritenute poco chiare o realistiche. (4-08029)

**RISPOSTA.** — *Il disegno di legge relativo alla ratifica ed all'esecuzione dei due protocolli addizionali alla convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e non internazionali è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 22 marzo 1985 ed è ora all'esame del Senato.*

*Si è potuto avviare solo in tempi recenti l'iter di ratifica di tali protocolli per la necessità di armonizzare, nella massima misura possibile, la posizione italiana a quella adottata dagli Stati membri dell'Alleanza atlantica, nel cui ambito vi è stato un ampio scambio di consultazioni sul contenuto dei due protocolli.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

**STERPA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che gli ufficiali collocati nella posizione di ausiliaria, finché vi permangono, percepiscono una indennità *ad hoc*, per altro irrisoria, e subiscono due ritenute sull'importo lordo della pensione e precisamente la ritenuta del 7,06 per cento in conto Tesoro e la ritenuta dello 0,50 per cento in conto ENPAS; che all'atto della cessazione dalla posizione di ausiliaria comunicata dal Ministero della difesa le Direzioni provinciali del tesoro sospendono immediatamente la corresponsione dell'indennità di ausiliaria ma non considerano valida la comunicazione stessa per la sospensione delle due citate ritenute, non più dovute dal momento del collocamento nella riserva; che, pertanto, le Direzioni provinciali del tesoro continuano ad applicare tali ritenute a volte anche per anni, restituendo alla fine agli interessati quanto percepito indebitamente senza interessi e senza rivalutazioni di sorta — se non ritiene opportuno e indispensabile impartire alle Direzioni provinciali del tesoro le disposizioni necessarie affinché agli ufficiali in questione, al termine del periodo di ausiliaria, contestualmente alla sospensione dell'indennità di ausiliaria non si effettuino più le ritenute in conto Tesoro e in conto ENPAS. (4-08154)

**RISPOSTA.** — *Le direzioni provinciali del tesoro determinano il trattamento di ausiliaria da erogare agli interessati in base ai prontuari predisposti dalla ragioneria generale dello Stato, nei quali gli importi mensili indicati sono già depurati del contributo dello 0,50 per cento ENPAS e dell'8,25 per cento in conto Tesoro. Detto contributo non è, infatti, detratto dalle menzionate direzioni provinciali, bensì dalla competente ragioneria centrale, la quale deve provvedere anche al versamento in favore dell'ente previdenziale e dell'erario.*

*Le direzioni provinciali del tesoro corrispondono gli assegni ausiliari al netto dei cennati contributi, fino alla data di cessazione della relativa posizione, a par-*

tire dalla quale l'Amministrazione della difesa provvede alla riliquidazione della pensione a norma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1973, n. 1092.

In proposito si fa rilevare che, qualora tale provvedimento dovesse pervenire con ritardo alla competente direzione provinciale del tesoro, il pagamento del trattamento in parola è protrato oltre la citata data, sicché anche i contributi continuano ad essere automaticamente trattenuti.

Si assicura comunque che, in sede di applicazione dei provvedimenti di riliquidazione e di effettuazione dei conseguenti conguagli, i dipendenti uffici dispongono il rimborso di quanto eventualmente trattenuto in più a titolo di contributi ENPAS e Tesoro.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TAMINO E POLLICE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

è in via di realizzazione il parco archeologico di Selinunte, in Sicilia;

nonostante sia stata osteggiata da più parti, è in costruzione un'enorme muraglia di cemento a pochi metri dai templi, che deturperà per sempre uno storico paesaggio;

le giustificazioni portate per la costruzione di questa « duna », e cioè nascondere le costruzioni abusive della vicina borgata di Marinella, frazione di Castelvetrano (Trapani), non reggono, in quanto si vuole nascondere il cemento con il cemento, invece che, come è stato da più parti sollecitato, con una barriera naturale costituita da alberi ad alto fusto e siepi —:

cosa ritengono fare per impedire questo scempio storico, fermo restando che la realizzazione del Parco nel suo complesso è fuori discussione;

se non ritengano di intervenire per scoprire se sotto questa pervicace volontà da parte del Sovrintendente Tusa e di altri di realizzare questa muraglia di ce-

mento non si nascondono fini meramente speculativi;

se risponde a verità che il suddetto sovrintendente fosse incluso negli elenchi della loggia P2, e in questo caso perché sia stato riammesso in servizio;

se risponde a verità che il territorio del Parco archeologico è stato anni fa espropriato a vari proprietari da parte della Regione siciliana e in seguito venduto ai cugini Salvo, attualmente in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, e poi riespropriato a questi per la realizzazione del Parco, consentendo loro un notevole guadagno;

se, in ogni caso, pur salvaguardando l'autonomia della Regione siciliana, non ritengano sia il caso di svolgere indagini su tutta la vicenda del Parco archeologico di Selinunte. (4-06984)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, ha demandato alla Regione siciliana la tutela del paesaggio e di antichità e belle arti. Il Ministero dell'interno per la parte di sua competenza riferisce che il sovrintendente alle antichità della Sicilia orientale, verso la fine degli anni sessanta esternò l'idea di istituire il parco archeologico di Selinunte al fine di evitare che le moderne costruzioni potessero deturpare la bellezza dei templi.

Per rendere attuabile il progetto la sovrintendenza diede inizio alle pratiche per l'acquisizione al demanio pubblico di una vasta zona di terreno che, unito ai cinquanta ettari già demaniali, avrebbe costituito l'area del parco e compreso tutti i monumenti di Selinunte, all'epoca suddivisi in quattro settori. Tale progetto si concretava mediante espropriazione, ai sensi dell'articolo 55 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Per evitare l'accesso incontrollato all'interno del parco e per costituire uno schermo visuale tra la zona archeologica e l'aggregato edilizio di Marinella, veniva redatto un progetto che prevedeva la recinzione lungo i perimetri e la creazione di rilevati in terra con andamento planivolu-

metrico (dune) con messa a dimora di nuovo verde sui rilevati di terra e sulla recinzione perimetrale, per evitare il contrasto tra ambiente antico e moderno.

Ottenuto il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, la sovrintendenza archeologica di Palermo, mediante licitazione privata, appaltava l'opera, iniziando i lavori per la costruzione del parco e dell'antiquarium. Contro la realizzazione del progetto furono raccolte 2.400 firme di persone che intravedevano nella realizzazione delle dune una barriera paesaggistica.

I lavori vennero sospesi e dopo le decisioni del TAR (tribunale amministrativo regionale) di Palermo, cui la sovrintendenza aveva proposto ricorso, venne chiesto il progetto con la risultante che le dune vennero portate ad una altezza di cinque metri e le aree di parcheggio ridotte. Il progetto così modificato veniva rimesso per un parere non vincolante al comune di Castelvetro e nel 1983 i lavori venivano ripresi ed in atto continuano. Con tale nuovo progetto, si assicura di salvaguardare il paesaggio, non creando alcuno scempio ambientale.

Per quanto riguarda la posizione del dottor Vincenzo Tusa, sovrintendente archeologico di Palermo, il predetto funzionario non fu a suo tempo sospeso dal servizio ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, poiché si era in attesa che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 accertasse la veridicità e l'autenticità degli elenchi degli iscritti, tra cui figurava il nominativo del sovrintendente in oggetto.

Tuttavia nei confronti dello stesso fu instaurato procedimento disciplinare che si è estinto ai sensi dell'articolo 120 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Conseguentemente non è mai stata disposta la riammissione in servizio.

In relazione agli ultimi elementi emersi dalla lettura della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta predetta, non potendosi procedere ad alcuna riapertura del procedimento disciplinare, ormai perento, questo Ministero ha proposto

alla regione Sicilia di allontanare il dottor Tusa da ogni attività avente rilevanza esterna e che comporti compiti decisionali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

TASSI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

come mai e d'ufficio, *ex lege*, stante la rimozione dell'impedimento legale, sin dal 9 novembre 1984 non sia stato reintegrato nel suo ufficio il dottor Agostinone, intendente di finanza di Piacenza;

come mai, nemmeno dopo il 14 gennaio 1985, nonostante il provvedimento in merito del Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, il dottor Agostinone non sia stato reintegrato, neppure in esecuzione di tale provvedimento giurisdizionale, comunicato formalmente al Ministero già dal 15 gennaio 1985;

come farà l'amministrazione a giustificare dal 9 novembre 1984, sino al momento della suindicata reintegrazione, il pagamento di due stipendi per l'intendente di finanza di Piacenza, uno già pagato e in via di pagamento con diaria al dottor Mondello in missione a Piacenza da Novara, l'altro al dottor Agostinone in via di arretrati, con interessi e rivalutazione, di cui appunto dal 9 novembre 1984 ha diritto per legge (anche secondo giurisprudenza, costante e consolidata in punto, del Consiglio di Stato). (4-08217)

RISPOSTA. — Il dottor Agostinone venne sospeso in via cautelare obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'articolo 91, primo comma, seconda parte, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dal 7 ottobre 1984 — data di esecuzione dell'ordine di cattura emesso dal procuratore della Repubblica di Piacenza — con privazione dello stipendio e concessione dell'assegno alimentare.

Al suddetto dirigente, imputato del reato di cui agli articoli 48, 110 e 324 del codice penale per interesse privato in atti

di ufficio, è stata poi concessa, in data 8 novembre 1984, la libertà provvisoria.

Cessato lo stato di detenzione, l'Amministrazione si è trovata a dover decidere, in un ragionevole lasso di tempo, se procedere nei confronti del dottor Agostinone alla riammissione in servizio oppure alla commutazione del titolo della sospensione cautelare da obbligatoria in facoltativa, a norma del primo comma, prima parte dell'articolo 91 del testo unico sopra richiamato.

Nel frattempo, il TAR (tribunale amministrativo regionale) dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, al quale l'interessato aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria con contestuale domanda incidentale di sospensione degli effetti di detto provvedimento, accoglieva — con ordinanza in data 14 gennaio 1985, n. 3 — la domanda di sospensione, stabilendo che l'ordinanza stessa venisse eseguita in via amministrativa.

Per altro, pur vincolata a dare attuazione alle cennate determinazioni dell'organo giurisdizionale, l'Amministrazione conservava però il diritto a valutare compiutamente se la riammissione in servizio del dottor Agostinone dovesse essere disposta, per motivi di opportunità, in una sede diversa da quella di Piacenza.

Conseguentemente, tenuto conto della natura del reato per il quale l'autorità giudiziaria sta procedendo nei riguardi dell'interessato e delle delicate funzioni di intendente di finanza di quella provincia, si è ritenuto necessario compiere riserghi ed approfonditi accertamenti, che hanno richiesto un certo lasso di tempo, sulla situazione che si sarebbe potuta venire a determinare in quel capoluogo, ove il dottor Agostinone avesse riassunto le funzioni di cui sopra.

Ultimati tali riscontri e trattenute le dovute conclusioni, si è proceduto alla riammissione in servizio del dottor Marco Agostinone, a decorrere dall'11 marzo 1985, nella medesima sede di Piacenza mentre il reggente dell'intendenza di finanza della suddetta città, dottor Carlo Mondello, che a tale compito era stato preposto ai sensi

dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è rientrato il successivo giorno 12 marzo 1985 nella disponibilità organica dell'ufficio di provenienza.

Alla luce dei fatti e delle considerazioni che precedono, non sembra che nella azione dell'Amministrazione (la quale — è bene sottolinearlo — ha operato in un campo di attività prevalentemente discrezionale e non vincolata) possa ravvisarsi la benché minima violazione della normativa vigente in materia e, pertanto, nessun rilievo di ordine amministrativo-contabile può esserle mosso per il fatto che durante il periodo in cui il dottor Agostinone trovavasi legittimamente sospeso cautelatamente dal servizio (e per il quale al medesimo verrà corrisposto il pagamento della intera retribuzione soltanto allorché sarà stato prosciolto da ogni addebito) abbia provveduto a sostituirlo, nell'esercizio delle funzioni di intendente di finanza, con altro dirigente che si è reso necessario reperire in altra sede, non essendo in servizio in quella di Piacenza un funzionario in possesso della occorrente qualifica.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

TOMA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere a che punto è la definizione della pratica di pensione di guerra della signora Lucia Vincenti di Taviano (Lecce), collaterale del fratello Rocco.

La pratica è stata inviata dalla direzione provinciale del tesoro di Lecce con protocollo n. 26489. (4-07716)

RISPOSTA. — Con determinazione del 2 gennaio 1985, n. 1381179, è stato liquidato in favore della signora Lucia Vincenti, nella sua qualità di collaterale di Rocco, il trattamento pensionistico di guerra, a decorrere dal 1° dicembre 1977.

Il relativo ruolo di iscrizione n. 5469160 è stato inviato alla competente direzione provinciale del tesoro di Lecce con elenco del 2 maggio 1985, n. 18, per il pagamento degli assegni all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Angelo Bona, nato a Naro (Agrigento) il 13 giugno 1913, posizione numero 1621883 TU. 7058. (4-08271)

RISPOSTA. — *Il signor Bona ha esposto ricorso giurisdizionale presso la Corte dei conti contro il provvedimento con il quale questa Amministrazione negava il diritto al trattamento pensionistico per assenza dell'infermità poliartrite reumatica e per mancanza di relazione causale tra la infermità auricolare e osteofitosa lombare e il servizio di guerra.*

*Per altro, anche in sede di riesame amministrativo della posizione pensionistica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento.*

*Dalle informazioni assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che il gravame non è stato ancora assegnato al magistrato per la trattazione.*

*Si assicura, comunque, che, appena la citata magistratura avrà comunicato la sua determinazione in merito, questa Amministrazione adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra la cui domanda fu inoltrata alla Direzione provinciale del Tesoro di Agrigento, in data 10 settembre 1984, dal signor Celavro Giuseppe, nato a Naro (Agrigento) il 7 gennaio 1912. (4-08876)

RISPOSTA. — *L'istanza di pensione di guerra, prodotta il 10 settembre 1984 dal signor Giuseppe Celavro alla direzione provinciale del tesoro di Agrigento, è stata trasmessa per competenza a questa direzione generale, in data 18 ottobre 1984.*

*L'istanza stessa è stata definita negativamente con atto del 7 maggio 1985,*

*n. FT-5357, emesso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in quanto prodotta oltre i termini di legge.*

*Detto provvedimento, contro il quale è ammesso il ricorso gerarchico al ministro del tesoro, è stato inviato al comune di Naro per la notifica all'interessato.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

URSO, DRAGO, AUGELLO, FOTI, LOMBARDO, RUSSO GIUSEPPE, LO BELLO E ASTONE. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali sono gli oneri di natura previdenziale gravanti sulla manodopera occorrente per la conduzione di un ettaro coltivato ad agrumeto o vigneto nelle zone maggiormente fertili della Spagna.

Quanto sopra per essere in grado di valutare concretamente la diversa incidenza degli oneri previdenziali nel costo di produzione agrumicola e vitivinicola.

Ciò soprattutto per essere in condizioni di seguire le problematiche connesse all'entrata della Spagna nella Comunità economica europea con particolare riferimento al comparto agrumicolo e vitivinicolo. (4-07049)

RISPOSTA. — *Gli oneri previdenziali nel settore agricolo in Spagna sono calcolati come segue: a carico del lavoratore il nove per cento del salario base (513.240 pesetas) a titolo di quota individuale e l'1,1 per cento a titolo di quota per disoccupazione, mentre a carico del datore di lavoro è posto il sei per cento della retribuzione, cui si aggiunge il 5,2 per cento per assicurazione contro la disoccupazione ed il 4,003 per cento per assicurazione contro gli infortuni. In caso di lavoro saltuario, la percentuale degli oneri previdenziali a carico del lavoratore è fissata al nove per cento del salario base sindacato e quella a carico del datore di lavoro al dieci per cento.*

*Date le dimensioni e la potenzialità dell'agricoltura spagnola la trattativa con*

Madrid per l'adesione alla Comunità è risultata uno dei nodi cruciali dell'intero negoziato. La distanza iniziale fra le posizioni spagnole e quelle comunitarie, cui corrispondeva all'interno dei dieci un ventaglio di interessi sostanzialmente divergente se non in alcuni casi diametralmente opposti, ha reso particolarmente difficile la ricerca di un punto di equilibrio soddisfacente. Per la Spagna si trattava in definitiva, da un lato, di garantirsi la massima penetrazione possibile per le proprie esportazioni di frutta e legumi verso la Comunità e, dall'altro, di evitare bruschi contraccolpi a seguito della apertura del proprio mercato alle esportazioni comunitarie di prodotti agricoli continentali; a queste posizioni faceva riscontro nella Comunità un contrasto tra i paesi interessati a sviluppare rapidamente le loro esportazioni di carne, latte, burro e grano verso un grande mercato come quello spagnolo e i paesi mediterranei, preoccupati della concorrenza delle esportazioni spagnole di ortofrutticoli.

Dopo lunghe discussioni è prevalsa all'interno della Comunità l'impostazione che avevamo sempre sostenuto con fermezza da parte italiana, e cioè che non fosse possibile mettere sullo stesso piano le possibilità di sviluppo offerte dall'immediata apertura del mercato spagnolo in materia di prodotti continentali e l'esigenza prioritaria di garantire i livelli di produzione e di reddito agli agricoltori mediterranei della Comunità attuale, maggiormente esposti alla concorrenza spagnola.

Il compromesso finale sull'agricoltura tiene conto in misura equilibrata dei diversi interessi in gioco. È stato infatti confermato un periodo transitorio di dieci anni: in una prima fase di quattro anni, la cosiddetta fase di verifica della convergenza, l'integrazione dell'agricoltura spagnola nella politica agricola comune avverrà in modo prudente e graduale; nella seconda fase di sei anni tale processo andrà progressivamente accentuandosi fino a raggiungere la completa integrazione alla fine del decimo anno.

Per le esportazioni dei principali prodotti continentali comunitari verso la Spa-

gna (latte, burro, formaggi, carni e frumento tenero panificabile) sono state fissate nella prima fase delle quantità-obiettive con un tasso di progressione annua che va dal 10 al 15 per cento, mentre a decorrere dal quinto anno del periodo transitorio si applicherà un sistema di sorveglianza attraverso il meccanismo complementare degli scambi. Per gli ortofrutticoli è stato convenuto un disarmo tariffario della durata di dieci anni, che prevede, per i prodotti sottoposti a prezzo di riferimento, uno smantellamento del dazio più rapido alla fine del quarto e del quinto anno; durante la fase di verifica della convergenza l'eventuale tassa compensativa derivante dall'applicazione del meccanismo del prezzo di riferimento viene ridotta del due per cento al primo anno fino a raggiungere l'otto per cento al quarto anno. Nella seconda fase viene concessa alla Spagna una leggera preferenza commerciale, prendendo in considerazione, ai fini del calcolo del prezzo di entrata, un dazio ridotto del 16,5 per cento al quinto anno sino al cento per cento al decimo anno.

Per quanto riguarda le materie grasse vegetali, è stato concesso alla Spagna di riavvicinare il prezzo d'intervento per l'olio d'oliva a quello comunitario secondo una progressione di un ventesimo l'anno.

Sul vino la Spagna ha accettato l'applicazione delle misure decise al vertice di Dublino per controllare le eccedenze di produzione; un punto delicato del negoziato è stata la fissazione della quantità di riferimento per lo scatto della distillazione obbligatoria in Spagna, fissata alla fine a 27,5 milioni di ettolitri. Sono stati inoltre istituiti degli importi correttivi per compensare le differenze dei livelli di prezzi negli scambi fra la Comunità e la Spagna, mentre sono state previste disposizioni particolari per modulare il graduale ravvicinamento dei prezzi spagnoli a quelli comunitari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.